



# PLeT

PIANETA LAVORO TRIBUTI

Numero  
ANNO XVI

# 01

Registrazione  
Tribunale di Napoli  
n. 2 del 27/01/2006

ISSN: 2281-5619

#### EDITORE E PROPRIETARIO

TeleConsul Editore SpA  
PRESIDENTE: **Dario Montanaro**, Consulente del Lavoro  
SEDE LEGALE: via C. Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06.66410034  
REDAZIONE: via Padre Carmine Fico, 23 - 80013  
Casalnuovo di Napoli (NA) | Tel. 081.3176326

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Gennaro Nannola - gnannola@teleconsul.it

#### CAPOREDATTORE

Elisabetta Apostolico - eapostolico@teleconsul.it

#### REDAZIONE (a cura di EdiConsul Informatica Srl)

**Ciro Banco** - cbanco@teleconsul.it  
**Antonio Buonagura** - abuonagura@teleconsul.it  
**Francesca Esposito** - fesposito@teleconsul.it  
**Daniela Nannola** - dnannola@teleconsul.it  
**Assia Olivetta** - aolivetta@teleconsul.it  
**Anna Russo** - arusso@teleconsul.it  
**Flavia Sansone** - fsansone@teleconsul.it

#### PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Gabriele Rollin - grollin@teleconsul.it

## SPECIALE

### LEGGE DI BILANCIO 2021

<b>AMMORTIZZATORI SOCIALI...</b>	<b>74</b>	<b>I CREDITI D'IMPOSTA...</b>	<b>98</b>
ANTONIO BUONAGURA		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE...</b>	<b>76</b>	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGA...</b>	<b>101</b>
FRANCESCA ESPOSITO		ANNA RUSSO	
<b>ISCRO, LA MISURA A SOSTEGNO...</b>	<b>78</b>	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021: ESTESO IL CREDITO...</b>	<b>107</b>
ANTONIO BUONAGURA		ANNA RUSSO	
<b>ASSUNZIONI AGEVOLATE DI DONNE...</b>	<b>80</b>	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021: ULTERIORE DETRAZIONE...</b>	<b>110</b>
FRANCESCA ESPOSITO		CIRO BANCO	
<b>CAREGIVER FAMILIARE...</b>	<b>83</b>	<b>NOVITÀ E DIFFERIMENTO PER LA PLASTIC TAX...</b>	<b>113</b>
ELISABETTA APOSTOLICO		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FEMMINILE...</b>	<b>85</b>	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021: ESENZIONI IMU...</b>	<b>115</b>
FRANCESCA ESPOSITO		DANIELA NANNOLA	
<b>LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA...</b>	<b>87</b>	<b>ESTEROMETRO, LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ILCCI...</b>	<b>121</b>
D. NANNOLA - P. PETRICELLI		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>CHIARIMENTI PER I LAVORATORI...</b>	<b>90</b>	<b>LE NOVITÀ "IVA" PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<b>123</b>
PATRIZIO PETRICELLI		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>LEGGE DI BILANCIO 2021: SOSPENSIONE...</b>	<b>96</b>		
CIRO BANCO			

## LAPILLI

5

#### COMITATO SCIENTIFICO

**Oswaldo Galizia**, Avv. e Consulente del lavoro in Pescara  
**Mauro Parisi**, Avv. in Belluno, già Responsabile Ispettivo del Ministero del Lavoro - **Renzo La Costa**, Capo Sezione Direzione Regionale del Lavoro Puglia, Ispettore Lavoro e Società Cooperative - **Francesco Natalini**, Consulente del lavoro in Vercelli, Docente Università di Venezia  
**Ca' Foscarei** - **Federico Putaturo**, Avv. in Napoli, Professore associato Università di Napoli Federico II - **Paolo Stern**, Consulente del lavoro in Roma - **Luca Tartaglione**, Avvocato in Firenze, Professore associato Università di Siena

TARIFE ABBONAMENTI: € 230,00 (Abbonamento annuale 24 numeri) | SERVIZIO CLIENTI: via V. Cortese, 147/F - 00128 Roma - Tel. 06.66410034

#### PUBBLICITÀ

TeleConsul Editore SpA  
RESPONSABILE: **Marcello La Pietra**  
via C. Colombo, 456 - 00145  
ROMA  
Tel. 06.66410034 - email: marketing@teleconsul.it

## ATTUALITÀ

<b>DECONTRIBUZIONE SUD E...</b>	<b>22</b>	<b>BONUS BABY-SITTING...</b>	<b>39</b>	<b>RISTORI: CON LA LEGGE DI CONVERSIONE...</b>	<b>55</b>
ANTONIO BUONAGURA		ELISABETTA APOSTOLICO		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>DIFFIDA ACCERTATIVA NEI CONFRONTI DELLA PA...</b>	<b>24</b>	<b>BENEFICI LAVORATORI DISABILI...</b>	<b>41</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO...</b>	<b>63</b>
FRANCESCA ESPOSITO		ELISABETTA APOSTOLICO		CIRO BANCO	
<b>LAVORO AGILE: PROCEDURA...</b>	<b>26</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FORMAZIONE...</b>	<b>43</b>	<b>MILLEPROROGHE 2021...</b>	<b>67</b>
ELISABETTA APOSTOLICO		ELISABETTA APOSTOLICO		PATRIZIO PETRICELLI	
<b>LAVORO INTERMITTENTE E DVR...</b>	<b>30</b>	<b>NEL DL CURA ITALIA RIENTRANO...</b>	<b>45</b>	<b>E-FATTURE: NUOVE REGOLE...</b>	<b>69</b>
FRANCESCA ESPOSITO		DANIELA NANNOLA		CIRO BANCO	
<b>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO...</b>	<b>33</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI...</b>	<b>47</b>		
ELISABETTA APOSTOLICO		ELISABETTA APOSTOLICO			
<b>CONGEDO STRAORDINARIO...</b>	<b>35</b>	<b>DL RISTORI CONVERTITO...</b>	<b>49</b>		
FRANCESCA ESPOSITO		CIRO BANCO			

## CONTRATTI DI SETTORE

<b>ABI-ASSOCIAZIONI... TERZO ADDENDUM...</b>	<b>126</b>	<b>POSTE ITALIANE PROROGA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</b>	<b>142</b>	<b>MARITTIMI VERBALE DI ACCORDO</b>	<b>159</b>
17 DICEMBRE 2020		22 DICEMBRE 2020		16 DICEMBRE 2020	
<b>CREDITO ABI VERBALE DI ACCORDO...</b>	<b>128</b>	<b>PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ...</b>	<b>146</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI IPOTESI DI ACCORDO</b>	<b>172</b>
21 DICEMBRE 2020		17 DICEMBRE 2020		12 NOVEMBRE 2020	
<b>CREDITO ABI ASS. SINDACALE IN REMOTO</b>	<b>130</b>	<b>SCUOLE MATERNE FISM VERBALE DI STIPULA E ...</b>	<b>149</b>	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19</b>	<b>178</b>
21 DICEMBRE 2020		17 DICEMBRE 2020		12 GENNAIO 2021	
<b>DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE VERBALE DI ACCORDO</b>	<b>132</b>	<b>AGIDAE VERBALE DI ACCORDO</b>	<b>152</b>	<b>METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA - CONFAPI VERBALE DI ACCORDO</b>	<b>180</b>
14 DICEMBRE 2020		9 DICEMBRE 2020		12 GENNAIO 2021	
<b>POSTE ITALIANE VERBALE DI ACCORDO - LAVORO AGILE</b>	<b>135</b>	<b>COOPERATIVE CONSORZI AGRICOLI VERBALE DI ACCORDO</b>	<b>156</b>		
18 DICEMBRE 2020		18 DICEMBRE 2020			

---

# LAPILLI

LEGISLAZIONE

PRASSI

GIURISPRUDENZA

CONTRATTAZIONE

# LEGISLAZIONE



## Fondo per le vittime dell'amianto: determinazione della misura per le prestazioni 2020

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2020 è fissata in misura pari al 20% della rendita annua (Ministero del lavoro, decreto 10 dicembre 2020).

## Imposta di bollo su E-fatture: modificate le regole

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, che modifica le regole di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individua le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

## Registratori telematici: più tempo per adeguarsi

C'è tempo fino al 1° aprile 2020 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0). (Agenzia delle entrate - provvedimento 23 dicembre 2020, n. 389405)

## Codice della strada: aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative dal 1° gennaio 2021

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel -0,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai nuovi valori (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto 31 dicembre 2020).

## Emergenza Covid-19: misure di contenimento post feste di Natale

Publicato nella G.U. n. 3 del 05 gennaio 2021, il D.L. 05 gennaio 2021, n. 1, recante le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore fino al 15 gennaio 2021.

## Emergenza Covid-19: riparte la suddivisione in zone dell'Italia

Da lunedì 11 gennaio 2021, l'Italia è in zona gialla, fatta eccezione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che invece, già da domenica 10 gennaio sono state collocate in zona arancione. Nessuna regione in zona rossa (Ministero salute - ordinanza 08 gennaio 2021).

## Bonus fiscale per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: proroga dei termini

Con il provvedimento pubblicato l'8 gennaio 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono state modificate le date relative al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

## Emergenza Covid-19: stato di emergenza prorogato e nuove misure di contenimento del contagio

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e ha previsto dal 16 gennaio 2021 nuove misure per il contenimento del contagio (Presidenza del Consiglio dei Ministri - comunicato 14 gennaio 2021, n. 90).

## In G.U. la proroga dello stato di emergenza e le nuove misure di contenimento del COVID-19

In Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10, il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 recante la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e le nuove misure per il contenimento del contagio, tra cui l'istituzione dell'area "bianca".

## Emergenza Covid-19: firmato il D.P.C.M. 14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 e in vigore fino al 05 marzo 2021.

# PRASSI



## **Bonus asilo nido: soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo**

L'Inps, con messaggio del 18 dicembre 2020, n. 4768, precisa che, alla luce dell'Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, per quanto concerne le domande del bonus asili nido (art. 1, co. 355, L. 232/2016) di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all'INPS nell'anno 2020 e già definite con diniego, le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell'interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell'interessato.

## **INPS: regolarizzazione della contribuzione correlata ed emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati**

Con messaggio del 18 dicembre 2020, n. 4771, l'Inps fornisce indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "6E".

## **Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per il 2021**

Con circolare del 18 dicembre 2020, n. 148, l'Inps illustra i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2021.

## **Iva applicabile sugli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 dicembre 2020, n. 604 ha fornito chiarimenti sul regime Iva applicabile agli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici.

## **Trattamento Iva applicabile all'attività di verifica di conformità delle piattaforme di gioco**

I servizi aventi ad oggetto la certificazione delle piattaforme di gioco online rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di esenzione da IVA di cui all'art. 10, co. 1, n. 6), D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia Entrate - risposta 18 dicembre 2020, n. 605).

## **Pro-rata IVA: proventi di cessione dei titoli**

I proventi derivanti dalle operazioni di cessione dei titoli, conseguiti nell'ambito di una gestione del portafoglio di investimento della liquidità, che di fatto rappresenta il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta nella veste di banca depositaria, concorrono alla determinazione del pro-rata di detrazione Iva (Agenzia delle Entrate - Risposta 18 dicembre 2020, n. 606).

## **Aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici**

Forniti chiarimenti sull'aliquota Iva ridotta applicabile a talune categorie di integratori alimentari e dispositivi medici (Agenzia Entrate - risposta 18 dicembre 2020, n. 607).

## **Separazione delle attività nel settore immobiliare**

Non risulta possibile esercitare l'opzione di cui all'art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per separare nell'ambito delle operazioni imputabili al Fondo gestito dalla società immobiliare, l'attività di locazione di fabbricati strumentali esenti dall'attività di locazione di fabbricati strumentali imponibili (Agenzia Entrate - risposta 18 dicembre 2020, n. 608).

## **Cessione member-list: trattamento tributario**

Con la Risposta n. 609 del 18 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette ed indirette, della cessione avente ad oggetto una Member-List, ossia la banca dati delle informazioni anagrafiche e commerciali della clientela, da parte di una società di vendita online ad un'altra società appartenente al gruppo societario, per la gestione accentrata dell'attività di vendita online.

## **Nomina dei revisori nella fase transitoria degli ETS: lo studio dei Commercialisti**

Publicato il documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Il contributo esamina il contenuto del pronunciamento ministeriale, inquadrando lo stesso nel contesto normativo e tecnico di riferimento e giungendo alla conclusione che “gli ETS temporanei tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale possano effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota n.11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea possa coincidere, nella maggior parte dei casi, con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020” (CNDCEC - Comunicato del 18 dicembre 2020).

## **Commercialisti: pubblicate le nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate**

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il comunicato del 18 dicembre 2020, ha reso nota la pubblicazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate. Il documento sostituisce la versione pubblicata nel 2015 che è stata rivista, necessariamente integrata e aggiornata con le rilevanti novità intervenute negli ultimi cinque anni. Le Norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell’art. 2429 c.c., in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione specificatamente dedicata alla relazione dei sindaci all’assemblea dei soci.

## **Lavoro intermittente e valutazione dei rischi: chiarimenti dell'INL**

Con nota del 21 dicembre 2020, l’INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 14, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, recante il divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei “datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

## **Sospensione obblighi occupazionali per i datori che fruiscono di CIGO: precisazioni ministeriali**

Con circolare del 21 dicembre 2020, n. 19, il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

## **Esonero dei contributi per aziende che non richiedono CIG: ulteriori chiarimenti**

Con messaggio del 21 dicembre 2020, n. 4781, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

## **Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva**

Nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tal caso, la P.A potrà recuperare i maggiori versamenti Iva presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (Agenzia Entrate - risoluzione 21 dicembre 2020, n.79).

## **Nel DL Cura Italia rientrano anche l'erogazioni a favore della DAD**

L'erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto Cura Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 80/E)

## **Tabelle ACI 2020**

Pronte le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI - Articolo 3, comma 1, decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 22 dicembre 2020)

## **Assegno di natalità per i nati nel 2020: DSU 2021 per il rilascio dell'ISEE**

Con messaggio del 22 dicembre 2020, n. 4819, l’Inps fornisce alcune precisazioni in merito alla presentazione della DSU 2021 per il rilascio dell’ISEE 2021 necessario al calcolo della rata mensile di assegno di natalità (bonus bebè ex art. 1, co. 125, L. 190/2014).

## **Bonus per servizi di baby-sitting per le cd. zone rosse: ulteriori istruzioni Inps**

Con circolare del 22 dicembre 2020, n. 153, l'Inps fornisce istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all'articolo 14 del DL n. 149/2020, destinato ad alcune categorie di lavoratori.

## **INL: precisazioni sulla sottoscrizione del contratto a termine in forma assistita**

L'Inl, con nota del 22 dicembre 2020, n. 1156, fornisce chiarimenti sulla procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

## **Credito d'imposta servizi digitali: istituito il codice tributo**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6919 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisizione di servizi digitali, introdotto dal Decreto Rilancio (Risoluzione 23 dicembre 2020, n. 81/E).

## **Chiarimenti e risposte delle Entrate sul Superbonus**

In materia di Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Inoltre, spiega le modifiche introdotte all'agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Circolare 23 dicembre 2020, n. 30/E).

## **Italia e Svizzera: nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri**

Italia e Svizzera hanno firmato il 23 dicembre scorso a Roma un nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l'attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato 23 dicembre 2020).

## **Bonus Bebè per i nati nel 2020: presentazione DSU per ISEE 2021**

La legge di bilancio 2020 ha confermato il bonus bebè anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino. Il beneficio viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell'ISEE (Inps, comunicato 23 dicembre 2020).

## **Approvato il decreto "Milleproroghe"**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Tra l'altro, il provvedimento prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 (PCM, comunicato 23 dicembre 2020, n. 86).

## **Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali**

Con circolare del 23 dicembre 2020, n. 155, l'Inps fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.

## **COVID-19: precisazioni relative al rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura**

Con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 2 del DL 30 novembre 2020, n. 157, l'Inps, con messaggio del 23 dicembre 2020, n. 4840, fornisce istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate, nonché precisazioni relative al rilascio del Durc per l'erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura previsti dall'articolo 12, comma 4, del medesimo DL.

## **Garante privacy: no all'obbligo per i dipendenti di tenere farmaci e dispositivi medici sulla scrivania**

Lede la dignità del lavoratore dover tenere in vista sulla propria postazione medicinali, assorbenti, dispositivi medici. Per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato ad una società di call center il pagamento di una sanzione di 20mila euro e l'adozione di misure correttive per conformarsi alla normativa privacy. Nel dichiarare illecito il trattamento di dati, l'Autorità ha, quindi, ordinato di conformare ai principi di liceità e minimizzazione previsti dal Regolamento europeo i trattamenti effettuati con un nuovo regolamento aziendale in fase di elaborazione (GARANTE PRIVACY - Nota 23 dicembre 2020, n. 471).

## **Dichiarazione tardiva/omessa: chiarimenti dal Fisco**

Con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti ipotesi di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, e la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso.

## **IO Lavoro: domanda fino al 31 gennaio 2021**

Le aziende e i datori di lavoro possono presentare le domande di agevolazione per beneficiare dell'Incentivo IO Lavoro anche oltre il 31 dicembre 2020. Le istanze potranno, infatti, essere presentate fino al 31 gennaio 2021 sul portale Inps. Tali domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni dell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso (ANPAL - Comunicato 24 dicembre 2020).

## **INAIL: calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2020**

Con circolare n. 47 del 28 dicembre 2020, l'Inail comunica l'aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18.

## **Minimale e massimale di rendita dal 1.7.2020: limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi**

Il decreto del Ministro del lavoro 3 agosto 2020, n. 91, rivaluta dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2020 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.636,20 e di euro 30.895,80. Sulla base di tali importi, l'Inail comunica l'aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 6 maggio 2020, n. 18 (Circolare 28 dicembre 2020, n. 47).

## **Istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti del Superbonus**

In materia di Superbonus, istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attivi dal 1° gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E).

## **Regime agevolato dei lavoratori impatriati: i chiarimenti del Fisco**

Con la circolare n. 33/E del 28 Dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati alla luce delle modifiche apportate dal Dl n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal Dl n. 124/2019 (Decreto fiscale)

## **Entrate, il vademecum sulla transazione fiscale nelle crisi di impresa**

Con la circolare del 29 dicembre 2020, n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni ai propri uffici per garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione delle crisi di impresa e per fornire supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica. Inoltre, sono delineate le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei posti di lavoro. Infine, la circolare illustra quindi anche gli elementi che devono essere necessariamente riportati nella relazione del professionista, che rappresenta il supporto su cui si fondano le valutazioni dei creditori in merito alle proposte di soddisfacimento dei crediti.

## **Monitoraggio dei consumi di energia elettrica: Iva al 10%**

Costituiscono operazioni accessorie funzionali all'attività di fornitura di energia elettrica a uso domestico e, quindi, scontano la stessa aliquota Iva agevolata del 10% prevista per quest'ultima, il servizio di monitoraggio e la cessione/noleggio del "disposi-

tivo utente” fornito dalla società ai propri clienti, affinché possano controllare costantemente l’energia consumata e la relativa spesa (Agenzia Entrate - risposta 29 dicembre 2020, n. 630).

### **No alla detrazione integrale dell'Iva relativa all'acquisto veicoli in uso promiscuo**

Esclusa la detrazione integrale dell'Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego di autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, tramite autofatturazione dell'Iva calcolata sull'intero importo del fringe benefit tassato in busta paga, se l'operazione non è rilevante ai fini Iva, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale per l'utilizzo dei mezzi (Agenzia Entrate - risposta 29 dicembre 2020, n. 631).

### **Come provare l'uscita della merce dall'Italia nel rispetto delle norme comunitarie**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta del 29 dicembre 2020, n. 632, ha fornito chiarimenti in relazione ad una operazione di “triangolazione comunitaria”, ossia sulla documentazione valida ai fini della prova del trasporto dei beni nell'ambito di una cessione intra-UE.

### **INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2021**

Dal 1° gennaio 2021 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi (Inps, circolare 29 dicembre 2020, n. 157).

### **COVID-19: sospensione dei versamenti contributivi nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa**

Con circolare del 30 dicembre 2020, n. 158, l'Inps fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del DL 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020), come da ultimo modificato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha disposto, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una ulteriore sospensione dei versamenti contributivi nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

### **Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione 1° luglio 2020**

Con circolare del 30 dicembre 2020, n. 49, l'Inail illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

### **Sorveglianza sanitaria eccezionale: prorogati i termini**

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla suddetta data del 31 marzo, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, attraverso l'apposito servizio online (INAIL - Comunicato 04 gennaio 2021).

### **Lavoratori Gestione pubblica: istruzioni per i datori sull'esonero dal versamento dei contributi**

Con messaggio del 5 gennaio 2021, n. 30, l'Inps fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di denuncia per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che possono usufruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

### **Rimborso al dipendente della contribuzione volontaria: trattamento fiscale**

Gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la contribuzione volontaria, ancorché previsti nell'ambito del contratto collettivo provinciale come misura per favorire il ricambio generazionale in azienda a fronte della volontaria riduzione dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori prossimi alla pensione, non rientrano tra le somme esenti per contributi previdenziali in quanto non sono sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente. Pertanto, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, fermo restando la possibilità per il lavoratore di portarli in deduzione con la dichiarazione dei redditi (Agenzia delle Entrate - Risposta 5 gennaio 2021, n. 3).

## **L'emergenza Covid-19 non fa decadere la detrazione degli interessi sul mutuo**

Le misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria e le conseguenti interruzioni dei lavori di ristrutturazione, o dell'operatività dei Comuni impediscono la decadenza della detrazione degli interessi passivi del mutuo acceso per l'acquisto della casa adibita a dimora abituale entro un anno dall'acquisto oppure, in caso di ristrutturazione, nel termine di due anni dallo stesso acquisto (Agenzia Entrate - risposte 05 gennaio 2021, nn. 6 e 8).

## **Sì al Superbonus su unità immobiliare funzionalmente indipendente**

Forniti chiarimenti sull'accesso al Superbonus per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (Agenzia delle Entrate - Risposte nn. 9 e 10 del 5 gennaio 2021 e n. 16 del 7 gennaio 2021).

## **Legge di bilancio 2021: finanziamenti garantiti alle PMI**

Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in relazione ai finanziamenti garantiti alle PMI (ABI - Lettera circolare 07 gennaio 2021, n. 25).

## **Legge di bilancio 2021: finanziamenti garantiti alle PMI**

Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in relazione ai finanziamenti garantiti alle PMI (ABI - Lettera circolare 07 gennaio 2021, n. 25).

## **Iva al 10% per gli interventi di manutenzione di una casa di riposo**

Gli interventi di manutenzione di una casa di riposo, così come definiti ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001, sono soggetti ad Iva con aliquota del 10% prevista in base all'art. 7, co. 1, lett. b), L. n. 488/1999 (Agenzia Entrate - risposta 08 gennaio 2021, n. 20).

## **Bonus facciate: edifici in aree equipollenti alle zone agevolabili**

Il cd. "bonus facciate" spetta anche qualora gli edifici si trovino, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, in aree assimilabili alle zone territoriali "A" o "B". In tal caso, ai fini della fruizione del beneficio, l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento deve essere attestata da una certificazione urbanistica rilasciata dall'ente territoriale competente. (Agenzia delle Entrate - Risposta 8 gennaio 2021, n. 23).

## **Sisma bonus: edifici ubicati in comune suddiviso in sottozone sismiche**

L'agevolazione cd. "sisma bonus" è riconosciuta per gli interventi realizzati su immobili situati in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Qualora in ambito territoriale le aree siano suddivise in sottozone sismiche (ad esempio 2A, 2B, 3A, 3B), l'agevolazione può essere fruita per interventi su immobili ricadenti in tali sottozone, a condizione che queste ultime risultino, per caratteristiche, equiparate alla classificazione delle zone sismiche 1, 2 e 3. In tal caso, l'equiparazione deve essere attestata dall'ente territoriale competente. (Agenzia delle Entrate - Risposta 8 gennaio 2021, n. 25).

## **Sisma bonus acquisti: termine ultimo per l'asseverazione**

L'agevolazione cd. "sisma bonus acquisti" spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto degli interventi agevolati di miglioramento del rischio sismico, anche se l'asseverazione della classe di rischio (attuale e conseguibile) non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, a condizione che la stessa, in presenza di tutti i requisiti stabiliti dalla norma, sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. (Agenzia delle Entrate - Risposta 8 gennaio 2021, n. 26).

## **Niente Patent box per i periodi antecedenti al "Decreto Crescita"**

La società che, con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, non ha effettuato a suo tempo l'opzione per il patent box, non può avvalersi dell'agevolazione rimodellata dal DL Crescita, per gli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso l'istituto della remissione in bonis (Agenzia Entrate - risposta 08 gennaio 2021, n. 27).

## **Entrate: chiarimenti sul Superbonus**

Forniti precisazioni sull'accesso al Superbonus in relazione ad un'unità immobiliare a destinazione residenziale e agli interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico (Agenzia delle Entrate - Risposte 08 gennaio 2020, nn. 21 e 24).

## **Commercialisti: i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014. I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi, ma anche delle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese (CNDCEC - Nota 08 gennaio 2021, n. 1).

## **Proroga periodo di sperimentazione APE**

Con messaggio dell'8 gennaio 2021, n. 62, l'Inps fornisce indicazioni sulla proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016, così come modificato dalla L. 178/2020 (finanziaria 2021).

## **Decontribuzione Sud: riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo**

L'Inps, con messaggio dell'11 gennaio 2021, n. 72, fornisce chiarimenti in merito all'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, con particolare riferimento ai riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

## **Contributo Covid-19 in caso di proseguimento di attività già svolta**

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio è riconosciuto al contribuente che ha avviato una ditta individuale, proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020 (Agenzia Entrate - risposta 11 gennaio 2021, n. 29).

## **Sisma bonus acquisti: soci assegnatari di cooperativa edilizia**

Con riferimento agli interventi che danno diritto al cd. "Sisma bonus acquisti", la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei requisiti peculiari disposti per la detrazione maggiorata (Superbonus). Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare di detta detrazione è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di soci di cooperativa edilizia, entro la predetta data deve intervenire l'atto di assegnazione degli immobili. (Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2021, n. 30).

## **Sisma bonus: voltura del permesso a costruire**

Ai fini del cd. "sisma bonus acquisti", l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza. In caso di voltura di un titolo autorizzativo antecedente alla data predetta, si considera rilevante la data di rilascio del provvedimento originario anche in assenza dell'avvio di alcun intervento, con conseguente esclusione del beneficio. (Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2021, n. 31).

## **Bonus fiscale per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: codice tributo**

Istituito il codice tributo "6918" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021).

## **Bonus affitti: indennità di occupazione senza titolo**

Ai fini del cd. "bonus affitti" previsto dal "Decreto Rilancio", ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, è possibile fruire del credito d'imposta con riferimento alla quota di "indennità" imputabile ai mesi agevolati, e corrisposta, in assenza di un contratto di locazione vigente per l'occupazione "sine titolo" di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione che ha espletato i suoi effetti sino al 2019 (Agenzia delle Entrate - Risposta 11 gennaio 2021, n. 34).

## **Trasformazione delle imposta anticipate in crediti d'imposta**

Il credito di imposta di cui all'art. 44-bis, D.L. n. 34/2019, conv., con modif., dalla L. n. 58/2019 può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione o del versamento del relativo canone. I suddetti crediti possono essere ceduti

anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario (Agenzia Entrate - risposta 11 gennaio 2021, n. 35).

### **Cassa Forense: i codici tributo versamento contributi**

Istituzione delle causali per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, operativamente efficaci a decorrere dal 25 gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 11 gennaio 2021, n. 1/E).

### **Contributo Covid-19: nessuna imposta di bollo sull'istanza destinata alla Regione Toscana**

Non è prevista alcuna imposta di bollo sull'istanza per il contributo a fondo perduto destinato dalla Regione Toscana alla filiera del turismo particolarmente danneggiata dall'epidemia Covid-19, a causa del blocco dei congressi, delle fiere e di altri eventi connessi che richiamavano l'afflusso turistico (Agenzia Entrate - risposta 11 gennaio 2021, n. 37).

### **Società a fiscalità privilegiata: gli utili provenienti da annualità ordinarie non sono "privilegiati"**

I dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata, formati in annualità in cui la società era a fiscalità ordinaria, non si considerano provenienti da un "paradiso fiscale" (Agenzia Entrate - risposta 12 gennaio 2021, n. 38).

### **Congedo straordinario in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza: nuove istruzioni**

Con circolare del 12 gennaio 2021, n. 2, l'Inps fornisce istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

### **CIE, la nuova via di accesso per i servizi online del Fisco**

Dal 12 gennaio 2021, chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d'Identità Elettronica, una nuova chiave che apre la porta a tutti i servizi delle due Agenzie (Agenzia Entrate-Riscossione - comunicato 12 gennaio 2021).

### **Revisori: Chiarimenti sull'aggiornamento professionale**

Chiarimenti sull'aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti (MEF - Comunicato 04 gennaio 2021 e CNDCEC - Nota 12 gennaio 2021, n. 4).

### **Organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati ETS: chiarimenti sui compensi**

Forniti chiarimenti in merito a quali siano le corrette modalità di pubblicazione dei dati riguardanti "emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota 12 gennaio 2021, n. 293).

### **Zone colpite da eventi sismici/calamitosi: sospesi i mutui dalla Legge di Bilancio 2021**

Fornite precisazioni sulle iniziative in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi disposte dalla Legge di Bilancio 2021 (ABI - Lettera circolare 12 gennaio 2021, n. 52).

### **Bonus investimenti in beni strumentali: istituiti i codici tributo**

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi istituiti dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 184 e ss. della Legge n. 160/2019) e dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1051 e ss. della Legge n. 178/2020).

## Bonus per servizi di baby-sitting: proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l'appropriazione

L'Inps, con messaggio del 13 gennaio 2021, n. 101, fornisce precisazioni sulla proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l'appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting e per l'inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia

## Tempi di guida, riposi e pause nell'autotrasporto: chiarimenti dell'INL

Con nota del 14 gennaio 2021, n. 61, l'INL fornisce chiarimenti in merito alla disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, con specifico riferimento ai tempi di guida, riposi e pause ed alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti, nelle ipotesi in cui i conducenti, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.

## Nuova diffida accertativa: ultime precisazioni dell'Ispektorato

L'INL fornisce nuove precisazioni sulla possibilità di adottare la diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12 bis, del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) nei confronti della P.A., sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti diretti, sia in qualità di responsabile solidale (Nota 14 gennaio 2021, n. 62).

## Servitù su terreno agricolo: aliquota applicabile ai fini dell'imposta di registro

Il Fisco, dopo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a seguito della gestione del contenzioso pendente, ha chiarito l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta di registro agli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E).

# GIURISPRUDENZA

## Compensi amministratori: l'approvazione del bilancio non legittima la deduzione

La Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza della specifica delibera dell'assemblea, l'approvazione in sé del bilancio societario, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea a legittimarne la deducibilità, a meno che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non discuta e approvi espressamente la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. (Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28586).

## Tassa rifiuti su aree urbane di sosta veicoli a pagamento

È tenuta al pagamento della tassa sui rifiuti, con riferimento alle aree urbane adibite a sosta di veicoli, la società a cui il Comune abbia affidato la gestione del servizio di parcheggio a pagamento mediante delimitazione delle aree di sosta e gestione di parchimetri (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 29020).

## Omessa dichiarazione IVA: riconoscimento del credito

Il diritto di detrazione dell'IVA è riconosciuto nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, il contribuente dimostri in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962)

## Tassazione stock options assegnate ai dipendenti

Ai fini della tassazione del capital gain, la disciplina applicabile alle stock option assegnate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi

il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa (Corte di Cassazione - Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29891).

### **Riders: natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro**

Il Tribunale di Bologna, con la recente ordinanza del 31 dicembre 2020, ha accolto il ricorso di alcuni Sindacati al fine di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale e in particolare dei parametri di elaborazione del ranking c.d. reputazionale che incidono sulla priorità di scelta delle sessioni di lavoro senza considerare la causa che ha dato luogo al mancato rispetto della sessione prenotata.

# CONTRATTAZIONE

### **Autoferrotranvieri: Fondo Sanitario TPL Salute**

Per effetto dell'accordo firmato il 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, e dell'addendum del 712/2020, parte il Fondo Sanitario TPL Salute per gli Autoferrotranvieri, al quale le aziende del settore dovranno iscrivere tutti i loro dipendenti. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal predetto CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dal CCNL stesso.

Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente, è stabilito in € 10,00 così suddiviso: € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute; € 0,90 quale contributo di solidarietà che l'azienda verserà annualmente all'INPS per singolo dipendente.

### **ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI BOLZANO: contratti a termine anno 2021**

Siglati l'11/12/2020, tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano e la ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE, la CGIL-AGB-FILCAMS-LHFD, la SGB-CISL-FISASCAT, UIL-SGK UILTuCS, l'accordo sui contratti a termine e/o di stagione emergenza Covid-19 per l'anno 2021.

### **TIM S.p.A: Accordo in materia di lavoro agile**

Firmato il giorno 11/12/2020, tra TIM S.p.A. e SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni, il verbale di accordo sulla prosecuzione del lavoro agile. Scopo dell'accordo è definire le modalità di rientro in sede - per i lavoratori che oggi operano da remoto 5 giorni a settimana - che possano garantire un graduale ripristino delle attività in presenza mantenendo, al contempo, il rispetto dei protocolli di prevenzione sanitaria e il più alto livello possibile di tutela della salute per le persone.

### **ARTIGIANATO LOMBARDIA: modifica provvidenze ELBA**

Siglati il 14/12/2020, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l'accordo di modifica provvidenze Ente Bilaterale Lombardo (ELBA). L'accordo del 6 luglio 2020 viene pertanto modificato per la parte relativa alla provvidenza CCM (Contributo Carezza malattia), così come precedentemente definito.

### **CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: verbale di interpretazione 14/12/2020**

Il giorno 14/12/2020, presso la Commissione Bilaterale ENBIMS, si è sottoscritta l'Interpretazione Confermativa sull'integrazione datoriale in caso di malattia nel corso della Pandemia "Covid-19" (art. 165 del CCNL 14/5/2019). In quanto solo confermativa della disciplina contrattuale vigente, ha immediata efficacia applicativa.

### **Aran - Confederazioni Sindacali: Protocollo 15/12/2020**

Sottoscritto il 15/12/2020, tra l'ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAI, CISAL, CGS, CSE, USB, il protocollo "Decadenza delle RSU nel corso del triennio dalla loro elezione". Le parti, tenuto conto dell'impossibilità di rispettare il termine di 50 giorni per procedere al rinnovo delle RSU, così come previsto dagli accordi firmati in materia, a causa della situazione epidemiologica in atto, concordano che, in via eccezionale, in caso di decadenza delle RSU il suddetto termine decorre dalla fine dello stato di emergenza..

### **CHIMICA INDUSTRIA: prestazioni covid-19 Faschim**

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim con delibera del CdA del 16/12/2020, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato il rinnovo delle prestazioni straordinarie dall'1/1/2021 per il settore chimico-farmaceutico.

### **CCNL igiene ambientale: elezioni delle Rsu durante l'emergenza covid**

Sottoscritto, il 17/12/2020, tra UTILITALIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, A.G.C.I. Servizi, CONFCOOPERATIVE, FISE ASSOAMBIENTE e FP- CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, un accordo relativo alla gestione, durante l'emergenza sanitaria, del regolamento relativo alla elezione delle RSU e degli RLSSA, nelle aziende con più di 15 lavoratori dipendenti. - fino alla data del 31 dicembre 2020 continueranno, in via eccezionale, ad essere riconosciute alle RSU non ancora rinnovate le titolarità e le prerogative sindacali previste dal CCNL in favore delle RSU; - le RSU decadranno con effetto dal 31.12.20. Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. attiveranno la procedura di rinnovo delle RSU/RLSSA a livello nazionale ("election day") entro e non oltre il mese di giugno 2021; la titolarità della contrattazione per le materie riservate dal CCNL dei servizi Ambientali verrà esercitata dalle OO.SS stipulanti (FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - FIADEL): alle stesse organizzazioni spetteranno i permessi sindacali previsti per le RSU per le materie e in proporzione del rispettivo indice di rappresentatività aziendale al 1° gennaio 2021 e nella misura di 6/12 di quanto spettante per l'anno 2021.

### **Sale bingo: avviso comune 17/12/2020 costituzione di un tavolo permanente**

Sottoscritto, tra FIPE, EGP, Federbingo e Operbingo Italia Spa con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, un verbale di richiesta di costituzione del " Tavolo Permanente delle Parti Sociali per il Futuro delle Gaming Halls - Bingo". Le Parti condividono la costituzione di un Tavolo Permanente che definisca ed implementi una strategia comune delle aziende e dei lavoratori per conseguire i seguenti obiettivi: a) riapertura delle sale e superamento della crisi COVID, mediante la ulteriore validazione del Protocollo di Prevenzione e la comunicazione ai referenti istituzionali della sua funzionalità al mantenimento di condizioni di lavoro e di fruizione dei servizi di gioco sicure anche in permanenza del fenomeno pandemico; b) mantenimento di un quadro economico di gestione delle sale sostenibile, a partire dalla durata degli affidamenti concessori in essere coerente con l'uscita dall'emergenza epidemiologica e con condizioni di politica industriale dei prodotti offerti equilibrata per il mantenimento dell'attuale perimetro occupazionale, anche in riferimento all'indotto, e della continuità operativa dei siti produttivi; c) adeguata valutazione del ruolo della Gaming Halls - Bingo nel riordino distributivo dei giochi pubblici, con evidenza delle peculiarità e dell'avviamento delle sale per continuare ad elevare gli standard di qualità organizzativa e di professionalità del personale anche per supportare la prevenzione delle dipendenze patologiche e proseguire nel contrasto alle forme di gioco illegale.

### **ALIMENTARI INDUSTRIA: Accordo 21/12/2020 Comparto carni e uova**

Con il verbale del 21/12/2020, UNAITALIA, l'Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato, l'accordo di rinnovo contrattuale del 31/7/2020 firmato da Ancit, Assobirra e UnionFood e successivamente da Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe ed Assolate, concludendo positivamente la trattativa in atto per il rinnovo del CCNL Alimenti Industria.

### **CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE: Accordo per la copertura sanitaria 2021**

Sottoscritto il 22/12/2020, tra CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, ANICA, RNA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l'accordo per la regolamentazione del piano sanitario. Le Parti, visto l'approssimarsi della scadenza della polizza prevista per le aziende che non prevedono l'assistenza sanitaria integrativa, con l'applicazione del Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre attraverso il versamento di 120,00 euro annui integralmente a carico delle aziende, ne hanno disposto la proroga alle medesime condizioni e oneri vigenti, per un periodo di almeno un anno e cioè dall'1/1/2021 e fino al 31/12/2021.

## **Cinematografia: Accordo 23/12/2020**

Firmato il 23/12/2020, tra ANEC e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l'accordo per regolamentare i periodi scoperti della cassa integrazione "Covid-19", con il quale hanno stabilito, in assenza di una variazione, dell'ultimo minuto, sulla legge finanziaria definitiva che modifichi l'inizio del provvedimento di cassa integrazione anche a copertura dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020, di coprire tale copertura retributiva con le seguenti tre possibilità, da concordare tra datori di lavoro e lavoratori: 1. Utilizzo anticipo delle ferie in conto 2021; 2. Utilizzo anticipo R.O.L. in conto 2021; 3. Utilizzo della flessibilità degli orari di lavoro e/o banca ore (con le modalità previste dal CCNL) che consenta il recupero delle ore anticipate al lavoratore, quando verrà ripresa l'attività lavorativa.

## **ARTIGIANATO: posticipate a gennaio le scadenze FSBA**

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato ha ufficializzato lo scorso 28 dicembre che è possibile, nel mese di gennaio 2021, presentare le domande e rendicontare le assenze relative alle competenze pregresse.

## **ANASFIM - CONFESERCENTI: Accordo di proroga 30/12/2020**

Firmato il 30/12/2020, tra ANASFIM, assistita da CONFESERCENTI, e FISASCAT-CISL, UILTUCS, l'Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo, che proroga al 31/3/2021, il Protocollo per la lotta alla contrattazione pirata del 6/3/2017

## **Metasalute: Proroga agevolazioni Covid 19 per l'accesso alle prestazioni a seguito di infortunio**

Metasalute, il fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e del comparto orafa-argentero, con circolare del 10/11/2020 comunica che nell'ambito delle azioni realizzate a tutela di tutti i lavoratori iscritti, in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, ha prorogato sino al 31.01.2021 la possibilità di fruire di una deroga alla richiesta di produzione del Referto di Pronto Soccorso (quale documento probante il trauma o sinistro occorso) per l'accesso alle prestazioni a seguito di infortunio. Sino alla data prevista, verrà accettata anche la Certificazione di Infortunio del Medico di base o dello Specialista.

## **Fondo Sanilog: prolungate le garanzie gratuite straordinarie Covid 19**

Con Circolare 1/2021 del 7 gennaio 2021 sono prolungate, dal Fondo Sanilog, le garanzie gratuite straordinarie Covid 19 a sostegno dei lavoratori del settore logistica, trasporto merci e spedizione fino al 31 dicembre 2021. Il Fondo, pertanto, ha deciso di lasciare invariate le garanzie come l'indennità giornaliera per ricovero e la diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva che implicano uno stato di forte difficoltà dell'iscritto. Si è deciso invece di ridurre di 10 euro, quindi a 30 euro al giorno per un massimo di 10 giorni, la diaria da isolamento in seguito a positività riscontrata al virus; in questi casi, infatti, ci si trova di fronte a stati patologici lievi o ancora più frequentemente di completa asintomaticità. Restano invariati anche gli strumenti di monitoraggio sanitario degli iscritti attraverso i test sierologici e i tamponi attraverso la proattiva collaborazione di UniSalute. Le modalità per l'accesso alle suddette prestazioni restano invariate.

## **Contribuzione Sanimoda: il 20 gennaio scade il 1° trimestre 2021**

Scade il 20 gennaio 2021 la contribuzione del 1° trimestre al Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell'industria della Moda. La contribuzione può ritenersi corretta e conclusa quando vi è l'abbinamento tra distinta e bonifico entro le scadenze indicate dal Fondo. Sarà possibile generare le distinte relative al 1° trimestre 2021 a partire dal 4 gennaio. Se l'abbinamento non dovesse andare a buon fine, l'azienda risulterà in errore e i dipendenti non potranno usufruire della copertura sanitaria per omissione contributiva.

## **Settore CED: garanzia "Covid - 19" permanente nel Piano Sanitario del Fondo EASI**

Il Fondo EASI per le aziende del settore CED, ICT, Professioni Digitali e STP prevede che, a partire dal 1° gennaio 2021, la garanzia Covid - 19 sarà inserita in maniera gratuita e permanente all'interno del Piano Sanitario Fondo EASI- UniSalute (polizza "base"). Il Fondo EASI continuerà a riconoscere in favore di tutti i dipendenti iscritti l'"INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA' COVID-19 " senza l'applicazione di alcuna carenza una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 50 giorni, che andrà ad essere incorporata direttamente nel Piano sanitario Fondo EASI. Pertanto, in caso di ricovero per positività al Covid-19, la richiesta della indennità giornaliera dovrà essere presentata seguendo l'ordinaria procedura previste dal Piano Sanitario del Fondo EASI. La denuncia di sinistro potrà essere effettuata in due modalità distinte:

1. Cartacea, tramite raccomandata A/R a UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO. 2. Accedendo nella personale Area riservata dal sito <https://www.fondoeasi.it/fondo-easi/area-dipendenti/accesso-dipendenti-portale-unisalute.html>

### **FONDO SALUTE SEMPRE: novità 2021**

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Salute Sempre, dall'1/1/2021 in via sperimentale, ha introdotto alcune garanzie previste esclusivamente a favore dei dipendenti titolari e nuove garanzie nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **CCNL LAVANDERIE INDUSTRIALI: Firmata l'ipotesi di accordo**

Firmata il 5/1/2021, tra ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, con decorrenza dall'1/4/2019 al 31/12/2020. L'accordo sarà sottoposto alla approvazione dei lavoratori che le OO.SS. si impegnano a comunicare alle parti stipulanti entro il 31/1/2021. Fino a quel momento, l'efficacia dell'intesa raggiunta, resta sospesa.

### **Uneba Lombardia: Campagna vaccinazione anti Covid-19**

Siglato il 5/1/2021, tra l'UNEBA Lombardia e la FP CGIL Lombardia, la CISL FP Lombardia, la UIL FPL Lombardia, la CISL FISASCAT Lombardia, la UILTUCS Lombardia, la Dichiarazione congiunta sulla Campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione anti Covid-19.

### **Gaming Hall - Bingo: protocollo sicurezza Covid-19**

Siglato l'11/1/2021, tra la FIPE, congiuntamente ad EGP e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS, il Protocollo d'intesa sulle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle Gaming Hall - Bingo. Il protocollo ed il relativo allegato, sanciscono in maniera concordata comportamenti e buone prassi da tenere nelle sale Bingo e Gaming Hall sia da parte del datore di lavoro che dei dipendenti e dei clienti, rendendo alcune regole, già concordate a maggio dello scorso anno, ancora più stringenti con il fine di rendere sicuro il lavoro dei dipendenti, nel momento in cui le sale potranno riaprire.

### **Fondo Metasalute: Autocertificazione nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2021**

Con Circolare del 13/1/2021, Il Fondo informa che, dal 15 gennaio al 19 febbraio 2021, nell'Area Riservata Dipendente - presente sul sito del Fondo [www.fondometasalute.it](http://www.fondometasalute.it) - sarà attiva la procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo. Ogni lavoratore con almeno un familiare iscritto in forma gratuita per l'anno 2021, visualizzabile nella "Sezione Familiari" dell'Area Riservata Dipendente, dovrà, tramite l'apposita procedura guidata, fornire al Fondo i documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita dei propri familiari. Il corretto caricamento in piattaforma della documentazione richiesta consentirà la generazione di un'autocertificazione che il lavoratore caponucleo dovrà firmare digitalmente a conclusione della procedura. La firma digitale sarà eseguita tramite codice OTP trasmesso dal Fondo sul numero cellulare presente in anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso.

---

# ATTUALITÀ



**DECONTRIBUZIONE SUD E  
TREDICESIMA MENSILITÀ, ESCLUSO  
L'ESONERO PER I RATEI DA GENNAIO  
A SETTEMBRE**

ANTONIO BUONAGURA

**DIFFIDA ACCERTATIVA NEI  
CONFRONTI DELLA PA: I CHIARIMENTI  
DELL'ISPETTORATO**

FRANCESCA ESPOSITO

**LAVORO AGILE: PROCEDURA  
SEMPLIFICATA PROROGATA FINO AL  
31 MARZO 2021**

ELISABETTA APOSTOLICO

**LAVORO INTERMITTENTE E DVR:  
CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO**

FRANCESCA ESPOSITO

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  
IN FORMA ASSISTITA E DEROGHE PER  
I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ**

ELISABETTA APOSTOLICO

**CONGEDO STRAORDINARIO PER I  
GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE  
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN  
PRESENZA: NUOVE ISTRUZIONI**

FRANCESCA ESPOSITO

**BONUS BABY-SITTING:  
APPROPRIAZIONE E INSERIMENTO  
DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL 28  
FEBBRAIO 2021**

ELISABETTA APOSTOLICO

**BENEFICI LAVORATORI DISABILI IN  
SITUAZIONE DI GRAVITÀ: PRIME  
ISTANZE NELLE MORE DELL'ITER  
SANITARIO DI REVISIONE**

ELISABETTA APOSTOLICO

**MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA  
FORMAZIONE A DISTANZA  
FINANZIATA DAI FONDI  
INTERPROFESSIONALI**

ELISABETTA APOSTOLICO

**NEL DL CURA ITALIA RIENTRANO  
ANCHE L'EROGAZIONI A FAVORE  
DELLA DAD**

DANIELA NANNOLA

**PRESTAZIONI DI SERVIZI  
TRANSNAZIONALI NEL SETTORE  
DEL TRASPORTO SU STRADA:  
APPLICABILE LA DIRETTIVA 96/71/CE**

ELISABETTA APOSTOLICO

**DL RISTORI CONVERTITO: LA  
PROROGA DEGLI ACCONTI DI IMPOSTE  
SUI REDDITI E IRAP**

CIRO BANCO

**RISTORI: CON LA LEGGE DI  
CONVERSIONE VENGONO ACCORPATI  
TUTTI I DECRETI**

PATRIZIO PETRICELLI

**RAVVEDIMENTO OPEROSO PER  
ERRORI NELLA DICHIARAZIONE DEI  
REDDITI**

CIRO BANCO

**MILLEPROROGHE 2021: PROROGA  
DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E  
DELL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS**

PATRIZIO PETRICELLI

**E-FATTURE: NUOVE REGOLE PER  
L'IMPOSTA DI BOLLO**

CIRO BANCO

ANTONIO BUONAGURA

# DECONTRIBUZIONE SUD E TREDICESIMA MENSILITÀ, ESCLUSO L'ESONERO PER I RATEI DA GENNAIO A SETTEMBRE

## Sintesi

*Circa l'applicabilità della "decontribuzione Sud" alla tredicesima mensilità, considerato l'espresso riferimento normativo ad uno specifico periodo temporale di fruizione dell'esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), essa può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai ratei di tredicesima maturati nel suddetto trimestre. Pertanto, i datori di lavoro che avessero già calcolato ed esposto l'esonero sull'intera tredicesima mensilità, sono tenuti a rideterminarne l'importo e a restituire la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, nelle denunce di competenza gennaio 2021 (Inps, messaggio 11 gennaio 2021, n. 72).*

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'art. 27 del D.L. 104/2020 aveva previsto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. L'agevolazione era riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Tanto premesso, l'Istituto ha fornito chiarimenti applicativi in merito alla riferibilità dell'esonero in regime di somministrazione di lavoro e di lavoro marittimo, nonché in relazione alla tredicesima mensilità.

Rispetto al primo punto, il beneficio della decontribuzione non è riconoscibile allorché il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice, ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente assunto presso un'agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio. Ciò, in quanto, ai fini del legittimo

riconoscimento dell'agevolazione, rileva la sede di lavoro dell'effettivo datore di lavoro e non dell'utilizzatore.

In merito all'applicazione dell'esonero contributivo da parte delle imprese armatoriali, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare (art. 115, Codice della navigazione), tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, le imprese suddette possono beneficiare dell'agevolazione per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni già individuate. In tali ipotesi, la decontribuzione non può essere cumulata, evidentemente, con gli esoneri totali di cui già beneficiano le imprese amatoriali, quali:

- l'esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 6, D.L. n. 457/1997);
- l'esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (art. 6-bis, D.L. n. 457/1997);
- l'esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei

prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (art. 88, D.L. n. 104/2020).

Infine, quanto al riconoscimento della “decontribuzione Sud” anche per la tredicesima mensilità, in considerazione dell’espresso riferimento normativo ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), essa può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, sono tenuti a rideterminare l’importo effettivamente spettante ed a restituire la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, nelle denunce di competenza gennaio 2021. A tal fine, i datori di lavoro valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’ elemento <CausaleADebito> va inserito il codice causale: “M317” che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020;
- nell’ elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

### Riferimenti normativi

artt. 27 e 88, D.L. 104/2020  
art. 6, D.L. n. 457/1997



FRANCESCA ESPOSITO

# DIFFIDA ACCERTATIVA NEI CONFRONTI DELLA PA: I CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO

## Sintesi

L'INL fornisce nuove precisazioni sulla possibilità di adottare la diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12 bis, del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) nei confronti della P.A., sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti diretti, sia in qualità di responsabile solidale (Nota 14 gennaio 2021, n. 62).

Nel chiarire il dubbio sollevato, l'Inl ricorda che l'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 non pone limitazioni all'individuazione della platea dei destinatari del

provvedimento che, pertanto, non si riferisce esclusivamente a soggetti privati.

### Art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 124/2004

Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. **La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.**



Tuttavia, relativamente al caso in cui la P.A. non paghi le retribuzioni dei propri dipendenti "diretti", il ricorso alla diffida accertativa si può concretamente ipotizzare solo in casi residuali poiché, il più delle volte, esso si scontra con la disciplina speciale (e con i relativi divieti) dettata per i casi di grave dissesto finanziario degli Enti pubblici.

Pertanto, ricorrendo tali circostanze, l'Ispektorato non ritiene opportuno emettere un provvedimento di diffida accertativa che potrebbe confliggere con le specifiche normative che disciplinano le procedure in questione.

Quanto, invece, all'ipotesi in cui la P.A. sia chiamata a rispondere quale obbligata in solido con il datore di lavoro privato, l'INL rammenta che, con nota n. 422 del 17 gennaio 2020, è

stato precisato che, le previsioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 "non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni". Tale esclusione tuttavia non preclude ai lavoratori di fare ricorso alla tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c., agendo direttamente nei confronti dei soggetti committenti. Dunque, laddove le amministrazioni pubbliche ricoprano il ruolo di responsabili solidali ai sensi del dettato di cui all'art. 1676 c.c., è possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell'appalto, "fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".

Va tuttavia ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti pubbliche sono abilitate al c.d. intervento sostitutivo nell'ipotesi in cui siano verificate inadempienze re-

tributive da parte dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. Nello specifico, il comma 6 dell'art. 30 stabilisce che:

"in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 [ovvero il personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto], il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105".



In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, nei confronti delle P.A. è sempre preferibile far precedere l'eventuale notifica della diffida accertativa da una informativa rivolta alla stazione appaltante e all'appaltatore/datore di lavoro finalizzata all'attivazione delle citate procedure, con l'avvertenza che la mancata predisposizione delle misure previste dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 entro un termine ragionevolmente contenuto comporterà l'adozione della diffida accertativa anche nei confronti della stazione appaltante.

Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte della P.A., appare necessario che l'informativa contenga il calcolo preciso, sebbene nel suo ammontare complessivo, delle retribuzioni dovute a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto, tenendo altresì conto che:

- la responsabilità della stazione appaltante è contenuta entro i limiti di importo dell'appalto;
- la possibilità di emettere la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante resta limitata ai soli lavoratori impiegati dall'appaltatore mentre, nel caso di eventuali subappalti, resta ferma la possibilità di notiziare la P.A. anche in relazione ai crediti vantati dai lavoratori impiegati dal subappaltatore nei cui confronti resta comunque possibile attivare il potere sostitutivo di cui al comma 5 dell'art. 30.

Anche nelle ipotesi in questione, l'eventuale sussistenza di procedure di dissesto - chiarisce l'Ispettorato - porta alle menzionate conclusioni in ordine all'opportunità di non emettere il provvedimento di diffida accertativa.

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. 50/2016  
D.Lgs. 124/2004  
D.Lgs. 276/2003



ELISABETTA APOSTOLICO

# LAVORO AGILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA PROROGATA FINO AL 31 MARZO 2021

## Sintesi

*Publicato nella GU del 31 dicembre 2020, il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 - c.d. **Decreto Mille Proroghe** - proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative, specificatamente individuate nell'Allegato 1 al Decreto stesso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021. Tra queste si segnala, in particolare, la proroga al 31 marzo 2021 dell'utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77.*

Nel dettaglio, l'articolo 19 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea", prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Fra tali termini, particolare rilevanza riveste la proroga della disposizione, elencata nell'allegato 1, contenuta nell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in virtù della quale fino alla fine del periodo di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, viene dunque confermata la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, nonché la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modali-

tà agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero.

La proroga riguarda, inoltre, numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

L'articolo 11 del Decreto dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione. Si segnala, infine, la previsione contenuta nell'articolo 22 - di proroghe e misure specifiche applicabili ad intermediari bancari e finanziari, nonché ad imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Il testo proroga, infatti, alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell'Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l'adeguata vigilanza.

**Art. 19 - DL n. 183/2020***(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

**Allegato 1**

1	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
3	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario
6	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
7	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale
8	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
9	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali
10	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
11	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
12	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco
13	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria
14	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
15	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
16	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17	Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

18	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
19	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
20	Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
21	Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
22	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
23	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
24	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
25	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
26	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
27	Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
28	Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
29	<b>Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</b>
30	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
31	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica
32	Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

### Riferimenti normativi

art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77.



### SULL'ARGOMENTO

G. GENTILE, *Smart working emergenziale: è illegittimo imporre le ferie o la Cig se si può ricorrere all'istituto in Pianeta Lavoro e Tributi n. 24/2020*

E. APOSTOLICO, *Tutela a favore dei lavoratori fragili: i chiarimenti dell'Inps in Pianeta Lavoro e Tributi n. 22/2020*

E. APOSTOLICO, F. ESPOSITO, *Svolgimento della prestazione in modalità agile e somministrazione a termine in Pianeta Lavoro e Tributi n. 20/2020*

F. ESPOSITO, *Quarantena e smart working: chiarimenti sulla tutela della malattia in Pianeta Lavoro e Tributi n. 20/2020*

E. APOSTOLICO, *Svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 15/2020  
A. ROSIELLO, *Lo smartworking: la tutela delle fragilità in tempo ordinario, emergenziale e de iure condendo* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 09/2020

FRANCESCA ESPOSITO

# LAVORO INTERMITTENTE E DVR: CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO

## Sintesi

L'INL, con **nota del 21 dicembre 2020, n. 1148**, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 recante il divieto del ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, si chiede di conoscere se la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del DVR ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

Orbene, al riguardo, l'Ispettorato ricorda che, secondo l'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, deve riguardare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa

la prestazione di lavoro. Tale valutazione, ai sensi del successivo art. 29, comma 3, deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, cosa che può essere correlata all'assunzione di lavoratori intermittenti per i quali, in ragione della discontinuità del rapporto, si pongono specifiche problematiche inerenti, in particolare, l'adempimento degli obblighi di formazione e informazione.

### Art. 28, D.Lgs. n. 81/2008

#### Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
- 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispet-



to delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

(...)

Sul punto, il Ministero del lavoro, con circolare n. 20/2012 ha già avuto modo di chiarire che la valutazione dei rischi deve intendersi come un processo "dinamico" ed essere quindi "attuale", strettamente correlata alle caratteristiche strutturali ed organizzative del processo produttivo e, come tale, va adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell'attività lavorativa.

La Suprema Corte, con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, soffermandosi su alcune norme di legge che subordinano la legittimità di una particolare tipologia contrattuale alla effettuazione, da parte del datore di lavoro, della valutazione dei rischi, come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015, nel caso del lavoro intermittente, ha affermato che "la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, laddove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore

esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme di prevenzione in un mondo del lavoro che cambia".

Ciò premesso, l'INL ha chiarito che, di norma il DVR dovrà contenere delle specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella "comune" di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione.

Laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

### Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/2015  
D.Lgs. 81/2008



**Riferimenti di prassi**

Ministero del lavoro, circolare 20/2012



**Riferimenti giurisprudenziali**

Corte di cassazione, sentenza n. 5241/2012



ELISABETTA APOSTOLICO

# CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN FORMA ASSISTITA E DEROGHE PER I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

## Sintesi

*Circa la procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, laddove questi ultimi siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato articolo 8, gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei contratti di prossimità in questione (Nota INL 22 dicembre 2020, n. 1156).*

Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle condizioni espressamente indicate dall'art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, in caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

In merito alla procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), l'Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quanto segue.

Come già evidenziato con nota n. 8120/2019, l'attività dell'Ispettorato in tali casi deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla

genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia, nell'ipotesi in cui si riscontri la violazione di norme imperative - si pensi, ad esempio, all'assenza della causale ovvero al mancato rispetto del termine dilatorio - non sarà ammissibile il ricorso a tale procedura.

Nel caso di specie, la deroga ad uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011. Secondo il comma 1 del citato articolo 8, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - si ricorda - possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzio-

ne con riferimento: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte del-

la lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Conseguentemente, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8 - con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie - gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.

A tal riguardo, l'Ispettorato richiama anche le indicazioni fornite con circ. n. 3 del 25 gennaio 2018 relativamente alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati da associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011.

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 81/2015  
D.L. n. 138/2011



#### Riferimenti di prassi

Nota INL n. 8120/2019



#### SULL'ARGOMENTO

E. APOSTOLICO, *Contratto a termine: quando un ulteriore contratto presso l'ITL non è ammesso in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 18/2019

FRANCESCA ESPOSITO

# CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA: NUOVE ISTRUZIONI

## Sintesi

Con **circolare del 12 gennaio 2021, n. 2**, l'Inps fornisce istruzioni sulla fruizione del congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (art. 22-bis, DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) e del congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza (art. 22-bis, co. 3, del cit. DL).

## Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

### Destinatari

L'articolo 22-bis, comma 1, del DL n. 137/2020, conv. in L. 176/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo in parola per i soli genitori lavoratori dipendenti. Pertanto, sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute.

Detto congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone cd. rosse per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 149/2020.

Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

### Requisiti

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente:

- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

## Durata ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (articolo 22-bis, comma 2, del DL n. 137/2020).

Sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

## Incompatibilità

Non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio; non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

## Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell'attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale

### Destinatari e durata

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell'attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) sopracitati, anche dell'ulteriore requisito di seguito specificato: il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma

1, della L. n. 104, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola. Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione.

## Situazioni di compatibilità e incompatibilità

I casi di incompatibilità e compatibilità del congedo in parola, in relazione alle condizioni dell'altro genitore, sono i seguenti:

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
- è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell'altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all'articolo 21-bis DL n. 104/2020;
- è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale (articolo 33 del D.lgs n. 151/2001) o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.

## Domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;

- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

#### Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. zone rosse)

**Sospensione** dell'attività didattica in presenza conseguente all'applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse" disposta con ordinanza del Ministero della Salute.

**Decorrenza:** dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020)

**Periodo in cui si può fruire del congedo:** per il periodo specificamente indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute di applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse".

#### Congedo straordinario per il figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza.

**Sospensione** attività didattica chiusura centri di assistenza con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche

**Decorrenza:** dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020)

**Periodo in cui si può fruire del congedo:** per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o chiusura del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

## Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio: datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall'articolo 22-bis, commi 1 e 3, del DL n. 137/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- MZ0: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- MZ1: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a de-

lineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ0/MZ1;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
  - i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
  - dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
- se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
  - i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
  - nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza novembre 2020, dovrà essere valorizzato l'elemento

<InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:

- S121 (evento MZ0), avente il significato di “Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1”;
- S122 (evento MZ1), avente il significato di “Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3”;

Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;

Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

## Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD

I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative ai congedi straordinari, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l’elemento <CodiceRetribuzione> il codice 3 “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111” (cfr. la circolare n. 116/2020 e la circolare n. 132/2020) unitamente al relativo elemento di “CodAgi”, tra quelli di seguito riportati:

Q1: che assume il significato di: “DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado”;

Q2: che assume il significato di “DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza”.

### Riferimenti normativi

DL n. 137/2020, conv. in L. 176/2020  
D.Lgs. 151/2001  
L. n. 335/1995  
L. n. 104/1992



ELISABETTA APOSTOLICO

# BONUS BABY-SITTING: APPROPRIAZIONE E INSERIMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021

## Sintesi

*In alternativa al congedo parentale, è possibile usufruire di un bonus per i servizi di baby-sitting per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle attività didattiche dei figli, a causa dell'emergenza Covid-19, dal 5 marzo al 31 agosto 2020. L'Inps, con **messaggio 13 gennaio 2021, n. 101**, informa che, per consentire la fruizione del bonus in questione, le prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario, tramite il servizio online dedicato alle prestazioni occasionali, entro il 28 febbraio 2021.*

Per far fronte all'emergenza derivante dal contagio da COVID-19 - come noto - gli articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, hanno previsto, in seguito ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori. In alternativa, infatti, allo specifico congedo parentale, è stata prevista la **possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.** Con le circolari Inps n. 44 e n. 73/2020, sono state fornite, tra le altre, le indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno e quelle sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell'Istituto, mediante il Libretto Famiglia.

Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande del bonus in argomento sono scaduti il 31 agosto 2020 e che le Strutture territoriali dell'Inps sono attualmente impegnate nelle lavorazioni delle istanze residue per le quali è in completamento l'istruttoria, si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda regolarmente presentata, per poter ottenere il pagamento della prestazione il **genitore utilizza-**

**tore e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali**, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura direttamente, con l'utilizzo delle credenziali personali; avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale; oppure tramite Enti di patronato.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie, in particolare, il prestatore deve compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

**Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus** per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). Tale appropriazione consentirà al beneficiario di **visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento** (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center Multicanale messi a disposizione dall'INPS). Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

Come già precisato, potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia solo le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, sino al termine sopra indicato del 31 agosto 2020; l'utilizzatore dovrà specificare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)".

**Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021. Il termine per l'inserimento delle prestazioni nella re-**

lativa piattaforma viene, pertanto, **allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse**, disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, successivamente abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto (v. circolare n. 153/2020).

Al fine di garantire quindi il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre l'indicata data del 28 febbraio 2021.

#### Riferimenti normativi

articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020  
articolo 14, DL n. 149/2020



#### Riferimenti di prassi

Circolare Inps n. 44/2020  
Circolare Inps n. 73/2020  
Circolare Inps n. 153/2020  
Circolare n. 107/2017



#### SULL'ARGOMENTO

F. ESPOSITO, *Bonus baby-sitting per le c.d. "zone rosse": rilascio della procedura per presentare la domanda in Pianeta Lavoro e Tributi n. 24/2020*

F. ESPOSITO, *Congedo straordinario e bonus baby sitting in Pianeta Lavoro e Tributi n. 22/2020*

ELISABETTA APOSTOLICO

# BENEFICI LAVORATORI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ: PRIME ISTANZE NELLE MORE DELL'ITER SANITARIO DI REVISIONE

## Sintesi

*L'emergenza Covid-19 ha comportato il moltiplicarsi delle domande per i benefici previsti per i lavoratori disabili in situazione di gravità (permessi Legge 104, congedi e riposi orari), presentate in attesa della conclusione dell'accertamento sanitario di revisione. L'Inps, con **messaggio 13 gennaio 2021, n. 93**, fornisce chiarimenti per i lavoratori che presentano per la prima volta la domanda, dopo la scadenza del verbale per handicap e prima della conclusione dell'iter sanitario di revisione.*

La sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. n. 104/1992 nonché misure di cui all'art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell'iter sanitario di revisione.

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell'iter sanitario amministrativo per l'accertamento dell'invalidità e della disabilità, ha previsto che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura". Le istruzioni operative sono state fornite con circolare Inps n. 127/2016, che riconosce la validità del verbale di accertamento dell'handicap anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, al fine di permettere la fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda ammini-

strativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.

Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione. Tale ipotesi si configura nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi in parola, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi. In proposito, l'Inps fornisce i seguenti chiarimenti.

La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione. Qualora all'esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Diversamente, qualora non venga confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Alla luce di tali chiarimenti, le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze

già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.

**Riferimenti normativi**

DL n. 90/2014  
L. n. 104/1992

**Riferimenti di prassi**

circolare Inps n. 127/2016



ELISABETTA APOSTOLICO

# MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA FINANZIATA DAI FONDI INTERPROFESSIONALI

## Sintesi

*L'insorgenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha modificato quasi tutte le attività umane, economiche e finanziarie con il predominante obiettivo di salvaguardare la salute degli individui e limitare il diffondersi del virus. Anche il sistema della formazione continua (programmata o in fase di programmazione) ha subito limitazioni significative, dapprima con la sospensione delle attività formative previste nei territori indicati e poi con la sospensione di tutte le attività formative in presenza a seguito della pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020 e degli ulteriori provvedimenti ad esso collegati. Al fine di evitare il blocco delle attività formative, l'unica opzione a disposizione è stata la promozione della formazione a distanza (Circolare Anpal 28 dicembre 2020, n. 4).*

In particolare, nel periodo di emergenza sono risultate applicabili, laddove pertinenti, le previsioni relative alla deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning che prevedono, tra i diversi altri, l'eliminazione dei limiti percentuali relativamente alle ore di formazione erogabili in FAD asincrona, con la possibilità di modificare le ore di formazione "in presenza" in ore di formazione "a distanza". Tuttavia, a fronte di un mutamento di scenario così repentino, permangono fra i protagonisti della formazione disorientamenti e dubbi che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha inteso chiarire o dissipare con il documento in commento.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di orientamento per le attività di controllo degli interventi formativi da parte dei Fondi Interprofessionali e, pur fornendo informazioni di dettaglio in materia di formazione a distanza, non esaurisce il novero delle situazioni effettivamente realizzabili.

## Modalità di erogazione della formazione a distanza

Si intende per formazione a distanza (FAD) una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione

di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

La FAD può essere realizzata con diverse modalità, a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento: la formazione sincrona e la formazione asincrona.

## Requisiti minimi strutturali e tecnologici

In caso di utilizzo della FAD/E-learning da parte dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il Fondo è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

In particolare, l'attivazione di percorsi in modalità di Formazione A Distanza deve essere autorizzata dal Fondo e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate almeno su gli elementi identificativi del progetto formativo; la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione a distanza; calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività formativa e presenza di eventuali tutor multimediali; le piattaforme tematiche utilizzate e la loro validazione da parte del Fondo; le modalità di valutazione dell'apprendimento, laddove previste; la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Le piattaforme tecnologiche utilizzate per l'erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

## Caratteristiche FAD sincrona e asincrona

Per i corsi in modalità sincrona, anche nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali, il Fondo deve poter accertare che:

- la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il Fondo deve ricevere dal soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, la comunicazione delle lezioni che si

svolgeranno in modalità FAD, cui siano allegati: un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio; la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, laddove previsti; l'indicazione della piattaforma utilizzata e del web link nonché le credenziali per poter accedere da remoto all'aula virtuale da parte del personale addetto alle verifiche; il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Anche per quanto riguarda i corsi di formazione da svolgere in modalità asincrona il Fondo deve poter avere, da parte del soggetto attuatore, la garanzia del tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi. La piattaforma tecnologica deve risultare idonea innanzitutto ad identificare in maniera univoca ciascun discente nonché ad erogare i corsi e consentirne la tracciabilità degli accessi ai moduli/azioni finanziati ed al relativo materiale formativo.

Il report generato dalla piattaforma tecnologica - sia che si tratti di FAD sincrona che di FAD asincrona - è necessario che sia conservato dal soggetto attuatore per essere eventualmente esibito su richiesta del Fondo, anche in fase di rendicontazione del piano formativo.

Il Fondo deve, in ogni caso prevedere specifiche procedure (ad es. negli Avvisi, nelle Linee Guida o in altra documentazione) nonché individuare tutti gli elementi relativi al piano formativo svolto in modalità a distanza che consentano un effettivo e corretto controllo sulle piattaforme.

DANIELA NANNOLA

# NEL DL CURA ITALIA RIENTRANO ANCHE L'EROGAZIONI A FAVORE DELLA DAD

## Sintesi

*L'erogazioni liberali finalizzate a sostenere l'acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza rientrano nell'ambito di applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 66 del decreto Cura Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 80/E).*

L'articolo 66 del decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.

La finalità dell'intera disciplina agevolativa di cui all'art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologia, nell'ambito oggettivo di tale disposizione, rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti

che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati - in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell'art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.

Tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate anche per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possano essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66 del decreto Cura Italia.

Infine, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa

è prevista una detrazione pari al 19 per cento dell'erogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, è prevista, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del TUIR, la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del

2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Resta ferma la non cumulabilità delle predette agevolazioni relativamente alla medesima spesa, in conformità ai principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.

### Riferimenti normativi

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917



### Riferimenti di prassi

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 maggio 2020, n. 25/E  
AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 03 aprile 2020, n. 8  
AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 27 aprile 2020, n. 21/E



### SULL'ARGOMENTO

D. NANNOLA, DL #CuraItalia: Crediti d'imposta, erogazioni liberali e premi a sostegno della liquidità in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 05/2020

ELISABETTA APOSTOLICO

# PRESTAZIONI DI SERVIZI TRANSNAZIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA: APPLICABILE LA DIRETTIVA 96/71/CE

## Sintesi

*La Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. Essa si applica, infatti, a ogni prestazione di servizi transnazionale che implichi un distacco di lavoratori, quale che sia il settore economico interessato e mira ad una serie di obiettivi attinenti alla necessità di promuovere la prestazione di servizi transnazionale assicurando al contempo una concorrenza leale e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori (Corte di giustizia europea, sentenza 1° dicembre 2020, n. C-815/18).*

La Corte di giustizia europea, con sentenza 1° dicembre 2020, n. C-815/18, investita di una serie di questioni pregiudiziali vertenti essenzialmente sulle condizioni alle quali è consentito concludere che sussiste un distacco di lavoratori «nel territorio di uno Stato membro» nel settore dei trasporti internazionali su strada, ha osservato quanto segue.

**La direttiva 96/71/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 - la quale garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - deve essere interpretata nel senso che essa è **applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.**

L'osservazione secondo cui la direttiva 96/71 sia fondata su disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi senza che la sua base giuridica comporti, anche, disposizioni relative ai trasporti non può escludere dal suo ambito di applicazione le prestazioni di servizi transnazionali nel settore delle attività di trasporto su strada, in particolare, di merci.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che **un lavoratore che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada** - nell'ambito di un

contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato lavora abitualmente - è **un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi di tali disposizioni, qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con tale territorio. L'esistenza di un simile legame è determinata nell'ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.**

Nel caso di lavoratori mobili, quali gli autisti del trasporto internazionale su strada, assume altresì rilievo a tale scopo stabilire il grado di intensità del legame delle attività svolte da un simile lavoratore, nell'ambito della fornitura del servizio di trasporto al quale è stato assegnato, con il territorio di ciascuno Stato membro interessato. Lo stesso vale per la parte di tali attività nel complesso della prestazione di servizi di cui trattasi. Al riguardo, operazioni di carico o scarico di merci, di manutenzione o di pulizia dei veicoli di trasporto sono pertinenti, purché siano effettivamente compiute dall'autista interessato, e non da terzi.

Il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, che un'impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest'altro Stato membro, ai sensi della direttiva 96/71, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio. L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che **l'esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori**. A tale riguardo, occorre infatti rilevare che, essendo la qualità di lavoratore distaccato stabilita in funzione dell'esistenza di un legame sufficiente tra l'esecuzione del suo lavoro e il territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato nel cui territorio egli lavora abitualmente, l'esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, idonea a definire il grado di collegamento con il territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore interessato è inviato e, pertanto, a determinare se il legame tra l'esecuzione del lavoro da parte di quest'ultimo e tale territorio sia sufficiente per constatare la sussistenza di una situazione di distacco rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 96/71.

La direttiva 96/71 deve essere letta in combinato disposto con il regolamento n. 1072/2009. Ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 6, del regolamento n. 1072/2009, i trasporti di cabotaggio sono definiti come trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità di tale regolamento, e lo Stato membro ospitante è quello nel quale un trasportatore svolge la sua attività, diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore. Per quanto riguarda le condizioni alle quali i trasportatori non residenti possono effettuare trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante, l'articolo 8, paragrafo 2, del re-

golamento n. 1072/2009 prevede che tali trasportatori sono autorizzati a effettuare, nello Stato membro ospitante, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale verso tale Stato, entro sette giorni dall'ultimo scarico effettuato in questo stesso Stato durante il trasporto internazionale a destinazione del medesimo.

Dai tre punti precedenti risulta che **i trasporti di cabotaggio si svolgono interamente nel territorio dello Stato membro ospitante, circostanza che consente di ritenere che l'esecuzione del lavoro da parte dell'autista nell'ambito di simili operazioni presenti un legame sufficiente con tale territorio**. Ne consegue che un autista che effettua simili trasporti deve, in linea di principio, essere considerato distaccato nel territorio dello Stato membro ospitante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71.

La durata del trasporto di cabotaggio è un elemento irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

La Corte ricorda, infine, che, **nell'ipotesi di un distacco di lavoratori, gli Stati membri, in forza di questa stessa direttiva, provvedono affinché le imprese interessate garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio una serie di condizioni di lavoro e di occupazione fissate, in particolare, da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale**, vale a dire quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. **La questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile**. La Corte precisa, tuttavia, che tale nozione ricomprende anche un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma la cui osservanza condiziona, per le imprese che vi rientrano, la dispensa dall'applicare un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.

### Riferimenti normativi

Direttiva 96/71/CE  
Regolamento n. 1072/2009



CIRO BANCO

# DL RISTORI CONVERTITO: LA PROROGA DEGLI ACCONTI DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

## Sintesi

Con la Legge di conversione del cd. Decreto Ristori (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176) sono state riunite le disposizioni adottate con i diversi decreti ristori. Per quanto concerne le misure riguardanti la proroga del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap vengono sostanzialmente confermate le disposizioni adottate con i vari decreti-legge ristori.

## Proroga acconti imposte sui redditi e Irap (art. 13-quinquies)

La norma riproduce il contenuto dell'articolo 1 del "Decreto Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020) e stabilisce lo slittamento del termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, è confermata la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per i soggetti che non possiedono i requisiti per beneficiare della proroga al 30 aprile 2021.

La misura più favorevole, che fa slittare la scadenza al 30 aprile 2021, riguarda:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano attività d'impresa, arte o professione e che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, sommi-

nistrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell'Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa alla data del 26 novembre 2020;

- i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione alla data del 26 novembre 2020.

I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Proroga acconti di imposta soggetti ISA (art. 9-quinquies)

La norma riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 6 del "Decreto Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020) e stabilisce un ampliamento della platea dei beneficiari della proroga del versamento della seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP.

Il “Decreto Agosto” (art. 98 del D.L. n. 104/2020) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

La proroga è limitata a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’articolo 9-quinquies (come già previsto dal decreto ristoribis) stabilisce che per alcune attività economiche e professionali, soggette agli ISA, esercitate nelle cd. aree “zona rossa” o “zona arancione”, la proroga si applica a prescindere dal calo di fatturato. In particolare, i beneficiari della norma sono

i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:

- operanti nei settori economici individuati specificamente nell’Allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell’Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa;
- che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione.

I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### Allegato 1

Codice ATECO	Descrizione
493210	Trasporto con taxi
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi

562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400	Attività di proiezione cinematografica
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
855209	Altra formazione culturale
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110	Gestione di stadi
931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di club sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420	Stabilimenti termali
960905	Organizzazione di feste e cerimonie

493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011	Attività di fotoreporter
742019	Altre attività di riprese fotografiche
855100	Corsi sportivi e ricreativi
855201	Corsi di danza
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110	Attività delle lavanderie industriali
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
522130	Gestione di stazioni per autobus
931992	Attività delle guide alpine
743000	Traduzione e interpretariato
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi

**Allegato 2**

Codice ATECO	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

## Proroga versamento per errata applicazione del taglio Irap (art. 13-quinquies)

La norma riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 1 (comma 6) del "Decreto Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020). Si ricorda che il cd. "Decreto Agosto" (art. 42-bis del D.L. n. 104/2020), con riferimento alla sospensione del versamento dell'IRAP disposta dal cd. "Decreto Rilancio" (art. 24 del D.L. n. 34/2020), ha disciplinato il recupero dell'Irap non versata

in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", disponendo che il versamento fosse effettuato entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Il comma 6 dell'articolo 13-quinquies (come già previsto dal decreto ristori-quater) proroga il suddetto termine al 30 aprile 2021.

### Riferimenti normativi

Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 (Decreto Ristori-quater)  
 Decreto-Legge 09 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori-bis)  
 Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto Ristori)  
 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con modif. in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Decreto Agosto)  
 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)



PATRIZIO PETRICELLI

# RISTORI: CON LA LEGGE DI CONVERSIONE VENGONO ACCORPATI TUTTI I DECRETI

## Sintesi

Con la **L. n. 176/2020**, di conversione del D.L. n. 137/2020, vengono accorpate in un unico provvedimento tutte le misure di sostegno legate all'emergenza Covid-19 previste nei decreti Ristori emanati successivamente: decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020), decreto Ristori-ter (D.L. n. 154/2020), decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

I ristoranti sono contribuiti a fondo perduto erogati in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e svolgono come attività prevalente una delle seguenti attività classificate per codici Ateco:

493210 - Trasporto con taxi  
 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  
 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano  
 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA  
 551000 - Alberghi  
 552010 - Villaggi turistici  
 552020 - Ostelli della gioventù  
 552030 - Rifugi di montagna  
 552040 - Colonie marine e montane  
 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence  
 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  
 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  
 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  
 561011 - Ristorazione con somministrazione  
 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  
 561030 - Gelaterie e pasticcerie  
 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
 561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi  
 562100 - Catering per eventi, banqueting  
 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
 591400 - Attività di proiezione cinematografica  
 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport  
 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  
 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento  
 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca  
 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
 823000 - Organizzazione di convegni e fiere  
 855209 - Altra formazione culturale  
 900101 - Attività nel campo della recitazione  
 900109 - Altre rappresentazioni artistiche  
 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  
 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  
 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)  
 931110 - Gestione di stadi  
 931120 - Gestione di piscine  
 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti  
 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca  
 931200 - Attività di club sportivi  
 931300 - Gestione di palestre  
 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
 931999 - Altre attività sportive nca  
 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici  
 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili  
 932930 - Sale giochi e biliardi  
 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  
 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  
 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  
 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
 960420 - Stabilimenti termali  
 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie  
 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  
 503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)  
 619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point  
 742011 - Attività di fotoreporter  
 742019 - Altre attività di riprese fotografiche  
 855100 - Corsi sportivi e ricreativi  
 855201 - Corsi di danza  
 920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone  
 960110 - Attività delle lavanderie industriali  
 477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere  
 522130 - Gestione di stazioni per autobus  
 931992 - Attività delle guide alpine  
 743000 - Traduzione e interpretariato  
 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  
 910100 - Attività di biblioteche ed archivi  
 910200 - Attività di musei  
 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  
 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (al fine di determinare correttamente i predetti importi, deve farsi riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto rilancio (art. 25, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), il ristoro è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per coloro che invece non hanno fatto domanda del contributo del Decreto rilancio, il ristoro è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica (Agenzia entrate - provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439).

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto rilancio, come quota del contributo già erogato;
- per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del Decreto rilancio, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando una percentuale del 10% alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono di seguito riportate:

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%

551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%

931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio e sono in possesso dei requisiti di fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019), l'ammontare del contributo è determinato applicando le suddette percentuali agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 1, D.L. n. 137/2020, conv. con modif in L. n. 176/2020).

## Ristori per le zone arancioni e rosse

Il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% per quelle

attività, di seguito elencate, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (artt. 2, 3, D.P.C.M. 03 novembre 2020; art. 1, co. 14, D.L. n. 137/2020, conv. con modif in L. n. 176/2020):

561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

551000 - Alberghi

Previsto anche un contributo specifico per quelle attività commerciali e di servizi alla persona, di seguito elencate, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) (art. 1-bis, D.L. n. 137/2020, conv. con modif in L. n. 176/2020).

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%

47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

## Ristori per le attività produttive e per le attività nei centri commerciali

Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al D.P.C.M. 03 novembre 2020. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di apposita istanza (Agenzia entrate - provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439).

Per quelle attività prevalenti svolte all'interno dei centri commerciali e rientranti nel precedente elenco dei codici Ateco, il

contributo è determinato entro il 30% della percentuale prevista.

Se l'attività esercitata non dovesse rientrare tra quelle ammesse ai ristori, in tal caso il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa (art. 1, co. 14-bis, D.L. n. 137/2020, conv. con modif in L. n. 176/2020).

## Ristori per gli intermediari del commercio

Il contributo a fondo perduto è previsto anche per i seguenti operatori del commercio (art. 1-ter, D.L. n. 137/2020, conv. con modif in L. n. 176/2020):

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simil-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

#### Riferimenti normativi

D.L. n. 157/2020  
D.L. n. 154/2020  
D.L. n. 149/2020



#### SULL'ARGOMENTO

P. PETRICELLI, *Decreto Ristori-quater: contributi anche per gli intermediari del commercio in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 23/2020

P. PETRICELLI, *Decreto Ristor-bis: più destinatari per i contributi in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 22/2020

P. PETRICELLI, *Decreto Ristori: contributi per le imprese colpite dal nuovo lockdown in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 21/2020

CIRO BANCO

# RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRORI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

## Sintesi

L'Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti riguardanti il regime sanzionatorio applicabile per violazioni/errori commessi nella compilazione o nella trasmissione della dichiarazione dei redditi, fornendo chiarimenti sulla possibilità e le modalità di applicazione del ravvedimento operoso (Risoluzione 24 dicembre 2020, n. 82/E).



### Dichiarazione trasmessa in ritardo dall'intermediario

#### Quesito

In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ridotta alla metà ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?

#### Risposta

La norma sanzionatoria (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997) stabilisce che "salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà". Detta previsione:

- ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di "chiusura" del sistema che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore;
- è, di conseguenza, applicabile in via residuale, nelle sole ipotesi in cui non sussistano disposizioni volte a disciplinare il ritardo nella presentazione di dichiarazioni o denunce.

Nel caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del soggetto incaricato si applica la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro (di cui all'art. 7-bis, co. 1, D.Lgs. n. 241 del 1997).

Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta sanzione a carico dell'intermediario può essere ridotta alla metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.

La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta applicando l'istituto del ravvedimento operoso. In virtù del principio del favor rei sancito (art. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997), la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.

**Dichiarazione integrativa con riduzione del credito IRPEF compensato****Quesito**

Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo ommesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti ovvero la prima violazione assorbe la seconda?

**Risposta**

Nell'ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.

Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 471 del 1997), da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare, non deve essere ravveduta anche quella per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471 del 1997).

**Dichiarazione integrativa con maggior credito****Quesito**

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente ommessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, può essere considerata "a favore" del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente.

**Risposta**

Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E', invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.

In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione relativa al contenuto e alla documentazione della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. 471 del 1997).

Le stesse considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (presentazione del modello RLI e versamento dell'imposta sostitutiva) e l'integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente ommessi), non è dovuta alcuna sanzione.

**Eccedenza d'imposta in dichiarazione presentata oltre novanta giorni****Quesito**

Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omissa) emerga un'eccedenza d'imposta, quest'ultima può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l'istanza?

**Risposta**

Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso (art. 38, DPR n. 602 del 1973).

Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso, a seguito della comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate, è necessario attestarne l'esistenza contabile, mediante la produzione all'ufficio competente, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). La dimostrazione dell'esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito alle verifiche, qualora sia confermata l'esistenza contabile del credito, l'ufficio, anziché richiedere l'effettuazione del pagamento seguita da un'istanza di rimborso, potrà "scomputare" direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una "comunicazione definitiva" contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

**Dichiarazione presentata oltre novanta giorni con un credito e un debito****Quesito**

Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un'imposta a credito (IRPEF) e un'imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste?

**Risposta**

Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d'imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.

Il recupero dell'eccedenza a credito è infatti consentito previo riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'effettività sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.

**Omessa compilazione del Quadro RW****Quesiti**

- In caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la violazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento dell'IVIE e/o dell'IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento?
- Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all'estero per i quali è dovuta l'IVIE e/o l'IVAFE, ha presentato nei termini la dichiarazione dei redditi ma ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l'applicazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio (pari al 3 per cento - o al 6 per cento se l'immobile e/o l'investimento è in un paese black list - del valore indicato), eventualmente ridotta applicando il ravvedimento operoso, la sanzione relativa all'infedeltà dichiarativa dell'IVIE e/o dell'IVAFE è pari:
  - al 90 per cento;
  - deve essere maggiorata di 1/3;
  - deve essere raddoppiata qualora l'immobile e/o l'attività finanziaria siano detenuti in un paese black list?

**Risposta**

Qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, è consentita la compilazione e l'invio del solo frontespizio e del modulo RW anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, in tal caso sono applicabili le sanzioni, modulate in base alla data di presentazione del modulo RW. In particolare, se la presentazione del modulo RW avviene:

- entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari a 258 euro (art. 5, co. 2, ultimo periodo, D.L. n. 167 del 1990), nonché la sanzione per omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997) se la violazione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Non è, invece, dovuta la sanzione per infedele dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471 del 1997) poiché la violazione degli obblighi di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFA non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale;
- oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 471 del 1997), senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l'IVIE e l'IVAFA non derivano da "redditi" prodotti all'estero. È dovuta inoltre la sanzione per omessa dichiarazione dei beni all'estero (art. 5, co. 2, primo o secondo periodo, D.L. n. 167 del 1990). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Sono altresì dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

### Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 7-bis)  
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (artt. 1, 8, 13)  
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 3, 7, 13)  
 Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 2)  
 Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 (art. 5)



### Riferimenti di prassi

Nota INL n. 422 del 17 gennaio 2020



### SULL'ARGOMENTO

F. ESPOSITO, *INL: ulteriori indicazioni sulla "nuova" diffida accertativa in Pianeta Lavoro e Tributi n. 20/2020*

F. ESPOSITO, *Nuova" diffida accertativa: ulteriori indicazioni dell'INL in Pianeta Lavoro e Tributi n. 24/2020*

PATRIZIO PETRICELLI

# MILLEPROROGHE 2021: PROROGA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E DELL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS

## Sintesi

*L'art. 3, co. 5, 9 e 10, D.L. n. 183/2020 ha prorogato di un anno l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ed ha rinviato la partenza della lotteria degli scontrini.*

Il Milleproroghe 2021 ha posticipato di un anno, ossia al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, precedentemente fissato al 1° gennaio 2021.

Inoltre, viene rinviata la partenza della "lotteria degli scontrini" in precedenza prevista per il 1° gennaio 2021. Al riguardo, è disposto che l'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione svolte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).

## Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, ai sensi dell'art. 3, co 3 e 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, possono adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri utilizzando la procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria per tutti i corrispettivi giornalieri. I dati fiscali trasmessi al Sistema

tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati e i relativi limiti, anche temporali, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria deve essere assolto mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il Decreto Milleproroghe 2021 (art. 3, co. 5, D.L. n. 183/2020), ha però posticipato di un anno, ossia al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, precedentemente fissato al 1° gennaio 2021.

## Lotteria scontrini

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che

effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

La partecipazione all'estrazione a sorte è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elet-

tronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti suindicati che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto due novità importanti in merito all'estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi (art. 1 co. 1095, L. n. 178/2020):

- la partecipazione alla lotteria è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici;
- il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non più dall'Agenzia delle entrate.

Il Decreto Milleproroghe 2021 (art. 3, co. 9 e 10, D.L. n. 183/2020) ha rinviato invece la partenza della lotteria degli scontrini prevista per il 1° gennaio 2021. Al riguardo, è disposto che l'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione svolte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).

### Riferimenti normativi

L. n. 178/2020  
D.L. n. 183/2020  
D.Lgs. n. 127/2015  
D.Lgs. n. 17/2014



CIRO BANCO

# E-FATTURE: NUOVE REGOLE PER L'IMPOSTA DI BOLLO

## Sintesi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata, con efficacia dal 1° gennaio 2021 (**Decreto 4 dicembre 2020**).

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione: "Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2014".

L'imposta è assolta in modo virtuale e liquidata con cadenza trimestrale in relazione alle fatture emesse in ciascun trimestre solare.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono modificate le regole per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (cd. "e-fatture").

## Informativa dell'importo da pagare

L'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre è reso noto dall'Agenzia delle Entrate al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, in modalità telematica.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per l'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno.

Trimestre di riferimento	Termine informativa imposta dovuta
1° trimestre (Gennaio-Marzo)	15/05
2° trimestre (Aprile-Giugno)	20/09
3° trimestre (Luglio-Settembre)	15/11
4° trimestre (Ottobre-Dicembre)	15/02

## Integrazione e-fatture senza annotazione

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, per ciascun trimestre, l'integrazione delle fatture

che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

La comunicazione è effettuata in modalità telematica entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Se si ritiene che per le fatture integrate l'imposta non sia do-

vuta, è necessario effettuare la variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI nel secondo trimestre solare dell'anno, tale variazione dei dati comunicati

può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Trimestre di riferimento	Termine integrazione	Termine variazione
1° trimestre (Gennaio - Marzo)	15/04	30/04
2° trimestre (Aprile - Giugno)	15/07	10/09
3° trimestre (Luglio - Settembre)	15/10	31/10
4° trimestre (Ottobre - Dicembre)	15/01	31/01

## Termini di versamento

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

- per quelle emesse nel primo (Gennaio-Marzo), nel terzo (Luglio-Settembre) e nel quarto (Ottobre-Dicembre) trimestre solare dell'anno di riferimento, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per quelle emesse nel secondo trimestre solare (Aprile-Giugno), entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo tri-

mestre solare dell'anno (Gennaio-Marzo) non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due (Gennaio-Marzo e Aprile-Giugno) trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Trimestre di riferimento	Importo da versare	Scadenza
1° trimestre (Gennaio-Marzo)	Non superiore a 250 euro	30/09
	Superiore a 250 euro	31/05
1° trimestre (Gennaio-Marzo)	Non superiore a 250 euro	30/09
+ 2° trimestre (Aprile-Giugno)		
2° trimestre (Aprile-Giugno)	Qualsiasi importo	30/09
3° trimestre (Luglio-Settembre)	Qualsiasi importo	30/11
4° trimestre (Ottobre-Dicembre)	Qualsiasi importo	28/02

I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo sono automaticamente rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, co. 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011)

## Modalità di pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta può essere effettuato con le seguenti modalità:

- con addebito su conto corrente bancario o postale, attraverso l'apposito servizio presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata;
- tramite modello F24, con modalità telematiche.

In sede di compilazione del Modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 42/E del 2019):

- "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014";
- "2522" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014";
- "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014";
- "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014";
- "2525" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni";
- "2526" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - Interessi".

Tali codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Gli stessi codici tributo devono essere utilizzati qualora il versamento sia effettuato tramite modello "F24 Enti pubblici" (F24/EP), riportando nella sezione "Dettaglio Versamento" i seguenti dati:

- nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
- nel campo "codice tributo/causale", uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo "riferimento A", nessun valore;
- nel campo "riferimento B", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

## Versamenti tardivi, omessi o insufficienti

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versa-

mento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI, comunica l'irregolarità con modalità telematiche, invitando il contribuente alla regolarizzazione mediante il versamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;
- della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente in merito ai pagamenti dovuti.

La sanzione su cui applicare la riduzione pari ad un terzo, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- ad un importo pari ad un 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento. (Agenzia delle Entrate - Risposta 10 dicembre 2020, n. 14).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l'Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l'imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, e degli interessi.

La sanzione è ravvedibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tuttavia, il ravvedimento operoso è inibito dalla comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare.

La misura della sanzione su cui applicare le riduzioni previste dal ravvedimento operoso va individuata con gli stessi criteri evidenziati in precedenza in caso di regolarizzazione. (Agenzia delle Entrate - Risposta 10 dicembre 2020, n. 14).

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 04 dicembre 2020  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 17 giugno 2014



**Riferimenti di prassi**

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 09 aprile 2019, n. 42/E

Agenzia delle Entrate - Risposta consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14

**SULL'ARGOMENTO**

C. BANCO, *E-Fatture: scadenze e modalità di versamento dell'imposta di bollo* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 08/2020

P. PETRICELLI, *E-fattura: codici tributo F24 per versare l'imposta di bollo* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 08/2019

---

# SPECIALE

## LEGGE DI BILANCIO 2021

**AMMORTIZZATORI SOCIALI PER PERIODI POST 31 DICEMBRE 2020 ED ESONERO PER I DATORI CHE NON LI UTILIZZANO**

ANTONIO BUONAGURA

**PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI**

FRANCESCA ESPOSITO

**ISCRO, LA MISURA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I PROFESSIONISTI SENZA CASSA**

ANTONIO BUONAGURA

**ASSUNZIONI AGEVOLATE DI DONNE, SOSTEGNO AL RIENTRO AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDO DI PATERNITÀ**

FRANCESCA ESPOSITO

**CAREGIVER FAMILIARE E "GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI"**

ELISABETTA APOSTOLICO

**FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FEMMINILE E PER IL SOSTEGNO DELLA PARITÀ SALARIALE DI GENERE**

FRANCESCA ESPOSITO

**LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

DANIELA NANNOLA - PATRIZIO PETRICELLI

**CHIARIMENTI PER I LAVORATORI IMPATRIATI E LE NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021**

PATRIZIO PETRICELLI

**LEGGE DI BILANCIO 2021: SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE DELLO SPORT**

CIRO BANCO

**I CREDITI D'IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021**

PATRIZIO PETRICELLI

**LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGA DEL SUPERBONUS 110%**

ANNA RUSSO

**LEGGE DI BILANCIO 2021: ESTESO IL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI**

ANNA RUSSO

**LEGGE DI BILANCIO 2021: ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI**

CIRO BANCO

**NOVITÀ E DIFFERIMENTO PER LA PLASTIC TAX E LA SUGAR TAX**

PATRIZIO PETRICELLI

**LEGGE DI BILANCIO 2021: ESENZIONI IMU**

DANIELA NANNOLA

**ESTEROMETRO, LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ILCCI**

PATRIZIO PETRICELLI

**LE NOVITÀ "IVA" PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021**

PATRIZIO PETRICELLI

ANTONIO BUONAGURA

# AMMORTIZZATORI SOCIALI PER PERIODI POST 31 DICEMBRE 2020 ED ESONERO PER I DATORI CHE NON LI UTILIZZANO

## Sintesi

La Legge di Bilancio rifinanzia per il 2021 il trattamento di integrazione salariale, l'assegno ordinario e la cig in deroga per causale COVID-19, per periodi di 12 settimane e senza pagamento del contributo addizionale. Anche la CISOA viene estesa per l'anno in corso, per una durata ulteriore di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (art. 1, commi 300 e ss., L. 30 dicembre 2020, n. 178).

## Ammortizzatori sociali per causale COVID-19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cig in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate, per la CIGO, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre per assegno ordinario e CIGD, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati (art. 12, D.L. 28 ottobre 2020,

n. 137), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Il trattamento è riconosciuto anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se tale ul-

tima data è posteriore a quella come sopra individuata. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il trattamento di CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoltori), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (art. 8, L. 8 agosto 1972, n. 457), per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (art. 1, co. 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui

ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (art. 8, L. 8 agosto 1972, n. 457).

## Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è rico-

nosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per cui esso è soggetto alle condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, ovvero:

- di importo non superiore a 800.000,00 euro, per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019,

ovvero concessi a microimprese o piccole imprese che pur risultando già in difficoltà alla predetta data, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

- concesso entro il 30 giugno 2021;
- non concesso a soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e che ancora non abbiano provveduto alla restituzione (c.d. clausola Deggendorf).

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 12, co. 14, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

### Riferimenti normativi

art. 12, co. 14, D.L. n. 137/2020  
 artt. 1, co. 8, e 3, D.L. n. 104/2020  
 artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020  
 art. 8, L. n. 457/1972



FRANCESCA ESPOSITO

# PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

## Sintesi

Tra le altre misure introdotte dalla Legge di stabilità 2021: il rinnovo e la proroga del contratto a termine senza causali, il blocco dei licenziamenti, interventi per i lavoratori autonomi della Gestione Separata.

## Contratti a tempo determinato (art. 1, co. 279)

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo

determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Si ricorda che, dal 19 maggio 2020, per far fronte al riavvio delle attività lavorative in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prevista la possibilità di prorogare o rinnovare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (art. 93, D.L. n. 34/2020, conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77). Tale possibilità è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2020 (art. 93, co. 1, D.L. n. 34/2020, come modif. dall'art. 8, D.L. n. 104/2020).

In ragione della formulazione letterale della norma, è ammissibile, altresì, la deroga al numero massimo di proroghe. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, è comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi.

In ogni caso, poiché la disposizione contenuta nell'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 è "sostitutiva" della disciplina previgente, una nuova proroga è consentita anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato già prorogato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi (cfr. INL, n. 713/2020).



## Blocco dei licenziamenti (art. 1, co. 309-311)

Fino al 31 marzo 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamen-

to collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223), e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia

riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Altresì, fino alla medesima data:

- resta preclusa al datore di lavoro, indi-

pendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604);

- restano sospese le procedure in corso di licenziamento individuale, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento della stessa, presso i datori di lavoro aventi il requi-

sito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300 (art. 7, L. n. 604/1966).

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività,

nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Cod. Civ.),

- o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

## SULL'ARGOMENTO

A. BUONAGURA, *Contratto a termine, i chiarimenti dell'Ispektorato su proroghe e rinnovi nel periodo emergenziale in Pianeta Lavoro e Tributi n. 18/2020*

## Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 81/2015  
L. n. 223/1991  
L. n. 300/1970  
L. n. 604/1966



ANTONIO BUONAGURA

# ISCRO, LA MISURA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I PROFESSIONISTI SENZA CASSA

## Sintesi

*Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 1, commi da 386 a 401, L. n. 178/2020).*

L'indennità in parola è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Il requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019). Il requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati

rispetto all'anno precedente;

- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate. L'importo, non può in ogni caso, non superare il limite di 800,00 euro mensili e non può essere inferiore a 250,00 euro mensili; tali limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Essa spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità, non comportando accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura, è disposto un aumento dell'aliquota della Gestione separata per i professionisti senza Cassa non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionati, nelle seguenti misure:

- 0,26 punti percentuali nel 2021;
- 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Aliquota complessiva		
Dal 1° gennaio 2021	Dal 1° gennaio 2022	Dal 1° gennaio 2023
25,98%	26,49%	27,00%

Tale contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (art. 53, co. 1, D.P.R. n. 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

**Riferimenti normativi**

D.L. n. 4/2019



FRANCESCA ESPOSITO

# ASSUNZIONI AGEVOLATE DI DONNE, SOSTEGNO AL RIENTRO AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDO DI PATERNITÀ

## Sintesi

È stata pubblicata nella GU n. 322 del 30 dicembre scorso, la **Legge 30 dicembre 2020, n. 178**, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Tra le misure in materia di lavoro: esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne, sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri, ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud", estensione a 10 giorni del congedo obbligatorio per il padre lavoratore.

## Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (art. 1, co. 10-19)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l'**esonero contributivo nella misura del 100%**, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero in parola, ferme restando le condizioni previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità

produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'agevolazione è riconosciuta nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contrat-

to di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (articolo 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

## Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (art. 1, co. 23-26)

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi

di cura della famiglia, il Fondo per le politiche della famiglia (art. 19, comma 1, DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Nel modificare l'articolo 4, comma 24, lettera a), della L. 28 giugno 2012, n. 92, la legge di bilancio ha disposto che, il padre lavoratore dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, **anche in caso di morte perinatale**.

### **Misure a favore del lavoro giornalistico (art. 1, co. 29-32)**

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione.

L'INPGI invia al Ministero del lavoro, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

### **Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (art. 1, co. 161)**

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, de-

terminati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

### **Ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud" (art. 1, co. 170)**

**Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima** per l'accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (art. 1, co. 291)**

È ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

### **Contratto di espansione interprofessionale (art. 1, co. 349)**

Implementato il finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un

impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

### **Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto (art. 1, co. 356-358)**

Riconosciuta una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

### **Congedo obbligatorio di paternità (art. 1, co. 363)**

**Incrementata a 10 giorni** la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

### **Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (art. 1, co. 481)**

**Sono estese fino al 28 febbraio 2021** le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

**Riferimenti normativi**

DL n. 18/2020, conv., con modif., in L. n. 27/2020

D.Lgs. n. 150/2015

L. n. 92/2012

Art. 19, co. 1, DL n. 223/2006, conv., con modif., in L. n. 248/2006

ELISABETTA APOSTOLICO

# CAREGIVER FAMILIARE E “GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI”

## Sintesi

*Il comma 334 della L. n. 178/2020 istituisce presso il Ministero del Lavoro uno specifico fondo, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare. Il comma 324 istituisce, invece, nei limiti delle risorse previste, un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro.*

## Caregiver familiare

Ai sensi del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con riferimento a tale figura, il **comma 334** della legge di bilancio **istituisce** nello stato di previsione del Ministero del lavoro **un fondo**, con una dotazione

di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, **destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.**

## “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”

Per favorire la transizione occupazionale attraverso il potenziamento delle politiche attive del lavoro e sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, **è istituito** un fondo denominato “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU”, con una dotazione di 500 milioni di euro

nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui sopra, è istituito - secondo il **comma 324** della L. n. 178/2020 - **un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), ovvero un programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro**, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale in questione. Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individueranno le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia

di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è

riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi:

- collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

FRANCESCA ESPOSITO

# FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FEMMINILE E PER IL SOSTEGNO DELLA PARITÀ SALARIALE DI GENERE

## Sintesi

Tra gli interventi in materia di lavoro, la Legge di Bilancio 2021 ha altresì previsto l'istituzione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, nonché di quello per il sostegno delle associazioni del Terzo settore.

## Fondo a sostegno dell'impresa femminile (commi 97-117)

È istituito il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile" finalizzato alla promozione e al sostegno dell'avvio e del rafforzamento dell'imprenditoria femminile, della diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile, nonché a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare, il Fondo sostiene:

- interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia. Nel dettaglio, tali interventi possono consistere in: contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate

da donne disoccupate di qualsiasi età; finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi; percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

- programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale. Detti

interventi possono consistere nelle seguenti azioni: iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università; iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale; azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi in parola.

**Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di**

## **componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)**

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese. Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

## **Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)**

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

## **Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)**

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 178/2020 in parola, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

## **Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)**

Sono destinatarie delle risorse del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

- rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui sopra.

### Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 117/2017



DANIELA NANNOLA - PATRIZIO PETRICELLI

# LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

## Sintesi

La Legge di Bilancio 2021 ha anticipato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 1, co. 1098 e 1099, L. n. 178/2020). A fronte di tali novità, l'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento n. 4887 dell'8 gennaio 2021** ha modificato le date relative al credito d'imposta indicate nel provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 e con la **risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021** ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d'imposta.

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, l'art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento

dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta viene previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:

- attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR.

In riferimento alle attività di impresa, arte o professione, deve trattarsi:

- degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- delle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- degli enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- delle persone fisiche e delle associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

La Legge di Bilancio 2021 ha anticipato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (anziché il 31 dicembre 2021) il termine entro cui utilizzare in compensazione il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

I beneficiari del credito possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

## Modifiche al precedente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l'altro:

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell'utilizzo diretto dell'agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, per il credito d'imposta di cui trattasi:

- è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021;
- è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.

Al riguardo, l'articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno stabilito che:

- il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;

- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Tanto premesso, visto quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il nuovo provvedimento n. 4887 dell'8 gennaio 2021 sono state apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il provvedimento medesimo.

La data del «30 novembre 2021» è stata sostituita con quella del «31 maggio 2021» e quella del «31 dicembre 2021» con quella del «30 giugno 2021».

## Istituzione del codice tributo

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021; per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro; il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2021; e, ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:

- "6918" denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2021".

**Riferimenti normativi**

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77  
AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854

**SULL'ARGOMENTO** 

P. PETRICELLI, *Decreto Ristori-quater: contributi anche per gli intermediari del commercio* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 23/2020

P. PETRICELLI, A. Russo, *Linee guida sui crediti d'imposta per le spese di sanificazione, acquisto DPI e adeguamento degli ambienti di lavoro* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 14/2020

P. PETRICELLI, *DL Rilancio: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 10/2020

PATRIZIO PETRICELLI

# CHIARIMENTI PER I LAVORATORI IMPATRIATI E LE NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

## Sintesi

L'Agenzia delle Entrate con la **circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E** ha fornito gli ultimi chiarimenti dell'anno 2020 sul regime dei lavoratori impatriati e subito dopo la Legge di Bilancio 2021 ha esteso, a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019 beneficia del regime, la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del trattamento agevolato (**art. 1, co. 50, L. 30 dicembre 2020, n. 178**).

Il nuovo regime dei lavoratori impatriati introdotto dal Decreto crescita 2019 e previsto a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/2015, sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019) è stato già anticipato a partire dal periodo d'imposta 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019, e a fronte della sua applicazione, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare. Ai fini dell'agevolazione è necessario che:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
- i lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa viene prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Riguardo al suddetto regime, nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 33/2020) viene chiarito che:

- il regime di favore si applica anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell'agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 30% del reddito prodotto in Italia). Tuttavia, i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo controesodo;
- ciò che rileva, ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore, è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio. Deve quin-

di considerarsi la nozione civilistica di "residenza", che potrebbe, dunque, non coincidere con il luogo di lavoro;

- la sanatoria prevista per i cittadini italiani non iscritti all'AIRE trova applicazione anche nelle ipotesi di insufficiente iscrizione all'AIRE (ovvero per meno di due periodi di imposta) e anche nei confronti del cittadino straniero che non si sia cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in Italia (e che non avrebbe potuto iscriversi all'AIRE in quanto straniero), ma sia in grado di provare la residenza all'estero sulla base delle disposizioni contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia;
- è escluso dal regime agevolato il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria i cui soci sono esclusivamente persone fisiche;
- con riferimento alle modalità di fruizione dell'agevolazione, nelle ipotesi in cui il lavoratore impatriato non abbia

formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro, nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né abbia provveduto a darne evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è precluso. Nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con detassazione del reddito nella misura in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia;

- per accedere al regime agevolato non è necessario presentare un'apposita istanza di interpello probatorio (art. 11, co. 1, lett. b), L. n. 212/2000) al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime;
- ai fini dell'estensione dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio, i presupposti richiesti dalla norma devono venire a esistenza entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione, ossia:
  - a) i figli minori o a carico (anche in affido preadottivo, o i tre figli) devono essere nati entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali relativamente all'ulteriore quinquennio. Nell'ipotesi in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, gli stessi devono trasferire la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione;
  - b) l'acquisto dell'unità immobiliare successivamente al rientro deve es-

sere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). L'acquisto può essere effettuato solo a titolo oneroso e per l'intera proprietà (100%). Al riguardo, non rileva l'acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto.

### Contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero

I soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

Tuttavia, è possibile valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Ciò si può verificare, ad esempio, nella ipotesi in cui:

- il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, le peculiari condizioni di rientro dall'estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma, non precludono al lavoratore in posizione di distacco l'accesso al beneficio.

Pertanto, non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costitui-

sca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l'assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.

Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.

### Lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale

L'applicazione del regime agevolativo richiede che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Pertanto, in caso di lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale, per integrare il requisito dell'attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano è necessario che l'attività lavorativa sia svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno. Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere, invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

Il lavoratore, qualora non rispetti il predetto requisito temporale, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del beneficio sul reddito prodotto nel territorio dello Stato per tale periodo di imposta, che sarà quindi ordinariamente assoggettato a tassazione sull'intera base imponibile.

Qualora l'attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia, i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro prestata in trasferta all'estero, naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta.

Restano esclusi, invece, dal regime agevolativo i redditi prodotti all'estero.

### Conseguimento del titolo dopo il periodo di ventiquattro mesi

In relazione al requisito relativo all'attività di studio o lavoro svolta all'estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non si deve necessariamente fare riferimento all'attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato abbia svolto all'estero un'attività di lavoro per un periodo minimo e ininterrotto di almeno ventiquattro mesi o, in caso di attività di studio, che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi durata di almeno due anni accademici.

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, l'impatriato può accedere al beneficio anche nell'ipotesi in cui il mero conseguimento del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del suddetto periodo di ventiquattro mesi (ovvero dei due anni accademici).

Ad esempio, un impatriato, residente all'estero dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019, frequenta un corso di studi post lauream avente durata biennale che termina il 31 dicembre 2019. Il relativo titolo di studio viene conseguito nel mese di febbraio 2020, in data successiva al suo rientro in Italia (15 gennaio 2020). In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa, lo stesso potrà beneficiare del regime di esenzione a decorrere dal periodo di imposta 2020.

### Funzionari ed agenti dell'unione europea

Trova applicazione l'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per cui i funzionari e gli agenti dell'unione europea sono considerati fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell'iscrizione all'Aire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l'accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti

richiesti dalla norma, deve considerarsi sempre precluso.

### Datore di lavoro non residente

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Analogamente, nell'ipotesi in cui gli impatriati, precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, vengano a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro, possono accedere al regime fiscale, non essendoci preclusioni in tal senso.

Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall'Italia, ove esistente, o ai sensi dell'articolo 162 del TUIR.

In tal caso, il regime non si estende al reddito d'impresa imputabile al datore di lavoro estero, che sarà, pertanto, assoggettato a tassazione ordinaria.

### Diritti d'autore

L'articolo 53 del TUIR, rubricato "Redditi di Lavoro autonomo", elenca in modo tassativo alcune attività che, pur derivanti da fattispecie reddituali eterogenee, presentano i caratteri della sostanziale autonomia nello svolgimento dell'attività e la natura intellettuale o comunque legata a capacità personali della medesima attività, che danno luogo agli altri redditi di lavoro autonomo, tra i quali vi sono i c.d. "diritti di autore".

Si tratta, nello specifico, dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo

industriale, commerciale o scientifico.

Tali redditi sono configurabili come redditi di lavoro autonomo se l'utilizzazione economica dell'opera, sia effettuata dall'autore o inventore (diversamente rientrano nei redditi diversi, se sono conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale).

Per tanto, i diritti d'autore sono agevolabili se derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

### Redditi soggetti all'aliquota addizionale

L'art. 33, D.L. n. 78/2010 ha introdotto un'aliquota addizionale del 10% applicata al momento della erogazione dal sostituto d'imposta, sui compensi variabili che eccedono la parte fissa della retribuzione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus o stock option.

Detta misura, pertanto, si configura come un prelievo d'imposta indipendente dall'IRPEF, anche se ne mutua la disciplina per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria, l'addizionale:

- non concorre all'importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d'imposta;
- non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero.

Pertanto, tenuto conto che ai fini dell'applicazione del regime oggetto di agevolazione sono i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR, i redditi assoggettati alla tassazione

aggiuntiva del 10% non possano godere delle misure agevolative previste per i lavoratori impatriati.

### Emolumenti variabili percepiti nel periodo di imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia, riferibili a periodi di imposta in cui l'impatriato era residente all'estero

Il regime degli impatriati non può trovare applicazione con riferimento agli emolumenti percepiti nei periodi d'imposta in cui l'impatriato ha acquisito la residenza fiscale in Italia, ma che si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in periodi d'imposta precedenti al rientro, durante i quali è fiscalmente residente all'estero.

Indipendentemente dal luogo in cui la prestazione lavorativa è stata resa nei periodi di imposta antecedenti il rimpatrio, ciò che rileva è la ratio della norma di favore volta ad agevolare i redditi prodotti in Italia successivamente al rientro nel territorio dello Stato.

In ogni caso, in base al criterio ordinario di tassazione su base mondiale in virtù della residenza fiscale nel territorio dello Stato, tutti gli emolumenti variabili, percepiti nei periodi d'imposta in cui l'impatriato è fiscalmente residente in Italia, sono qui soggetti ad imposizione, ancorché gli stessi si riferiscano a prestazioni lavorative svolte mentre lo stesso era residente all'estero.

Tali emolumenti, pertanto, sono assoggettati a imposizione ordinaria in Italia, senza fruire dell'agevolazione, fatta salva la concessione del credito per le imposte pagate all'estero, per risolvere l'eventuale doppia imposizione (art. 165, D.P.R. n. 917/1986).

### Bonus maturato nell'ultimo anno di fruizione del regime agevolato degli impatriati ma percepito in annualità successive

Le remunerazioni sotto forma di bonus annuale sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente; tali red-

diti sono costituiti, oltre che dalle somme, anche da i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro (artt. 49, 51, D.P.R. n. 917/1986).

Al riguardo, considerato che per il reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa, in base al quale detto reddito assume rilevanza fiscale al momento della percezione dei compensi, siano essi in denaro o in natura, ne consegue che qualora il suddetto bonus venga erogato in un periodo di imposta in cui l'impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie, e non potrà di conseguenza godere del citato regime agevolato *ratione temporis*.

### Luogo e momento di trasferimento della residenza in Italia

Nell'ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia iscrivendosi presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma non potrà godere della detassazione pari al 90% del reddito, neanche nell'ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle regioni del centro-sud Italia. Ciò che rileva ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio. Ne consegue che, in detta ipotesi il contribuente non potrà godere della tassazione agevolata del solo 10% del reddito.

### Incompatibilità tra il regime forfetario e quello degli impatriati

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario (optando per la fuoriuscita da tale regime naturale).

### Cittadini stranieri

Tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame, a prescindere quindi dalla sussistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

### Contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita

Con riferimento all'aspettativa non retribuita, si fa presente che la stessa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi, se goduta in modo frazionato, già determinati dall'inizio della sospensione stessa.

Nel periodo di sospensione il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro e, di regola, il rientro avviene in continuità con la precedente posizione lavorativa assunta prima dell'espatrio, con la conseguenza che il contribuente viene reintegrato con lo stesso inquadramento professionale ed alle medesime condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

In considerazione dei meri effetti sospensivi che l'istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, il rientro in Italia al termine del periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro sospeso durante tale periodo, non sia con il regime di favore per i lavoratori impatriati, in quanto la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro si pone in continuità con quella precedente al trasferimento all'estero, in considerazione del medesimo datore di lavoro e delle medesime condizioni contrattuali, e pertanto, per i contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita è precluso l'accesso al regime fiscale.

### Le novità della Legge di Bilancio 2021

La nuova Legge di Bilancio ha previsto che alle persone iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e ai cittadini degli Stati membri UE, esclusi gli sportivi professionisti, che hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati, è riconosciuta la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per ulteriore cinque anni del regime di favore, previo versamento (art. 1, co. 50, L. 30 dicembre 2020, n. 178):

- di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento

dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidopreadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);

- di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidopreadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 34/2019  
D.Lgs. n. 147/2015



**SULL'ARGOMENTO** 

P. PETRICELLI, *Ultimi chiarimenti sul regime speciale dei "lavoratori impatriati"* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 24/2019

D. NANNOLA, *Regime speciale per lavoratori impatriati: il Fisco risponde* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 23/2019

A. Russo, *Regime impatriati: le novità del D.L. Crescita* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 14/2019

A. Russo, *"Lavoratori impatriati": chiarimenti sulla residenza fiscale all'estero* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 14/2018

C. BANCO, *Regime agevolato lavoratori impatriati: rimborso imposte 2016* in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 09/2018

CIRO BANCO

# LEGGE DI BILANCIO 2021: SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE DELLO SPORT

## Sintesi

*In considerazione delle perduranti restrizioni al settore dello sport imposte dall'attuale situazione di epidemia da Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 (approvata con Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito, in favore di soggetti operanti nel settore dello sport, la sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza a gennaio e febbraio 2021 (art. 1, co. 36-37, L. n. 178/2020).*

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- termini relativi ai versamenti delle

imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021; o in alternativa
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda le competizioni sportive interessate, si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 ha stabilito che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(...);

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui

alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

- f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi

dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la

partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione d'ingresso, e verificato dal vettore. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

### Riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, co. 36-37)  
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020



PATRIZIO PETRICELLI

# I CREDITI D'IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

## Sintesi

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è intervenuta in materia di credito d'imposta e di seguito si illustrano le principali novità.

### Bonus chef (commi da 117 a 123)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 52210, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

### E-commerce delle imprese agricole (comma 131)

Viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, per le annualità dal 2021 al 2023, il credito d'imposta del 40% a sostegno del made in Italy, per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico.

### Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (commi 171, 172, 185, 186 e 187)

Il bonus in favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi e il bonus per le attività R&S, (inclusi i progetti in materia di Covid-19) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia vengono prorogati di ulteriori due anni (2021 e 2022).

### Piani individuali di risparmio (commi da 219 a 226)

Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni

e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e si applica in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

### **Bonus quotazione Pmi (comma 230)**

Il credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei (pari al 50% dei costi con un tetto di 500mila euro) resta in vigore anche per il 2021

### **Promozione delle competenze manageriali (commi da 536 a 539)**

Per gli anni 2022 e 2023, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un credito d'imposta fino al 100% per le piccole

e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Al fine di identificare tali soggetti, all'interno della sezione di attività economica 85 "Istruzione" del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 "Istruzione post-universitaria; formazione manageriale, master post-lauream, master executive".

### **Tax credit cinema (commi 583 e 584)**

Vengono assegnate ulteriori risorse al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per innalzare le aliquote massime del credito d'imposta riconosciuto a imprese di produzione, distribuzione, produzione esecutiva e postproduzione.

### **Tax credit affitti (comma 602)**

Per agenzie di viaggio e tour operator, viene esteso al 30 aprile 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio.

### **Crediti d'imposta per la filiera della stampa (commi 608, 609 e 610)**

Prorogati per gli anni 2021 e 2022:

- il credito d'imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online ("bonus pubblicità");
- il "tax credit per le edicole" in favore dei rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
- il credito d'imposta per le testate edite in formato digitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga.

## **Bonus investimenti, ricerca e sviluppo e formazione 4.0 (commi da 1051 a 1063, 1064, lett. da a) a h) e i), l))**

L'art. 1, co. 1051, della Legge di Bilancio 2021 prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e in tal senso l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 ha istituito i seguenti codici tributo:

- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario",

## Approfondimento

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Inoltre, vengono confermati fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e il credito d’imposta per la formazione 4.0,

con ammissione al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

### **Bonus acqua potabile (commi 1087, 1088 e 1089)**

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

#### **Riferimenti di prassi**

Agenzia Entrate - risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3



ANNA RUSSO

# LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGA DEL SUPERBONUS 110%

## Sintesi

*I commi da 66 a 75 della legge n. 178/2020 modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.*

## La disciplina del DL Rilancio

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

Gli interventi a cui si applica la detrazione sono:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;

- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus);

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cd. decreto Agosto.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria,

per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. L'articolo 121 sempre del decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e interme-

diari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

## Le modifiche della Legge di bilancio 2021

Numerose sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 alla disciplina del Superbonus. In particolare, è disposto quanto segue:

- è prorogata l'applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici (lettera f)), effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (comma 66, lettera a) numero 1, e lettera f));
- gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66, lettera a) numero 2);
- ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce quando un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (comma 66, lettera b)):
  - impianti per l'approvvigionamento idrico;
  - impianti per il gas;
  - impianti per l'energia elettrica;
  - impianto di climatizzazione invernale;
- sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (lettera a) del comma 1 articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A (comma 66, lettera c));
- la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni (comma 66, lettera d));
- è prorogata l'applicazione della detrazione per gli istituti autonomi case popolari (IACP) che possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo) (comma 66, lettera e));
- è stabilito che l'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020) (comma 66, lettera g));
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (comma 66, lettera h).
- la detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (comma 66, lettera i));
- per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 e sempre che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
  - 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  - 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  - 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
 L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare (comma 66, lettera l));
- è prorogata ulteriormente per alcuni soggetti la data per avvalersi dell'agevolazione fiscale (comma 66, lettera m)):
  - per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  - per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche

- per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 66, lettera n));
  - le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi (comma 9-bis dell'articolo 119) a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (comma 66, lettera p);
  - l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137), purché questa:
    - non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    - preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
    - garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
 In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività richiamate con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (comma 66, lettera q);
  - per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" (comma 66, lettera r));
  - le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 (comma 67).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 6 giugno 2013, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (comma 68).

L'efficacia delle proroghe di cui sopra resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto (comma 74).

### Superbonus: i chiarimenti e le risposte del Fisco

Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce, in materia di Superbonus 110%, ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Inoltre, spiega le modifiche introdotte all'agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

In relazione alle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020, l'Agenzia riepiloga le recenti modifiche al Superbonus per semplificarlo e renderlo più fruibile. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall'esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l'aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. Inoltre, chiarisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. "sconto in fattura", in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

Nella circolare n. 30/E del 2020 l'Agenzia, poi, chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio: all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione; all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

In merito agli interventi trainanti, viene chiarito che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l'Agenzia chiarisce che l'installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

Infine, in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, l'Agenzia spiega che le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l'intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l'edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

### Superbonus: istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 28 dicembre 2020, n. 83/E, in materia di Superbonus, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attivi dal 1° gennaio 2021.

Al sensi dell'art. 121, co. 1, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di:

- 1) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co. 1, lettere a) e b), TUIR);
- 2) efficienza energetica (c.d. ecobonus - art. 14, D.L. n. 63/2013 e c.d. superbonus - art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020);
- 3) adozione di misure antisismiche (c.d. sismabonus - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e c.d. superbonus - art. 119, co. 4, D.L. n. 34/2020);
- 4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate - art. 1, commi 219 e 220, L. n. 160/2019);
- 5) installazione di impianti fotovoltaici (c.d. superbonus - art. 16-bis, co. 1, lett. h), TUIR e art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020);
- 6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. superbonus - art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, co. 8, D.L. n. 34/2020),

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita dal beneficiario originario.

I crediti d'imposta sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (cinque o dieci quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

Alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti.

Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "6921" denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";

- "6922" denominato "ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
- "6923" denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
- "6924" denominato "COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
- "6925" denominato "BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020";
- "6926" denominato "RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti dell'8 agosto e del 12 ottobre 2020.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l'esercizio dell'opzione, utilizzando le funzionalità della "piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato "AAAA". Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2021"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022" e così via.

## Riferimenti normativi

### AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 08 agosto 2020, n. 283847

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi

### DECRETO-LEGGE 04 giugno 2013, n. 63 conv. con modif. in legge 3 agosto 2013, n. 90

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

### DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

### LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di bilancio 2020)



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 06 agosto 2020**

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 06 agosto 2020**

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus

**Riferimenti di prassi****AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 08 luglio 2020, n. 19/E**

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità

**AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 08 agosto 2020, n. 24/E**

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Primi chiarimenti

**AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E**

Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

**AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E**

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) - Risposte a quesiti

**AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E**

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

**SULL'ARGOMENTO**

A. Russo, "DL Rilancio": ecobonus e sismabonus al 110% in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 10/2020

A. Russo, "Conversione DL Rilancio: ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici" in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 15/2020

A. Russo, "Superbonus e Sismabonus 110%: i decreti attuativi e i chiarimenti del Fisco" in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 16/2020

A. Russo, "Superbonus 110%: precisazioni dalle Entrate" in *Pianeta Lavoro e Tributi* n. 19/2020

ANNA RUSSO

# LEGGE DI BILANCIO 2021: ESTESO IL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

## Sintesi

Esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator (art. 1, commi 602-604, L. n. 178/2020).

## La disciplina introdotta dal Decreto Rilancio

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda).

## Le modifiche del Decreto Ristori

Ai sensi dell'art. 8, D.L. n. 137/2020, per le imprese, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande,

del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi. A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  - 30% dei canoni per affitto d'azienda.
- L'art. 8-bis, introdotto in sede di conver-

sione, riproduce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori bis). Pertanto, attribuisce il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 8 sopra menzionato, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. Zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute.

## Le modifiche della Legge di bilancio 2021

Il comma 602, dell'art. 1, della legge di bilancio 2021 estende il credito d'impo-

sta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dall'art. 28 del decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Il successivo comma 603 rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.

Infine, il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto in ragione dell'attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.

### Riferimenti normativi

#### AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 01 luglio 2020, n. 250739

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

#### AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Approvazione del nuovo modello di comunicazione

#### DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

#### DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

#### DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»





### Riferimenti di prassi

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 06 giugno 2020, n. 14/E**

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

### SULL'ARGOMENTO

A. Russo, *Crediti d'imposta botteghe/negozi e locazioni: il nuovo modello per la cessione in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 24/2020

A. Russo, *Credito d'imposta sugli affitti commerciali in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 22/2020

A. Russo, *Decreto "Ristori": esteso il credito d'imposta sugli affitti in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 21/2020

A. Russo, *Crediti d'imposta botteghe/negozi e locazioni: il nuovo modello per la cessione in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 15/2020

A. Russo, *Crediti d'imposta botteghe/negozi e locazioni: il modello e le istruzioni in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 13/2020

D. NANNOLA, *Emergenza Covid-19: Bonus locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 12/2020

A. Russo, *Agevolazioni per gli affitti ad uso non abitativo ed esenzione prima rata IMU per il settore turistico in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 10/2020

CIRO BANCO

# LEGGE DI BILANCIO 2021: ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI

## Sintesi

Con la Legge di Bilancio 2021, approvata con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata confermata in modo strutturale l'ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente superiore a 28 mila euro percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 1, co. 8).

Nell'ambito delle misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente adottate col Decreto Legge n. 3/2020, sono stati approvati due strumenti integrativi di reddito:

- il cd. "trattamento integrativo" per i redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 28 mila euro (art. 1);
- la cd. "ulteriore detrazione" per i redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 28 mila euro e fino a 35 mila euro (art. 2).

Entrambi gli strumenti sono applicabili dal 1° luglio 2020, e dalla stessa data è stata disposta l'abrogazione della detrazione IRPEF denominata "bonus renzi", disciplinata dall'articolo 13, co. 1-bis del TUIR.

Tuttavia, secondo la previsione originaria, il "trattamento integrativo" è stato introdotto come misura strutturale, mentre "l'ulteriore detrazione" era prevista limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 8) estende l'applicazione dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipenden-

te e assimilati, anche alle prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021, senza un termine definito, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

## Prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, spetta:

- il "trattamento integrativo" di importo pari a 600 euro, rapportato al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, a condizione che l'IRPEF determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione prevista per la medesima categoria di reddito, spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del TUIR;
- una "ulteriore detrazione" dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Entrambe le misure sono riconosciute in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo e/o l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, lo stesso sostituto d'imposta deve provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in

cui l'importo da recuperare, per ciascuna misura, sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In relazione al trattamento integrativo erogato, il sostituto d'imposta matura un corrispondente credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo "1701", ovvero "170E" in caso di enti pubblici.

## Prestazioni rese dal 1° gennaio 2021

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento alle prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, spetta:

- il "trattamento integrativo" di importo pari a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, a condizione che l'IRPEF determinata sui

redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione prevista per la medesima categoria di reddito, spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del TUIR;

- una "ulteriore detrazione" dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
  - a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  - b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Entrambe le misure sono riconosciute

in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° gennaio (o dalla data di inizio del rapporto di lavoro se infrannuale).

In sede di conguaglio deve essere verificata la spettanza di entrambe le misure. Qualora il trattamento integrativo e/o l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, lo stesso sostituto d'imposta deve provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l'importo da recuperare, per ciascuna misura, sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In relazione al trattamento integrativo erogato, il sostituto d'imposta matura un corrispondente credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo "1701", ovvero "170E" in caso di enti pubblici (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 26 giugno 2020, n. 35/E).

### Tablelle riepilogative

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020		
Reddito complessivo	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione
Fino a 28.000 euro	600,00 euro	NO
Oltre 28.000 euro e fino a 35.000 euro	NO	480 euro + [120 euro x (35.000 euro - reddito complessivo)/7.000 euro]
Oltre 35.000 euro e fino a 40.000 euro	NO	480 euro x [(40.000 euro - reddito complessivo)/5.000 euro]
Dal 1° gennaio 2021		
Reddito complessivo	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione
Fino a 28.000 euro	1.200,00 euro	NO
Oltre 28.000 euro e fino a 35.000 euro	NO	960 euro + [240 euro x (35.000 euro - reddito complessivo)/7.000 euro]
Oltre 35.000 euro e fino a 40.000 euro	NO	960 euro x [(40.000 euro - reddito complessivo)/5.000 euro]

#### Riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, co. 8)



## Approfondimento

Decreto Legge 05 febbraio 2020, n. 3 conv. con modif. in Legge 02 aprile 2020, n. 21  
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 13, co. 1-bis)

**Riferimenti di prassi**

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 2020

**SULL'ARGOMENTO** 

D. NANNOLA, *Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: i chiarimenti del Fisco in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 24/2020

D. NANNOLA, *Dal 1° luglio in vigore il trattamento integrativo ai lavoratori: pronti i codici tributo in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 13/2020

D. NANNOLA, *DL Rilancio: bonus Renzi e trattamento integrativo anche per il lavoratore incapiente in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 10/2020

D. NANNOLA, *Dal 1° luglio 2020 meno pressione fiscale sul lavoro dipendente in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 03/2020

PATRIZIO PETRICELLI

# NOVITÀ E DIFFERIMENTO PER LA PLASTIC TAX E LA SUGAR TAX

## Sintesi

L'art. 1, co. 1084 e 1086, L. n. 178/2020 ha introdotto importanti novità e ha differito al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore della "Plastic tax" e al 1° gennaio 2022, l'entrata in vigore della "Sugar tax".

## Plastic tax

La plastic tax è un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma

634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- l'importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e va pagata trimestralmente tramite versamento unitario di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Il mancato pagamento della plastic tax è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.

Alle imprese soggette all'imposta viene inoltre riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10%, fino ad un importo massimo di euro 20.000, delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

## Sugar tax

La sugar tax è un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. "bevande edulcorate") e colpisce:

## Approfondimento

- il fabbricante nazionale all'atto della cessione;
- l'acquirente, al momento dell'acquisto;
- l'importatore, all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato.

L'imposta è fissata nelle misure di:

- euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono esenti dalla sugar tax:

- le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate;
- le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti, e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti diluiti.

Per i soggetti obbligati, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che deve essere presentata, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro

lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250.

## Le novità della Legge di Bilancio 2021

Sulla Plastic tax e sulla Sugar tax, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, L. n. 160/2019), è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2021 che ha differito al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore della Plastic tax e al 1° gennaio 2022 quella della Sugar Tax.

Con il differimento sono state introdotte

diverse novità per la Plastic Tax, tra cui:

- l'inclusione, tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i Macsi sono fabbricati;
- innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo;
- attribuzione di responsabilità solidale al pagamento al rappresentante legale di soggetti non residenti;
- attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione trimestrale.

Anche per la Sugar Tax sono state introdotte diverse novità, tra cui:

- l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del tributo, che ora include anche chi cede le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell'impianto di produzione;
- l'attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile.

### Riferimenti normativi

L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)



### SULL'ARGOMENTO



P. PETRICELLI, *Plastic e Sugar Tax in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 01/2020

DANIELA NANNOLA

# LEGGE DI BILANCIO 2021: ESENZIONI IMU

## Sintesi

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto ulteriori esenzioni dall'imposta municipale propria per l'anno 2021 (art. 1, commi 48, 599, 1116).

## Pensionati non residenti

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## Fabbricati inagibili

Per alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto (individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente ride-terminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

## Emergenza Covid-19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché

- immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

All'articolo 9 del Decreto Ristori relativo all'IMU si sono invece aggiunte le disposizioni contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 che hanno pre-

visto in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitavano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella prima tabella, a condizione che i relativi proprie-

tari erano anche gestori delle attività ivi esercitate.

È stata altrettanto cancellata, per l'anno 2020, la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) che andava versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitavano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seconda tabella, a

condizione che i relativi proprietari erano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili erano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate.

**Tabella 1 - Codice ATECO**

493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

---

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

---

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

---

823000 - Organizzazione di convegni e fiere

---

855209 - Altra formazione culturale

---

900101 - Attività nel campo della recitazione

---

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

---

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

---

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

---

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

---

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

---

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

---

931110 - Gestione di stadi

---

931120 - Gestione di piscine

---

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

---

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca

---

931200 - Attività di club sportivi

---

931300 - Gestione di palestre

---

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

---

931999 - Altre attività sportive nca

---

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici

---

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

---

932930 - Sale giochi e biliardi

---

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

---

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

---

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

---

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

---

960420 - Stabilimenti termali

---

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

---

493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

---

503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

---

619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point

---

742011 - Attività di fotoreporter

---

742019 - Altre attività di riprese fotografiche

---

855100 - Corsi sportivi e ricreativi

---

855201 - Corsi di danza
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 - Attività delle lavanderie industriali
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 - Gestione di stazioni per autobus
931992 - Attività delle guide alpine
743000 - Traduzione e interpretariato
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 - Attività di biblioteche ed archivi
910200 - Attività di musei
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

Tabella 2- Codice ATECO

47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

## Approfondimento

47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

**Riferimenti normativi**

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. in legge 18 dicembre 2020, n. 176  
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

**SULL'ARGOMENTO** 

D. NANNOLA, *Decreto Ristori: cancellazione della seconda rata IMU per le attività sospese in Pianeta Lavoro e Tributi* n. 20/2021

PATRIZIO PETRICELLI

# ESTEROMETRO, LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ILCCI

## Sintesi

La Legge di Bilancio 2021, dal 1° gennaio 2022, ha abolito la specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. "esterometro"). Riguardo alla "lotteria degli scontrini" ha introdotto importanti novità in merito all'estrazione a sorte dei premi legata agli acquisti di beni e servizi. Infine ha previsto l'esecuzione dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia per alcune forniture di servizi (art. 1, commi 847, 1095, 1103, 1104, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

## Abolizione dell'Esterometro (commi 1103 e 1104)

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

La trasmissione di tali operazioni avverrà quindi attraverso il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è

effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## Lotteria degli scontrini (comma 1095)

Vengono introdotte due novità importanti in merito all'estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi:

- la partecipazione alla lotteria è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici;
- il portale Lotteria dedicato ai consu-

matori per informazioni e servizi sarà gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non più dall'Agenzia delle entrate.

Nell'ambito della "lotteria degli scontrini", è intervenuto anche il Decreto Milleproroghe 2021 (art. 3, co. 9 e 10, D.L. n. 183/2020) che ha rinviata la partenza in precedenza prevista per il 1° gennaio 2021.

Al riguardo, è disposto che l'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione svolte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).

## Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia (comma 847)

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 559, 560, 561, 567, L. n. 160/2019) ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel comune Campione d'Italia, l'imposta locale sul consumo (ILCCI).

L'imposta si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, effettuate nel territorio nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nei confronti dei consumatori finali. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta locale sul

consumo (ILCCI) se effettuate a Campione d'Italia.

In tal senso, le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune.

Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia.

Inoltre, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, anche le prestazioni rese

nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia.

Per le forniture di beni, l'imposta è esigibile nel momento in cui il bene è consegnato o spedito; per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sull'imposta istituita l'anno scorso prevedendo l'esclusione:

- per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento;
- per le prestazioni di servizi in ambito informatica o telecomunicazioni.

### Riferimenti normativi

D.L. n. 183/2020  
L. n. 160/2019  
D.Lgs. n. 127/2015



PATRIZIO PETRICELLI

# LE NOVITÀ “IVA” PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

## Sintesi

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sul trattamento Iva dei piatti pronti, dei vaccini anti-Covid e dei kit diagnostici, sul contrasto delle frodi con falso plafond Iva e sulla precompilazione dei documenti Iva (art. 1, co. 40, 452, 453, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1106, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

## Iva sui piatti pronti (comma 40)

La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Vengono quindi inserite nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto, con applicazione dell'aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

## Trattamento Iva di vaccini anti Covid e kit diagnostici (commi 452 e 453)

In deroga a quanto previsto dal Decreto

Crescita, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972.

In altre parole, viene sancita l'esenzione Iva fino a tutto il 2022, con diritto alla detrazione dell'imposta, per le cessioni di vaccini anti Covid e della strumentazione per diagnostica per Covid-19 nonché per le rispettive prestazioni di servizi strettamente connesse

## Contrasto frodi con

## falso plafond Iva (commi 1079, 1080, 1081, 1082, 1083)

Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a bloccare le lettere d'intento rilasciate da falsi esportatori abituali, cioè da soggetti che risultano aver già emesso lettere false sulla base di un plafond fittizio. Qualora vengano riscontrate operazioni fraudolente, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA.

## Precompilazione dei documenti Iva (comma 1106)

L'Agenzia delle entrate, per la precompilazione dei documenti Iva, si avvarrà, oltre che dei dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche di quelli presenti in Anagrafe tributaria.

#### Riferimenti normativi

D.L. n. 34/2020  
D.P.R. n. 633/1972



---

# CONTRATTI DI SETTORE



**ABI-ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI**  
TERZO ADDENDUM ACCORDO PER IL  
CREDITO 2019

17 DICEMBRE 2020

**CREDITO ABI**  
VERBALE DI ACCORDO - PROTOCOLLO  
CONDIVISO COVID-19

21 DICEMBRE 2020

**CREDITO ABI**  
VERBALE DI ACCORDO - ASSEMBLEA  
SINDACALE IN REMOTO

21 DICEMBRE 2020

**DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE**  
VERBALE DI ACCORDO

14 DICEMBRE 2020

**POSTE ITALIANE**  
VERBALE DI ACCORDO - LAVORO  
AGILE

18 DICEMBRE 2020

**POSTE ITALIANE**  
VERBALE DI ACCORDO - PROROGA  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

22 DICEMBRE 2020

**PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ  
LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI  
CANTIERI POST SISMA 2016**

17 DICEMBRE 2020

**SCUOLE MATERNE FISM**  
VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA  
CONTRATTUALE

17 DICEMBRE 2020

**AGIDAE**  
VERBALE DI ACCORDO

9 DICEMBRE 2020

**COOPERATIVE CONSORZI AGRICOLI**  
VERBALE DI ACCORDO

18 DICEMBRE 2020

**MARITTIMI**  
VERBALE DI ACCORDO

16 DICEMBRE 2020

**TELECOMUNICAZIONI**  
IPOTESI DI ACCORDO

12 NOVEMBRE 2020

**AGENZIA DELLE ENTRATE -  
RISCOSSIONE**  
PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19

12 GENNAIO 2021

**METALMECCANICA PICCOLA  
INDUTRIA - CONFAPI**  
VERBALE DI ACCORDO

12 GENNAIO 2021

# ABI-ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

## TERZO ADDENDUM ACCORDO PER IL CREDITO

### 2019

### 17 DICEMBRE 2020

Siglato il 17/12/2020 tra, l'ABI e l'AGCI, la Confcooperative, la Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, la Casartigiani, la CIA, la CLAAI, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Confapi, la Confedilizia, la Confetra, la Confimi Industria, la Confindustria, la Cna, la Confartigianato, la Confcommercio, la Confesercenti, l'addendum all'accordo per il credito 2019.

#### PREMESSO CHE:

- A) l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il 15/11/2018 l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (Misura "Imprese in Ripresa 2.0");
- B) ai sensi del predetto Accordo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno costituito un tavolo di lavoro interassociativo (c.d. Tavolo CIRI), finalizzato all'analisi e alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell'ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale, che possano direttamente o indirettamente impattare sull'accesso al credito per le imprese, che ha prodotto in questi anni importanti iniziative comuni;
- C) il 6 marzo e il 22 maggio scorsi, le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto due Addenda, in particolare, al fine di (i) estendere l'applicazione della Misura "Imprese in Ripresa 2.0" anche ai finanziamenti in essere fino al 31/1/2020, erogati in favore delle PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese; (ii) estendere fino al 30/9/2020 l'applicazione della Misu-

ra "Imprese in Ripresa 2.0" anche ai finanziamenti in essere fino al 31/1/2020, erogati in favore delle imprese di dimensioni maggiori rispetto alle PMI, danneggiate dalla diffusione del Covid-19; (ii) prevedere la possibilità per le banche aderenti di estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria.

#### CONSIDERATO CHE:

- D) l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 non è ancora finita e sono ancora gravi i suoi effetti sull'attività delle imprese che continuano a soffrire di una carenza di liquidità;
- E) l'EBA, lo scorso 2 dicembre, ha aggiornato le proprie linee guida del 2/4/2020 (" Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis" - EBA/GL/2020/02) che prorogano al 31/3/2021 - con alcune modifiche - l'applicazione del trattamento prudenziale delle misure legislative e non legislative di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid-19;
- F) nei limiti del nuovo quadro regolamentare definiti dall'EBA, è necessario continuare a sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria del Covid-19 anche attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti erogati prima della diffusione della pandemia.

#### SI CONVIENE:

1. La proroga, fino al 31/3/2021, del termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto

previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi;

2. La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà superare la durata massima di 9 mesi;
3. La durata massima della sospensione di cui al punto 2 del presente Addendum, è diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell'art. 56 del Decreto Legge 17/3/2020, n.18 e successive modifiche ovvero dell'Accordo per il Credito 2019, come modificato dai predetti Addenda;
4. Il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative

Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI), costituito tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese ai sensi dell'art. 1.3 dell'Accordo per il Credito 2019, è reso strumento strutturale di confronto tra le Associazioni firmatarie del presente Addendum;

5. Le modifiche di cui ai punti 2 e 3 del presente Addendum all'Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi, sono operative dalla data di sottoscrizione del presente Addendum;
6. Le banche e gli intermediari già aderenti all'Accordo per il Credito 2019 e ai successivi Addenda del 6/3/2020 e del 22/5/2020, si intendono automaticamente aderenti al presente Addendum, salvo formale disdetta da comunicare all'ABI (sg@abi.it).

# CREDITO ABI

## VERBALE DI ACCORDO - PROTOCOLLO

### CONDIVISO COVID-19

### 21 DICEMBRE 2020

Siglata il 21/12/2020, tra l'ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FI-SAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l'integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020, e successive integrazioni, recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario".

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ultimo del 3/12/2020), recanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", hanno sempre previsto che "restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi (...)", in considerazione del loro ruolo di infrastruttura strategica per il Paese.

Conseguentemente, fin dall'inizio dell'emergenza correlata alla pandemia da virus Covid-19, le Parti hanno attribuito e attribuiscono massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela e ricercato ed individuato adeguate soluzioni atte a garantire la più efficace applicazione dei provvedimenti tempo per tempo adottati dal Governo e dalle altre competenti Autorità per contrastare la diffusione del virus.

Nell'ambito del costante confronto sono stati individuati il Protocollo 16/3/2020, integrato con Verbale di riunione del 24/3/2020 e il Protocollo 28/4/2020, integrato con Verbali di riunione del 12/5/2020 e del 6/7/2020.

ABI

Il continuo e attento dialogo e la definizione dei predetti Protocolli - contenenti le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario - condivisi tempo per tempo dalle Parti hanno favorito una positiva ed efficace esperienza nell'applicazione di dette misure, nell'utilizzo dei

DPI, nonché nell'adozione delle soluzioni organizzative per garantire la necessaria tutela della salute delle persone e continuare a svolgere in sicurezza i servizi a sostegno dell'economia, delle imprese e delle famiglie.

Le Parti si sono incontrate per valutare l'evoluzione del complessivo scenario conseguente all'andamento dell'emergenza sanitaria anche in ragione di quanto contenuto da ultimo nel DPCM 3/12/2020 che ha individuato nel Paese tre "zone" (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono anche previste limitazioni diversificate alla circolazione delle persone a seconda della gravità dello scenario.

Alla luce di quanto sopra e del Protocollo condiviso del 28/4/2020, come integrato dai successivi Verbali di riunione del 12/5/2020 e del 6/7/2020, con particolare riferimento alle c.d. zone rosse (tempo per tempo individuate con Ordinanza del Ministro della Salute o da altra Autorità competente), caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le Parti condividono quanto segue:

- le banche adottano la modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione per l'accesso della clientela alle filiali; l'estensione dell'appuntamento alle zone gialle e/o alle zone arancioni potrà essere oggetto di confronto con gli organismi sindacali aziendali/di Gruppo;
- sono sospese/limitate le missioni del personale da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all'interno delle stesse.

Ai sensi del DPCM 3/12/2020, nello svolgimento dell'attività lavorativa "in presenza" tutto il personale - in tutte le zone rosse, arancioni e gialle - indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. mascherine) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,

sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone.

Le Parti confermano che il ricorso al lavoro agile continua a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all'interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale.

Con riferimento alle esigenze di particolari categorie di lavoratrici/lavoratori (ad esempio, per esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell'attività didattica in presenza, ovvero per soggetti c.d. "fragili"), le Parti si incontreranno nel mese di gennaio 2021 alla luce dell'evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, per ogni conseguente valutazione anche in termini di priorità nell'accesso al lavoro agile ove compatibile con la prestazione lavorativa.

Le Parti, infine, in coerenza con il sistema di relazioni sindacali previsto dal vigente CCNL, riconoscono ai fini della gestione dell'emergenza la centralità sia di una tempestiva e continua informazione agli organismi sindacali aziendali/di Gruppo, ferma l'immediatezza richiesta dall'emergenza nell'adozione delle misure decise, sia del dialogo con gli stessi organismi sull'applicazione del Protocollo condiviso 28/4/2020 e successive integrazioni, anche in riferimento alle situazioni di "scenario" e "livello di rischio" di cui al DPCM 3/12/2020 e loro evoluzione.

Per ogni ulteriore profilo resta fermo quanto previsto dal Protocollo 28/4/2020 e successive integrazioni, ivi incluso il richiamo alle vigenti disposizioni di legge in merito all'interlocuzione tra i RLS e le competenti strutture aziendali (RSPP, etc.).

# CREDITO ABI

## VERBALE DI ACCORDO - ASSEMBLEA SINDACALE IN REMOTO

### 21 DICEMBRE 2020

Siglato il 21/12/2020, tra l'ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, l'UILCA, l'UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, il seguente accordo.

premessi che:

- il 25/2/2019 è stato sottoscritto tra le Parti l'Accordo di settore di rinnovo dell'accordo 25/11/2015 in materia di libertà sindacali, che costituisce una normativa unitaria e inscindibile per ogni sua parte e contiene un'esauriente disciplina sulle assemblee del personale;
- in occasione del Verbale di incontro del 12/5/2020, di integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020 recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario", è stato anche convenuto uno specifico impegno delle Parti in materia di assemblee del personale;
- in particolare, tenuto conto del divieto di assembramenti correlato all'emergenza Covid-19, le Parti hanno concordato di valutare, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale paritetico previsto all'art. 8 dell'Accordo 25/2/2019 in materia di libertà sindacali, l'adozione di eventuali soluzioni a titolo sperimentale per lo svolgimento "in remoto" di assemblee del personale anche con attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della attuale regolamentazione (di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 e all'Accordo 25/11/2015 - come modificato con l'Accordo di rinnovo del 25/2/2019 - in tema di libertà sindacali);
- la normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 conferma il divieto di assembramenti quale fondamentale misura di contenimento;

tutto ciò premesso:

al fine di rendere effettivo il diritto alle assemblee del personale anche in questa situazione, le Parti condividono di procedere ad una fase sperimentale di svolgimento delle assemblee "in remoto", che favorisca anche la partecipazione da parte dei lavoratori in lavoro agile, secondo i seguenti criteri:

- rispetto della disciplina generale contenuta nell'Accordo 25/11/2015 in materia di libertà sindacali, rinnovato con Accordo 25/2/2019, in tema di indizione delle assemblee, ambiti di riferimento, etc.;
- le imprese provvederanno ad individuare - nell'ambito delle soluzioni tecnologiche a disposizione e con salvaguardia dell'operatività ordinaria dei sistemi e della sicurezza informatica- le piattaforme/canali per lo svolgimento delle assemblee in remoto e le modalità di organizzazione che potranno tenere conto della numerosità dei possibili partecipanti;
- tenuto conto della sperimentale delle assemblee "in remoto", le stesse saranno indette congiuntamente - fatte salve le assemblee rivolte agli iscritti ad una singola Organizzazione sindacale - da tutte le organizzazioni sindacali legittimate all'indizione in base alla disciplina di cui all'Accordo nazionale 25/11/2015, modificato con Accordo 25/2/2019, evitando coincidenze temporali salvo accordo con la Direzione aziendale competente;
- tenuto conto della sperimentale delle assemblee "in remoto", in ragione di peculiari esigenze organizzative correlate a garantire l'effettiva possibilità di collegamento attivo/passivo, le imprese potranno richiedere alle lavoratrici/lavoratori interessati di comunicare la partecipazione alle assemblee nella giornata lavorativa precedente a quella di indizione.

Le Parti nazionali - con particolare riferimento alla fase di av-

vio della sperimentazione, al fine di favorirne i migliori esiti - assicurano che le Parti aziendali garantiranno reciprocamente spirito di collaborazione nell'applicazione di quanto sopra.

Le presenti indicazioni hanno carattere sperimentale e troveranno applicazione fino al 31/3/2021. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale paritetico previsto all'art.

8 dell'Accordo 25/2/2019 in materia di libertà sindacali, nel mese di marzo le Parti effettueranno un incontro di verifica degli esiti della sperimentazione anche ai fini di una sua proroga in relazione al protrarsi delle esigenze di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

# DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE

## VERBALE DI ACCORDO

### 14 DICEMBRE 2020

Siglato il 14/12/2020 tra FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA, l'accordo quadro per l'accesso al Fondo Nuove Competenze (art. 88, decreto-legge 19/5/2020, n. 34).

premesse che

- nel comparto turistico-ricettivo italiano operano ordinariamente 55 mila imprese, che arrivano ad occupare 450 mila persone, di cui 380 mila dipendenti;
- il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
- il 28/2/2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per le politiche attive a sostegno dei lavoratori e delle imprese del Turismo danneggiati dall'epidemia Covid-19;
- il 9/6/2020 le Parti hanno sottoscritto un Accordo per la creazione di un Fondo straordinario per iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici del turismo, anche stagionali, da realizzare attraverso il sistema degli enti bilaterali;
- il 14/7/2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per il sostegno dei lavoratori e delle imprese del turismo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

preso atto

- del perdurare della gravissima situazione causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui effetti interessano in maniera drammatica l'intero settore;
- delle ripercussioni che l'attuale situazione comporta sul tessuto imprenditoriale e della conseguente grave crisi occupazionale;
- dell'urgenza di evitare l'innescarsi di un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costi sociali, perdita delle professionalità faticosamente costruite e di ulteriore crollo dei consumi;
- della necessità di implementare politiche attive del lavoro che consentano la conservazione e l'implementazione del patrimonio di competenze professionali del settore;
- dell'opportunità di valorizzare, per la realizzazione delle politiche attive, la rete degli enti bilaterali del turismo, che già svolge attività di sostegno ai lavoratori e alle imprese e di tutela e promozione della professionalità nel settore.

visti

- il decreto-legge 19/5/2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17/7/2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
- che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e

- produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
- che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro;
2. il decreto-legge 14/8/2020 n.104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla legge 13/10/2020, n. 126, e, in particolare, l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9/10/2020 e, in particolare, l'art. 3 "Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro";
4. il decreto del Direttore generale dell'ANPAL R.0000461.04-11-2020.
- tutto ciò visto e premesso
- le parti concordano di condividere l'allegato "Accordo territoriale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze", che dovrà essere recepito dai sistemi territoriali.

### ALLEGATO

*Accordo territoriale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze (art. 88, decreto-legge 19/5/2020, n. 34)*

luogo e data, \_\_\_\_\_

FEDERALBERGHI \_\_\_\_\_  
E  
MANAGERITALITA \_\_\_\_\_

visti

1. il decreto-legge 19/5/2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17/7/2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
  - che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
  - che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito anche "FNC"), costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (di seguito anche "ANPAL");
2. il decreto-legge 14/8/2020 n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 13/10/2020, n. 126, e, in particolare, l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9/10/2020 e, in particolare, l'art. 3 "Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro" (di seguito anche "decreto attuativo");
4. il decreto del Direttore generale dell'ANPAL R.0000461.04-11-2020;
5. l'accordo quadro 14/12/2020 per l'accesso al Fondo Nuove Competenze;

premessi che

1. la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
2. le Parti intendono favorire il ricorso quanto più diffuso possibile ai benefici del Fondo Nuove Competenze come specificati dall'art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal decreto ministeriale 9/10/2020 secondo le modalità stabilite dall'ANPAL attraverso l'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze;
3. i progetti formativi oggetto del presente accordo saranno realizzati previa approvazione da parte dell'ANPAL dell'istanza di contributo presentata dalle singole imprese nei termini previsti dall'Avviso approvato dall'Agenzia;
4. per la realizzazione e/o il finanziamento delle attività formative connesse ai progetti di cui al precedente punto 3 le imprese interessate potranno avvalersi delle risorse destinate a tale scopo dai fondi interprofessionali per la formazione continua;

5. ai fini della verifica delle condizioni di adesione al presente accordo collettivo previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal precedente punto 4, le aziende interessate attestano l'integrale applicazione del CCNL Dirigenti di aziende alberghiere 21/12/2016.

tutto ciò premesso, le Parti concordano:

1. sulle premesse sopra specificate, che costituiscono parte integrante dell'accordo;
2. ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020, i datori di lavoro che si avvalgono del presente accordo presenteranno i progetti formativi (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze), che saranno parte integrante degli accordi collettivi, con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, per la condivisione con l'organizzazione sindacale. La sottoscrizione del relativo accordo, secondo lo schema allegato, avverrà, anche in via telematica, attraverso un'apposita Commissione paritetica costituita presso la Federalberghi territoriale. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame;
3. ai fini dello svolgimento dei progetti formativi di cui al precedente punto 2 le imprese interessate al presente accordo dichiareranno la propria condizione riguardo al possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa. Nel caso di assenza di tali requisiti, l'azienda dichiarerà di avvalersi, per lo svolgimento di ciascun percorso formativo, di un soggetto erogatore appartenente alle tipologie individuate all'art. 5 del decreto attuativo;
4. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9/10/2020 le parti concordano sull'individuazione dei seguenti fabbisogni:
  - nuove o maggiori competenze;
  - introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
  - attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa;
  - adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
  - sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore;
  - altro (specificare).

determinati in relazione alle seguenti aree di innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto o servizio:

  - innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di competitività;
  - introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti;
  - pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su web, sociale mobile;
  - applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del business;
  - adozione di tecniche di riduzione dell'inquinamento e di sostenibilità ambientale;
  - altro (specificare);

le innovazioni e fabbisogni di cui sopra sono ulteriormente declinati nei progetti formativi per lo sviluppo delle competenze predisposti dalle imprese di cui al punto 2;
5. con la sottoscrizione del presente accordo territoriale e con la sottoscrizione dello specifico accordo di cui al punto 2 sono soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 88, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020 e dall'art. 3 del decreto ministeriale 9/10/2020 per l'accesso alle risorse del Fondo Nuove Competenze.

# POSTE ITALIANE

## VERBALE DI ACCORDO - LAVORO AGILE

### 18 DICEMBRE 2020

Siglato il 18/12/2020, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni, la FNC UGL Comunicazioni, il seguente accordo.

Premesso che

1. le Parti hanno introdotto nell'art. 27 del CCNL 30/11/2017 l'istituto del Lavoro Agile, manifestando l'interesse comune a ricercare soluzioni di flessibilità organizzativa che consentano ai dipendenti, attraverso l'uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati, individuati coerentemente con quelli della struttura di appartenenza, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti;
2. con accordo del 23/1/2019 è stata avviata la sperimentazione di tale modalità di lavoro, che ha interessato i bacini organizzativi ivi individuati, a partire dal 24/1/2019 e sino al 31/3/2020; la suddetta sperimentazione ha consentito di mettere a punto un modello, da estendere ad ulteriori e più ampi ambiti organizzativi, da individuarsi in coerenza con quanto disposto dalle vigenti disposizioni contrattuali;
3. a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, in attuazione delle necessarie disposizioni governative tempo per tempo intervenute è stata diffusamente implementata la modalità del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane;
4. le Parti, a seguito dei positivi esiti della sperimentazione introdotta con la citata intesa e del ricorso al Lavoro Agile nella fase emergenziale, confermano la valenza dell'istituto quale modello organizzativo strutturale, che permette di coniugare - anche come strumento di welfare - la con-

ciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali e di tutelare nel contempo i dipendenti che si trovano in particolari condizioni di fragilità, nel rispetto della produttività aziendale, in un'ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati, anche alla luce della reciproca e flessibile disponibilità che caratterizza l'istituto;

5. il Lavoro Agile consente altresì di favorire il consolidamento di modalità di funzionamento organizzativo e di impiego delle persone rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la limitazione degli spostamenti casa lavoro - con riduzione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, di quelli personali, del traffico - favorendo anche l'abbattimento delle emissioni di CO2; inoltre, tale modalità di lavoro consente di contenere i costi sostenuti dall'Azienda, anche relativi ai consumi energetici, per effetto della minor presenza del personale presso i luoghi di lavoro. Il Lavoro Agile, in un'ottica di responsabilità sociale, si configura altresì come strumento idoneo alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso, in sinergia con le Istituzioni pubbliche, a tutela della sicurezza e del benessere delle persone;
6. le Parti, nell'ambito della presente intesa, convengono sull'opportunità di condividere la regolamentazione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste italiane, che costituirà una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, distinta dall'istituto del Telelavoro.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Viene previsto nel Gruppo Poste Italiane il Lavoro Agile, qua-

le nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che agevola la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, applicabile, su base volontaria, ai dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane di cui alla presente intesa appartenenti agli ambiti organizzativi che non richiedono la presenza fisica del personale per garantire la continuità operativa di impianti ed infrastrutture nonché a quelli caratterizzati dall'assenza di rapporti con la clientela tramite canali fisici diretti; per le Funzioni che prevedono attività di vendita, la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità Agile nelle giornate in cui il dipendente non deve recarsi presso il cliente. Gli ambiti nei quali risulta attivato il Lavoro Agile e per i quali, pertanto, si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l'esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità sono riportati negli allegati 1 e 1/bis al presente Verbale. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nel corso degli incontri periodici trimestrali previsti dalla presente intesa, e di successivi passaggi a livello regionale.

Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e dai Responsabili di Struttura. Per ciascuna attività lavorativa, la concreta applicazione dell'istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui contenuto è riportato nel format allegato alla presente intesa (allegato 2).

In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l'Azienda si impegna a darne preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa, ferma restando la possibilità di avviare uno specifico confronto.

Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolerà l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.

La sottoscrizione dell'accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all'invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell'assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante dell'O.S.

che avrà indicato sull'applicativo medesimo. L'Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.

Il lavoro agile verrà concesso dall'Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell'Azienda, il lavoratore riceverà via email l'accordo individuale di attivazione del Lavoro Agile, generato dal sistema; relativamente ai lavoratori che si siano avvalsi dell'assistenza sindacale, copia dell'accordo individuale sarà altresì inviata, per presa visione, all'Organizzazione Sindacale che ha fornito assistenza.

L'Azienda invierà mensilmente a ciascuna O.S. l'elenco dei propri iscritti per i quali sia stato attivato il Lavoro Agile.

La prestazione di lavoro in modalità Agile sarà resa, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017 ed in conformità con i principi di seguito delineati.

## 1. "ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE"

In considerazione degli elementi di flessibilità che rendono l'istituto del Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, anche in analogia con i principi enunciati dagli organismi internazionali in materia di uguaglianza e pari opportunità, Azienda e OO.SS. convengono che siano valutate con particolare attenzione, ferma restando la necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'Azienda, le richieste di attivazione del Lavoro Agile da parte di personale che versi in una delle seguenti fattispecie:

- lavoratrici/lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità;
- lavoratrici/lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- lavoratrici/lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- lavoratrici/lavoratori impiegati ai sensi della L. 68/1999;
- risorse in condizione di fragilità, adeguatamente accertata ai sensi delle disposizioni di legge;
- lavoratori appartenenti a nucleo familiare monoparentale.

## 2. LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando l'assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell'attività lavorativa in modalità Agile la prestazione

potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell'Accordo individuale, situati nel territorio nazionale e riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) proprio domicilio/propria residenza;
- b) altro luogo chiuso che garantisca adeguati livelli di privacy e sicurezza.

In occasione della programmazione delle singole giornate di Lavoro Agile, di cui al successivo punto 2, la/il dipendente dovrà di volta in volta indicare il luogo, tra quelli riportati nell'Accordo Individuale, in cui presterà l'attività per la giornata oggetto di pianificazione.

Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso un diverso luogo tra quelli riportati nell'Accordo Individuale, presso cui completare la prestazione lavorativa, la stessa/lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.

Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017.

Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà richiesto lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede di un cliente e, nei confronti della lavoratrice/del lavoratore, non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 40 (Trasferta) del CCNL vigente. Fa eccezione il caso in cui durante la giornata di Lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra sede di lavoro o presso un cliente.

Nella fattispecie di cui sopra la/il dipendente, fatto salvo il caso in cui sussistano ragionevoli impedimenti, si recherà presso il luogo indicato ed alla stessa/allo stesso saranno applicate - al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali - le disposizioni previste dalla citata norma contrattuale in tema di trasferta relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e per il rientro, nonché a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall'Azienda.

### **3. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE**

La prestazione potrà essere resa in modalità Agile a giornata intera per un massimo di 3 giorni a settimana e 13 giorni al mese, in coerenza con le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali e con meccanismi che favoriscano l'inclusione sociale e lo scambio professionale tra i lavoratori. Con specifico riferimento all'Assistenza Clienti e al Back Office in ambito DTO per i quali, in ragione della particolare natura delle

attività presidiate, non trova applicazione il limite massimo settimanale e mensile di cui sopra, saranno individuate soluzioni organizzative che consentano comunque l'alternanza tra lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto e il rientro in sede - di norma - per almeno una settimana lavorativa al mese.

La pianificazione delle giornate di Lavoro Agile sarà concordata fra dipendente e Responsabile diretto, di norma su base settimanale, tenendo conto delle esigenze del lavoratore, compatibilmente con quelle organizzative della Struttura coinvolta. In caso di particolari necessità aziendali (a titolo esemplificativo, picchi di attività, periodi dell'anno interessati da specifiche necessità produttive, ecc.) per le quali il regime di Lavoro Agile risulti temporaneamente incompatibile, l'Azienda potrà comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno 20 giorni, la sospensione degli effetti dell'accordo individuale, per un periodo massimo di 2 mesi complessivi all'anno. Analogamente il lavoratore, per esigenze personali, potrà richiedere il temporaneo ripristino dello svolgimento della prestazione lavorativa in sede, laddove sussistano le condizioni organizzative e di sicurezza necessarie (relative, ad esempio, al numero massimo di dipendenti che possono contemporaneamente rendere la prestazione presso la sede aziendale, particolari condizioni di salute del lavoratore, situazione pandemica, ecc.). In ogni caso, nella comunicazione di sospensione del Lavoro Agile, l'Azienda o la lavoratrice/il lavoratore dovranno indicarne le relative date di inizio e fine.

Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, l'Azienda potrà recedere dall'Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quale, ad esempio, il trasferimento, l'assegnazione ad una nuova unità produttiva o la variazione del ruolo e/o delle mansioni relativamente ai quali non sia prevista la modalità Agile di svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, sopravvenute e rilevanti esigenze organizzative e/o produttive che non rendano più compatibile l'esecuzione della prestazione lavorativa con tale modalità, con comunicazione scritta e motivata da fornire all'altra parte con un preavviso non inferiore a 45 giorni. Analoga facoltà di revoca è attribuita alle lavoratrici e ai lavoratori, in presenza di un giustificato motivo da comunicare per iscritto nel rispetto del preavviso di 30 giorni.

Qualora il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999, l'Azienda potrà recedere dall'Accordo individuale di Lavoro Agile con un preavviso non inferiore a 90 giorni.

Al termine del periodo di svolgimento del Lavoro Agile, anche in caso di recesso anticipato, verrà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva - l'ordinaria modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.

### **4. ORARIO DI LAVORO**

La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto

dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente.

Fermo restando quanto sopra, l'attività in modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, nell'intervallo temporale compreso tra le ore 8:00 (fatto salvo il caso in cui l'inizio della prestazione teorica si collochi prima di tale orario) e le ore 20:00 (le lavoratrici/i lavoratori dovranno altresì fruire dell'intervallo previsto dall'art. 29, comma VII, del vigente CCNL per la consumazione del pasto).

L'eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa per periodi temporali superiori ai 90 minuti dovrà essere preventivamente comunicata dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto.

Le previsioni di cui al capoverso precedente non trovano applicazione nei confronti del personale operante su turni che, anche nelle giornate di svolgimento dell'attività in modalità agile, continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui è inserito nonché le pause e gli intervalli eventualmente previsti.

Nelle giornate di Lavoro Agile, ferma restando la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare; pertanto, il recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell'art. 34, commi I, II del vigente CCNL (o assimilati ai medesimi) avverrà nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Fa eccezione il personale operante su turni e, quindi, su orari predeterminati che potrà svolgere prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro al ricorrere delle relative condizioni organizzative e su autorizzazione dell'Azienda, con conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di eventuali permessi fruiti.

Per quanto attiene l'attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro Agile, questa verrà effettuata tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando eventuali caratteristiche di flessibilità oraria relative agli interessati.

## 5. DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3., al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti che svolgono la prestazione in modalità agile e di garantire il rispetto degli spazi privati dei dipendenti, una volta esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/il lavoratore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 29 del vigente CCNL in materia di orario di lavoro, avrà diritto

a disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito, dandone comunicazione al proprio responsabile.

L'azienda si impegna a favorire, a tutti i livelli, comportamenti idonei a rispettare i tempi di vita dei lavoratori. Verrà favorita la diffusione di buone prassi di comportamento come, a mero titolo esemplificativo, la pianificazione delle riunioni all'interno del normale orario di lavoro e, di norma, con congruo preavviso, l'utilizzo dell'opzione di "ritardato recapito" nell'invio delle email aziendali.

## 6. DOTAZIONI DI LAVORO

Ferma rimanendo la strumentazione già in dotazione, le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità Agile, compatibilmente con i necessari tempi di approvvigionamento e distribuzione, saranno fornite dall'Azienda che ne garantirà la conformità alle normative vigenti assicurando il buon funzionamento e la manutenzione degli apparati forniti.

In particolare, le strumentazioni di lavoro (quali ad es. computer portatili, dispositivi palmari, tablet e smartphone aziendali) che la lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o ad utilizzare per lo svolgimento della prestazione Agile, saranno configurate in modo da garantire la sicurezza della rete informatica aziendale, anche mediante l'installazione di un Personal Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente dalla lavoratrice/dal lavoratore Agile.

Anche in relazione alla particolare situazione pandemica nonché in caso di ricorso al lavoro agile per periodi di tempo limitati, la prestazione lavorativa in modalità Agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità della/del dipendente, che presentino caratteristiche di conformità alle normative vigenti rispetto agli standard di sicurezza informatica.

Relativamente a questi ultimi, la lavoratrice/il lavoratore dovrà provvedere a configurarle secondo le indicazioni aziendali, anche avvalendosi del supporto tecnico fornito dall'Azienda.

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa durante la prestazione in modalità Agile dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile diretto che, ove lo riterrà opportuno per motivi di servizio - anche in relazione alla tipologia e alla durata del guasto presumibile sulla base delle comuni conoscenze tecniche, nonché alle residuali attività lavorative che possano essere svolte da remoto pur in assenza di collegamento - potrà richiedere alla lavoratrice/al lavoratore di fare rientro presso la propria sede di lavoro al fine di completare la prestazione lavorativa giornaliera.

In tal caso, il tempo intercorrente tra l'insorgere del guasto tecnico e la ripresa dell'attività presso la sede concordata sarà computato nell'orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti. Nel

caso di impedimenti a rientrare presso la propria sede, la lavoratrice/il lavoratore, non potendo completare la prestazione lavorativa, dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico (ad esempio: permessi per festività sopresse, PIR, permessi ex art. 34, commi I e XIII, del vigente CCNL).

La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

Al fine di supportare il personale nell'organizzazione della prestazione di lavoro in modalità agile, l'Azienda, accogliendo la specifica richiesta delle OO.SS., si impegna a individuare a breve e in prospettiva soluzioni vantaggiose, dal punto di vista economico, per garantire la connessione internet ad un costo conveniente per i lavoratori.

Le parti si riservano di affrontare nuovamente questo tema entro il primo trimestre del 2021.

## 7. SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l'Azienda, in occasione della sottoscrizione dell'Accordo individuale, si impegna a fornire, con cadenza annuale, un'informativa scritta relativa ai rischi generici e ai rischi specifici connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Analoga informativa sarà resa ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel rispetto delle vigenti normative di legge, ivi inclusi il D.P.R. n. 1124/1965 e il D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda assicurerà alla lavoratrice/al lavoratore Agile la tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge.

La lavoratrice/Il lavoratore Agile avrà l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione disposte dall'Azienda per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione resa all'esterno dei locali aziendali e sarà tenuta/o ad applicare le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a custodire con diligenza le apparecchiature in dotazione e ad utilizzarle, qualora fornite dall'Azienda, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità con le istruzioni ricevute, nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia.

Eventuali periodi di infortunio occorsi nella giornata di Lavoro Agile che non dovessero essere riconosciuti come tali dall'INAIL saranno considerati neutri ai fini del calcolo dell'istituto del premio di risultato e dell'attribuzione del punteggio complessivo per la determinazione della graduatoria utile alla mobilità volontaria nazionale.

## 8. FORMAZIONE

Le lavoratrici/I lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi

che possono accedere al Lavoro Agile ed i loro Responsabili, riceveranno una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agile, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse.

Particolare attenzione sarà riservata alla formazione dei Responsabili, finalizzata a diffondere una cultura manageriale sempre più orientata alla responsabilizzazione dei collaboratori ed all'orientamento agli obiettivi/risultati, che al contempo individui le più opportune modalità di coinvolgimento e relazione con le persone, anche attraverso il corretto utilizzo della strumentazione tecnologica in dotazione, per favorire lo scambio comunicativo ed impedire forme di "isolamento professionale".

I relativi progetti saranno esaminati in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all'art. 5 del vigente CCNL.

Sugli stessi temi sarà inoltre attivato un momento di approfondimento dedicato, che coinvolgerà congiuntamente Responsabili aziendali e componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti la presente intesa.

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che non rendono la prestazione in modalità Agile.

Le Parti convengono sulla opportunità di attivare temporaneamente il lavoro agile anche nei confronti di personale appartenente a strutture operative, finalizzato allo svolgimento di attività formative per le quali - anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte - sia opportuno il ricorso a tale modalità. L'Azienda ne darà periodicamente evidenza alle OO.SS. nell'ambito dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all'art. 5 del vigente CCNL.

## 9. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

La lavoratrice/Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di Lavoro Agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'Azienda.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede; le Parti si danno atto che, in ragione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro connesse al regime di Lavoro Agile, l'esercizio del potere direttivo e di controllo avverrà nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi incluso l'art. 4 della Legge n. 300/1970.

I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile con-

corrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all'interno dei locali aziendali.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente intesa e dall'Accordo individuale, la lavoratrice/il lavoratore Agile sono soggetti complessivamente alla medesima disciplina normativa ed economica del restante personale in tutte le fasi (costituzione, svolgimento e cessazione) del rapporto di lavoro. Alla lavoratrice/Al lavoratore Agile saranno garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti. Nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile verrà riconosciuto il ticket per la consumazione del pasto di cui all'art. 85 del vigente CCNL.

## 10. DIRITTI SINDACALI

Con particolare riferimento al sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettivi, le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica i principi definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Al fine di facilitare e rendere agevole la conoscenza delle iniziative di carattere sindacale da parte del personale in smart working, verrà ulteriormente favorito l'utilizzo della bacheca sindacale elettronica di cui all'art. 12 del CCNL del 30/11/2017.

L'Azienda sta altresì definendo le soluzioni tecnologiche, coerenti con le previsioni di cui all'art. 8 del vigente CCNL, utili a permettere la partecipazione alle assemblee dei lavoratori da parte dei dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, di cui darà evidenza alle OO.SS. stipulanti la presente intesa entro il mese di gennaio 2021.

Resta fermo che, con l'obiettivo di preservare il rapporto di prossimità tra le Organizzazioni Sindacali e i propri rappresentanti, al di fuori della prestazione lavorativa gli strumenti di collegamento forniti dall'Azienda potranno essere utilizzate dai lavoratori anche al fine di interloquire con le Organizzazioni Sindacali medesime.

\*\*\*

La lavoratrice/Il lavoratore sarà tenuta/o ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell'esecuzione della sua attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy. Parimenti, anche il datore di lavoro si impegna a rispettare le disposizioni in materia di privacy tempo per tempo vigenti.

\*\*\*

La lavoratrice/Il lavoratore Agile, anche con riferimento alla prestazione resa all'esterno dell'Azienda, sarà tenuta/o ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, serietà, diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.

Resta l'obbligo di rispettare i doveri del dipendente di cui all'art. 52 del CCNL vigente, nonché le disposizioni di cui al presente Accordo e quelle previste nell'Accordo individuale di Lavoro Agile.

\*\*\*

Resta inteso che fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 l'Istituto del Lavoro Agile rimarrà disciplinato nel Gruppo Poste italiane secondo le modalità semplificate di cui alle disposizioni di legge vigenti.

Al riguardo le Parti confermano che fino al termine del periodo sopra indicato, troveranno applicazione le norme in materia di lavoro agile contenute nel D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito dalla Legge 24/4/2020 n. 27, nonché nel D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito dalla Legge 17/7/2020, n. 77.

Al Lavoro Agile verranno altresì applicate le previsioni contenute nel D.L. 8/9/2020, n. 111.

La regolamentazione e la gestione delle giornate di Lavoro Agile nonché i possibili rientri in sede dovranno continuare ad essere compatibili con le esigenze di tutela della salute del lavoratore e con le disposizioni vigenti in materia di distanziamento sociale.

Con riferimento ai possibili luoghi di svolgimento della prestazione di cui al punto 1, durante la fase di emergenza sanitaria si continuerà a non poter rendere l'attività da un luogo chiuso aperto al pubblico, per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19.

Le Parti si danno altresì atto che, al termine del periodo di emergenza sanitaria, con il condiviso obiettivo di perseguire il primario interesse alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, in una prima fase la presente intesa potrà trovare, previo approfondimento congiunto, più flessibile applicazione con particolare riferimento alle previsioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

\*\*\*

Le Parti concordano di incontrarsi con cadenza trimestrale al fine di effettuare una verifica sulle relative modalità di applicazione nel Gruppo Poste italiane, anche alla luce di eventuali evoluzioni normative dalla materia.

Inoltre, l'Azienda si impegna ad individuare modalità di monitoraggio dell'andamento e del gradimento del Lavoro Agile.

le (KPI, Survey e questionari volontari anonimi, ecc...) di cui fornirà apposita informativa alle OO.SS. nel corso degli incontri di cui sopra. L'esito del monitoraggio sarà reso noto alle OO.SS. medesime.

Ferme restando le scadenze sopra individuate, su richiesta di una delle Parti firmatarie della presente intesa, potranno essere effettuate ulteriori sessioni di approfondimento su tematiche specifiche, relative all'utilizzo dello strumento del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane.

Due mesi prima della scadenza della presente intesa, come di

seguito individuata, le Parti si incontreranno per effettuare un approfondimento complessivo sulla materia del Lavoro Agile al fine di valutare le modalità di prosecuzione della stessa, anche alla luce del confronto sul rinnovo del CCNL.

Allo scopo di diffondere e rendere effettivamente conosciuti i contenuti della presente intesa, l'Azienda si impegna ad individuare, attraverso l'utilizzo dei consueti canali, specifiche modalità di comunicazione verso il personale.

La presente intesa ha vigenza fino al 31/12/2021.

# POSTE ITALIANE

## VERBALE DI ACCORDO - PROROGA POLITICHE

### ATTIVE DEL LAVORO

### 22 DICEMBRE 2020

Siglato il 22/12/2020 tra le POSTE ITALIANE S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la CONFISAL Comunicazioni, FAILP-CISAL, la FNC UGL Comunicazioni, il seguente accordo.

Premesso che

- In data 13/6/2018, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Industriale, le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa in materia di Politiche Attive del Lavoro nel quale hanno individuato, per il triennio 2018/2020, i relativi interventi.
- Con l'Accordo del 29/7/2020 sono state individuate le leve e le numeriche valide per l'anno in corso.
- Tenuto conto dell'imminente naturale scadenza degli Accordi sottoscritti in materia di Politiche Attive del Lavoro, le Parti ritengono opportuno prorogare oltre il 31/12/2020 la vigenza degli Accordi sottoscritti in materia.
- In tale contesto, ferma restando la necessità di soddisfare le esigenze organizzative dell'Azienda e confermando le numeriche complessive previste per il 2020 relativamente al processo di stabilizzazioni, in via straordinaria le Parti condividono di adottare ulteriori misure utili, da un lato, a cogliere le opportunità di piena occupazione del personale attualmente in regime part-time e, dall'altro, ad agevolare ulteriormente i processi di mobilità sulla direttrice nord/sud.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

In relazione alle esigenze espresse in premessa, con riferimento alle stabilizzazioni previste dall'intesa del 29 luglio u.s. per il 2020, le Parti convengono che l'Azienda avvierà entro la fine del corrente anno la procedura finalizzata alle assunzioni

a tempo indeterminato per attività di recapito per le province riportate nell'allegato 1 alla presente intesa, e che le restanti stabilizzazioni saranno realizzate entro il primo quadrimestre del 2021; conseguentemente, Azienda e OO.SS. con la presente intesa prorogano al 30/4/2021 l'efficacia del punto 1. Lett. B) dell'Accordo del 13/6/2018, ivi inclusa la previsione di cui al 2° capoverso di pagina 5.

Relativamente alle disponibilità part time e full time riferite alle regioni del Centro e Sud Italia riportate nell'allegato 2 alla presente intesa, l'Azienda - fermo restando che, in funzione dei fabbisogni definiti, procederà anche nelle regioni in questione alle assunzioni necessarie a soddisfare le relative esigenze - realizzerà preventivamente una specifica procedura finalizzata all'acquisizione dell'eventuale interesse da parte dei lavoratori già in servizio.

Preliminarmente, potranno accedere alle disponibilità Full Time i portalettere che, in adesione alla precedente interpellanza prevista dagli accordi del 18/7/2019 e del 14/1/2020, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento verso una delle province medesime con connessa conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A partire dall'11/1/2021, tali risorse saranno contattate telefonicamente sulla base di graduatorie provinciali ordinate secondo il criterio dell'anzianità aziendale e, in subordine, dell'anzianità anagrafica, al fine di acquisire l'eventuale interesse al ripristino del rapporto di lavoro full time in ambito provinciale, rispetto ai Centri disponibili.

All'esito di tale fase, per le residue disponibilità Full Time e per quelle Part Time verrà avviata un'interpellanza rivolta a tutti i portalettere di Poste Italiane, ivi inclusi i soggetti assunti alla data di sottoscrizione della presente intesa ai sensi del punto 1 (lettere A e B) dell'accordo del 13/6/2018 che - se in possesso dei requisiti previsti dalla medesima intesa - potranno

no manifestare il proprio interesse al trasferimento verso una delle province per le quali siano presenti disponibilità a parità di regime orario (Full Time o Part Time).

Le adesioni all'interpellanza verranno inserite in graduatorie provinciali, distinte per personale a tempo pieno e a tempo parziale, ordinate secondo i seguenti criteri, riportati in ordine di priorità:

1. presenza nell'ambito della graduatoria di mobilità provinciale riferita alla specifica provincia;
2. presenza nell'ambito della mobilità regionale nella graduatoria della provincia per la quale si sia manifestato l'interesse in adesione alla presente interpellanza e relativa posizione nella graduatoria medesima;
3. presenza, nell'ambito della mobilità nazionale, nella graduatoria della provincia per la quale si sia manifestato l'interesse in adesione alla presente interpellanza e relativa posizione nella graduatoria medesima;
4. anzianità aziendale e in subordine anzianità anagrafica.

A valle della predisposizione di tali graduatorie provinciali, le risorse inserite nelle medesime potranno - accedendo all'applicativo messo a disposizione dall'Azienda - esprimere le proprie preferenze, in ordine di priorità, rispetto alle sedi disponibili nella provincia di riferimento. L'applicativo procederà quindi all'abbinamento automatico delle sedi alle singole risorse, sulla base del relativo posizionamento in graduatoria. Per il personale Part Time, l'effettivo trasferimento è subordinato all'accettazione della eventuale modifica dell'articolazione oraria della prestazione di lavoro in relazione alle esigenze del Centro di destinazione.

Al termine del processo sopra descritto, le Parti si incontreranno per approfondirne le risultanze e per definire le modalità con le quali saranno realizzate le restanti stabilizzazioni su attività di recapito previste per l'anno 2020.

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al Verbale del 29/7/2020 ed alla presente intesa, le Parti confermano, quindi, la volontà di continuare ad avvalersi della previsione di cui al comma 1 dell'art. 24 D.Lgs. n. 81/2015; pertanto, in deroga al diritto di precedenza di cui al medesimo articolo, per tutte le 1.500 stabilizzazioni su attività di recapito previste per l'anno 2020 - ivi incluse quelle che saranno avviate nel 2021 - l'Azienda procederà all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che, alla data del 31/1/2020, abbiano:

- prestato attività in ambito Recapito o Smistamento con uno

o più contratti a tempo determinato per almeno 9 mesi complessivi, decorrenti dall'1/1/2014;

- manifestato la volontà di concorrere alle suddette stabilizzazioni 2020 attraverso lo specifico applicativo che sarà di volta in volta reso disponibile dall'Azienda.

Alla luce di quanto sopra convenuto, pertanto, i lavoratori che svolgano o abbiano svolto attività di portalettere o di addetto allo smistamento con contratto di lavoro a tempo determinato cessato nel corso del 2020 o in essere alla data di sottoscrizione della presente intesa o quelli assunti con decorrenza successiva alla medesima non maturano, per i relativi contratti, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al capoverso che precede.

Alle stabilizzazioni 2020 sull'intero territorio nazionale potranno concorrere i lavoratori che abbiano svolto prestazione di lavoro - indipendentemente dalla sede di applicazione - con contratto a tempo determinato e che rientrino nel bacino di risorse individuato secondo le modalità suindicate.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo - a mero titolo esemplificativo, in merito alle condizioni per l'effettiva assunzione a tempo indeterminato (documentazione preassunzionale, piena idoneità alla mansione, sottoscrizione in sede protetta di verbale di rinuncia relativo ai precedenti rapporti a tempo determinato) nonché ai criteri di individuazione dei punteggi utili all'inserimento nelle graduatorie di "stabilizzazione", ivi inclusi quelli individuati per dirimere le situazioni di parità di punteggio, alla procedura di accreditamento e di scelta da parte del lavoratore della provincia di interesse, all'individuazione e alla comunicazione da parte dell'Azienda delle disponibilità provinciali e alla conseguente pubblicazione delle graduatorie "provvisorie" e "definitive", alle situazioni di mancata manifestazione da parte del lavoratore della preferenza in relazione alle province rese note dall'Azienda e di rifiuto/rinuncia rispetto alla proposta di assunzione a tempo indeterminato per la provincia scelta, anche relativamente a precedenti tranches di stabilizzazioni su attività di recapito e/o di smistamento - le Parti confermano le previsioni già convenute nella sopraccitata Intesa del 13/6/2018 e in tutti i successivi Accordi intervenuti in materia di Politiche Attive del Lavoro.

Le Parti si incontreranno entro il mese di febbraio 2021 al fine di affrontare la tematica delle Politiche Attive del Lavoro per il triennio 2021-2023.

**ALLEGATO 1**

Macro Area	Regione	Provincia	N. disponibilità full time	N. disponibilità part time	Tot. disponibilità
CENTRO	Lazio	Latina		9	9

CENTRO	Lazio	Rieti		11	11
CENTRO	Lazio	Roma		107	107
CENTRO	Lazio	Viterbo	1	9	10
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Bologna		28	28
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Ferrara		12	12
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Forlì - Cesena	8	7	15
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Modena		12	12
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Parma		13	13
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Piacenza	4	13	17
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Ravenna		6	6
CENTRO NORD	Emilia Romagna	Reggio Emilia		7	7
CENTRO NORD	Marche	Ancona		3	3
CENTRO NORD	Marche	Pesaro-Urbino		13	13
CENTRO NORD	Toscana	Arezzo	10	7	17
CENTRO NORD	Toscana	Firenze	2	18	20
CENTRO NORD	Toscana	Grosseto	1	3	4
CENTRO NORD	Toscana	Livorno	4	4	8
CENTRO NORD	Toscana	Pisa	1	11	12
CENTRO NORD	Umbria	Perugia		10	10
NORD EST	Friuli Venezia Giulia	Gorizia	3	5	8
NORD EST	Friuli Venezia Giulia	Pordenone	3	13	16
NORD EST	Friuli Venezia Giulia	Trieste	8	9	17
NORD EST	Friuli Venezia Giulia	Udine	6	30	36
NORD EST	Trentino Alto Adige	Bolzano	30		30
NORD EST	Trentino Alto Adige	Trento	7	22	29
NORD EST	Veneto	Belluno		12	12
NORD EST	Veneto	Padova	7	38	45
NORD EST	Veneto	Rovigo		7	7
NORD EST	Veneto	Treviso		31	31
NORD EST	Veneto	Venezia		30	30
NORD EST	Veneto	Verona	11	35	46
NORD EST	Veneto	Vicenza		25	25
NORD OVEST	Liguria	Genova	9	5	14

NORD OVEST	Liguria	Imperia	1	8	9
NORD OVEST	Liguria	La Spezia		9	9
NORD OVEST	Liguria	Savona	2	11	13
NORD OVEST	Lombardia	Bergamo		6	6
NORD OVEST	Lombardia	Brescia	15	28	43
NORD OVEST	Lombardia	Como	1	21	22
NORD OVEST	Lombardia	Cremona	1	12	13
NORD OVEST	Lombardia	Lecco	7	2	9
NORD OVEST	Lombardia	Lodi		6	6
NORD OVEST	Lombardia	Mantova		11	11
NORD OVEST	Lombardia	Milano		90	90
NORD OVEST	Lombardia	Monza Brianza		15	15
NORD OVEST	Lombardia	Pavia	13	14	27
NORD OVEST	Lombardia	Sondrio	11	3	14
NORD OVEST	Lombardia	Varese		15	15
NORD OVEST	Piemonte	Alessandria		15	15
NORD OVEST	Piemonte	Biella		9	9
NORD OVEST	Piemonte	Cuneo		15	15
NORD OVEST	Piemonte	Novara	5	18	23
NORD OVEST	Piemonte	Torino	19	46	65
NORD OVEST	Piemonte	Verbania	8	3	11
NORD OVEST	Valle d'Aosta	Aosta		4	4
<b>TOTALE</b>			<b>198</b>	<b>926</b>	<b>1.124</b>

**ALLEGATO 2**

<b>Mal</b>	<b>Regione</b>	<b>Disponibilità full time</b>	<b>Disponibilità part time</b>	<b>Totale disponibilità</b>
CENTRO	Abruzzo	6	19	25
CENTRO	Sardegna	20	28	48
SICILIA	Sicilia	5	30	35
SUD	Basilicata		8	8
SUD	Calabria	71	24	95
SUD	Campania	56	51	107
SUD	Puglia	15	43	58
<b>Totale</b>		<b>173</b>	<b>203</b>	<b>376</b>

# PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI CANTIERI POST SISMA 2016

## 17 DICEMBRE 2020

Siglato il 17/12/2020, tra il Commissario Straordinario e la FENEAL-UIL Nazionale, la FILCA CISL Nazionale, la FILLEA CGIL Nazionale, il protocollo per la legalità la salute e la sicurezza dei cantieri post sisma 2016.

Premesso che

- il decreto-legge 17/10/2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/8/2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15/12/2016, n. 229, affida al Commissario Straordinario funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, nonché la definizione dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
- l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ha introdotto specifiche disposizioni per garantire lo "svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione" attribuendo ad una specifica Struttura di Missione il compito di “assicurare, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto raccordo con le Prefetture delle Province interessate dagli eventi sismici”;
- il medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, all'art. 35, comma 8, nel quadro delle strategie rivolte a garantire la tutela dei lavoratori da impegnare per la ricostruzione attraverso la definizione delle procedure per l'assunzione dei lavora-

tori edili, prevede che presso le Prefetture delle aree interessate dal sisma del 2016 si proceda alla stipula di appositi protocolli di legalità al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione.

Preso Atto

- che ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016, presso le Prefetture è prevista l'istituzione di un “Tavolo permanente” che svolga il monitoraggio dei flussi di manodopera di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2015;
- della Circolare del Ministero dell'Interno CCASIIP del 23/5/2017 prevede, per meglio verificare l'eventuale sussistenza di situazioni potenzialmente favorevoli a pratiche illegali o a fenomeni di caporalato, un utile controllo e riscontro incrociato dei dati tra le dichiarazioni rese dalle imprese alle Casse edili a fini assistenziali e previdenziali e i dati inseriti nei settimanali di cantiere, come successivamente ribadito dalle “Terze linee guida antimafia” approvate con Delibera CIPE n. 33 del 21/3/2018;
- della circolare del Ministero dell'Interno - CCASGO del 9/3/2017 concernente “Seconde linee guida antimafia” approvate con Delibera C.I.P.E. n. 26 nella seduta del 02/03/2017 prevede, tra l'altro, che siano effettuati i controlli nella fase di cantierizzazione della ricostruzione, prevedendo altresì che il sistema stesso si basi sulla Piattaforma informatica dedicata del Commissario Straordinario;
- della circolare del Ministero dell'Interno - CCASGO del 27/3/2018 avente ad oggetto “Rilascio della documentazione antimafia. Ulteriori indirizzi applicativi.”
- del Protocollo quadro di legalità stipulato in data 26/7/2017 tra Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n.189 del 2016, Commissario Straordinario del Governo e Centra-

le Unica di Committenza - INVITALIA previsto dalle Seconde Linee-guida antimafia prevede, tra gli altri adempimenti:

- a) all'art. 7 una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto;
- b) all'art. 9 l'attuazione di misure di sicurezza e di prevenzione nei cantieri contro i tentativi di condizionamento criminale, ponendo l'obbligo del settimanale di cantiere di cui alla citata delibera CIPE n. 58 del 2011 nonché l'attuazione di un "Piano di controllo coordinato" del cantiere e dei sub-cantieri interessati dai lavori la cui gestione è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze competenti;
- c) ai sensi dei cc. 1, 3 e 6, dell'art. 35, del citato decreto legge n. 189 del 2016, le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati del sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso gli Enti Previdenziali e le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province del cratere, e che sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi;
- d) sono in corso di definizione tra la Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del Governo e le Prefetture, appositi accordi di collaborazione per l'attuazione di quanto previsto dal Protocollo Quadro del 26/7/2017, nonché di quanto previsto dall'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Tutto ciò considerato, è volontà dei firmatari del presente protocollo procedere all'attivazione di un Tavolo permanente che funga da osservatorio per l'attuazione degli artt. 7, 8 e 9 del Protocollo Quadro del 26/7/2017, di quanto previsto dall'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per la piena applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza.

## Art. 1 Istituzione Tavolo permanente

1. E' istituito un Tavolo permanente che funga da osservatorio per l'attuazione degli artt. 7, 8 e 9 del Protocollo Quadro del 26/7/2017, di quanto previsto dall'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per la piena applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro. Il Tavolo permanente si riunirà di norma bimestralmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta dei suoi partecipanti.

2. In particolare l'attività di monitoraggio dovrà riguardare:
  - lo stato di attuazione della piattaforma informatica a cura del Commissario Straordinario, di cui all'art. 7 del Protocollo Quadro di Legalità del 26/7/2017;
  - lo stato di attuazione del rilevamento a mezzo badge, il cui sistema è affidato alle Casse Edili, nonché, nelle more dell'attivazione del predetto badge, il rispetto della tenuta del settimanale di cantiere; a tal riguardo le parti ritengono valido il modello adottato in via sperimentale nella Provincia di Macerata nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Prefettura di Macerata, Struttura Commissariale ed i componenti del Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, relativo allo sviluppo di un sistema di rilevazione e flusso di informazioni utile a consentire l'interconnessione tra le banche dati delle Casse Edili e quelle degli USR con riguardo ai cantieri della ricostruzione, con la gestione del servizio demandata alle Casse Edili ed un flusso informativo che andrà successivamente messo a disposizione della Struttura Commissariale attraverso la piattaforma informatica, di cui al citato all'art. 7 del Protocollo quadro di legalità del 26/7/2017.
  - lo stato di attuazione dell'istituzione dei Tavoli prefettizi di cui all'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  - le organizzazioni sindacali provvederanno ad interloquire direttamente con i Prefetti, o loro delegati, per la soluzione di eventuali problematiche riscontrate nell'applicazione dei protocolli territoriali.

## Art. 2 Verifica della piena applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza e tutela dal rischio Covid-19

1. Le parti si impegnano ad una continua e coordinata azione di monitoraggio sulle azioni poste in essere dagli Enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro e tutela del rischio Covid-19 nei territori.
2. Con riferimento ai più generali temi dell'emergenza Covid-19, le Parti si adopereranno a sollecitare gli Enti preposti ad una verifica circa l'integrale applicazione delle procedure dei Protocolli tra Parti Sociali e Governo e Mit del 24/4/2020 come recepiti nel DPCM 26/4/2020, verificando lo stato di attuazione di tali procedure.

## Art. 3 Sistemazioni alloggiative

1. Le parti si impegnano a verificare periodicamente a level-

lo dei Tavoli provinciali, la predisposizione delle migliori condizioni affinché le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori inerenti alla ricostruzione assolvano alle previsioni del comma 4, dell'art. 35, del decreto-legge n. 189 del 2016, circa l'obbligo di provvedere sia ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, che di effettuare le dovute comunicazioni ai Comuni ed agli Enti bilaterali Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

2. Il Commissario Straordinario promuoverà le azioni necessarie affinché si raggiunga una intesa con le strutture ricettive locali per la messa a disposizione, da parte delle stesse, di alloggi a favore delle maestranze trasferite impegnate nei cantieri della ricostruzione, nonché per far fronte alla necessità di alloggi di emergenza sanitaria sempre per i lavoratori trasferiti che necessitano di luogo sanificato e controllato in casi di malattia, infortunio, quarantena o isolamento per rischio Covid-19, affidando ai Tavoli provinciali l'azione di impulso e ricognizione.
3. In caso di criticità riscontrate nella messa a disposizione dei lavoratori trasferiti, da parte di strutture ricettive locali, di alloggi atti alla permanenza e al rispetto della normativa sanitaria emergenziale riferita al Covid-19, il Commissario straordinario promuoverà le azioni necessarie, con il coinvolgimento dei tavoli provinciali, e le idonee

interlocuzioni con le imprese affidatarie o esecutrici delle opere, per la individuazione di possibili soluzioni condivise.

## Art.4 Durc per congruità

1. In merito a quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 35, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente al DURC, restano confermate le previsioni delle Ordinanze commissariali n. 41/2017 n. 78/2019 sulla necessità di verifica del Dure per congruità per il pagamento di determinati stati di avanzamento lavori per gli appalti pubblici e privati per la ricostruzione.
2. Nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni normative nazionali riguardo a finanziamenti e/o agevolazioni inerenti lavorazioni nei cantieri della ricostruzione (es. sisma bonus), dovrà essere consolidata la verifica complessiva della congruità del Dure dei relativi cantieri, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'apposito accordo di Congruità per il Cratere Sisma 2016 del 7/2/2018, per qualsivoglia incentivo pubblico; a tal fine le Parti si impegnano ad una disamina delle specificità che dovessero insorgere a livello locale anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni preposte alla verifica della regolarità contributiva.

# SCUOLE MATERNE FISM

## VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA

### CONTRATTUALE

#### 17 DICEMBRE 2020

Il giorno 17/12/2020, tra FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFESAL, si è sottoscritto il presente accordo per la gestione dei nidi e delle scuole dell'infanzia in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Il presente accordo avrà decorrenza dall'11/1/2021 e scadenza il 31/8/2021.

#### Premesse

Si richiamano le Protocolli Nazionali per la ripartenza dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia:

- Allegato n. 12 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/5/2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

- Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 26/6/2020

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

- Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 3/8/2020:

Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell'attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia

- Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 87 del 6/8/2020:

Approvazione del protocollo d'intesa del 6/8/2020 tra il Ministro della P.I. e le OO.SS. di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, CONFESAL SNALS, ANIEF, ANPD

CISA, DIRIGENTI SCUOLA per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19

- Protocollo d'intesa del 14/8/2020 per garantire la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto dai Ministeri dell'Istruzione, delle Politiche sociali, della salute, e dai Dipartimenti della funzione pubblica e della famiglia, la Conferenza Stato Regioni, ANCI, INAIL, le OO.SS. nazionali CGIL, CISL, UIL, CONFESAL SNALS, ANIEF, CIDA, DIRIGENTI SC., la FISM Nazionale, l'Alleanza Cooperative, il Forum del Terzo Settore e la SIP.

#### Tenuto conto

- Della circolare n. 13 del 4/9/2020 congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute con le indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici "fragili".
- Dei protocolli per la ripartenza di ogni singola Regione eUSR Regionale, oltre che le indicazioni via via fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità, anche sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle evidenze scientifiche relative alla pandemia in corso.

La FISM evidenzia che la gestione dell'emergenza Covid-19 avrà costi elevati, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica degli enti del settore con il concreto rischio di chiusure di servizi e quindi di licenziamento di lavoratori. La

situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede, pertanto, un diverso utilizzo delle ore straordinarie di cui all'art.61 del vigente CCNL e una loro rimodulazione.

Le parti concordano:

- 1) Le scuole e le istituzioni educative che applicano il CCNL FISM e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sono impegnate ad osservare le norme e le indicazioni nazionali sopra indicate, per garantire la regolarità dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;
- 2) La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede una valutazione condivisa e quindi l'approvazione di intese, finalizzate a conciliare, nel rispetto del CCNL, gli obblighi dei suddetti protocolli e la funzionalità e la qualità pedagogico didattica dei servizi, elemento fondamentale del sistema integrato di educazione e di istruzione dei bambini 0- 6 anni;

Le Parti

tenuto conto di ciò, per l'anno scolastico e educativo 2020-2021, fatti salvi eventuali accordi di secondo livello già sottoscritti che regolamentano le materie oggetto del presente accordo,

Convengono che:

## 1) Lavoratori fragili

Tenuto conto delle circolari ministeriali, ed in particolare quelle del Ministero della Salute, ai lavoratori dichiarati fragili si applicano le disposizioni normative vigenti. Le parti concordano, di impegnarli, ove possibile, in modalità agile o in altre mansioni, anche di livello inferiore, a parità di salario.

## 2) Orario di lavoro

Al fine di garantire l'osservanza dei suddetti protocolli (stabilità dei gruppi, organizzazione degli spazi, protocolli di sicurezza, ecc.) e quindi per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'attività, è possibile prevedere per le scuole dell'infanzia aderenti alla FISM diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale settimanale nel periodo compreso dall'11/1/2021 al 30/6/2021.

Il temporaneo regime di orario potenziato include il ricorso al pacchetto delle ore straordinarie di cui all'art. 61 del vigente CCNL.

Nel periodo compreso tra il 11 gennaio e il 30 giugno 2021 le istituzioni educative e scolastiche potranno usufruire di un

monte ore potenziato complessivamente non superiore alle 90 ore da utilizzare secondo le modalità di seguito riportate.

### A. PERSONALE EDUCATIVO

A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), l'orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a 38 ore più due ore su base volontaria. L'istituzione educativa riconosce ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le prime tre ore aggiuntive settimanali.

Le restanti due ore aggiuntive settimanali sono volontarie e verranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa con una pari entità di ore di riduzione aumentata di una quota del 35%.

Al termine del programma orario di flessibilità, le ore di lavoro aggiuntive volontarie prestate, già aumentate del 35%, e non recuperate saranno liquidate entro il termine ultimo del 31/8/2021.

### B. PERSONALE DOCENTE

A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), tenuto conto degli art.57 del vigente CCNL 2016-2019, l'orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a 38 ore più due ore su base volontaria. L'Istituzione scolastica riconosce ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le prime tre ore aggiuntive settimanali.

Le restanti due ore aggiuntive settimanali sono volontarie e verranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa con una pari entità di ore di riduzione aumentata di una quota del 35%.

Al termine del programma orario di flessibilità, le ore di lavoro aggiuntive volontarie prestate, già aumentate del 35%, e non recuperate saranno liquidate entro il termine ultimo del 31/8/2021.

### C. PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO

A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), l'orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a un massimo di 40 ore.

La scuola riconoscerà ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le tre ore aggiuntive settimanali che saranno riconosciute di straordinario ai sensi dell'art. 61 del vigente CCNL.

### D. NORME COMUNI

La scuola provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma orario di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

### 3) Personale con orario part time

Prima di procedere sia al potenziamento temporaneo degli orari di cui ai precedenti punti, sia all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, il personale ad orario parziale ha diritto, su richiesta scritta del lavoratore, al completamento di orario, fermo restando la funzionalità degli orari con i servizi in essere.

La contrattazione di secondo livello, al fine di mantenere o incrementare gli attuali livelli occupazionali, può regolamentare l'utilizzo del personale con orario di lavoro part time, anche con accordi di rete di cui all'art. 31 del vigente CCNL.

### 4) Personale con contratto di lavoro a tempo determinato

In considerazione delle maggiori necessità conseguenti alla nuova organizzazione scolastica Covid-19, solo per l'anno scolastico e educativo 2020-2021 la percentuale massima di contratti a tempo determinato di cui all'art. 21.3 del CCNL è elevata dal 30% al 50% (cinquanta per cento), con un minimo di 4 unità per scuola. La deroga cessa definitivamente il 31/8/2021, salvo nuove normative dettate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 da rinegoziare in accordo con le OO.SS.

La contrattazione di secondo livello al fine di mantenere o incrementare gli attuali livelli occupazionali può regolamentare l'utilizzo del personale a tempo determinato, anche con accordi di rete di cui all'art. 31 del vigente CCNL.

### 5) Somministrazione di lavoro

In conseguenza delle maggiori necessità di personale educativo ed insegnante dovuto alle assenze, quasi sempre improvvise per quarantena o per Covid-19, le parti concordano che per il periodo dall'11/1/2021 al 31/8/2021 è possibile stipulare contratti di somministrazione anche per le qualifiche e le mansioni appartenenti all'area educativa e docente.

### 6) Verifica

Le parti ai livelli territoriali sono impegnate ad una periodica verifica trimestrale della applicazione ed all'eventuale adozione di modifiche ed integrazioni degli accordi sottoscritti.

### 7) Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà decorrenza dall'11/1/2021 e scadenza il 31/8/2021.

Limitatamente all'applicazione del punto 2) del presente accordo - ORARIO DI LAVORO - per l'attuazione nella singola Regione, si rende necessaria la ratifica del livello regionale delle Parti firmatarie il CCNL entro il 10/1/2021, su richiesta scritta, anche di solo una, delle OO.SS. regionali firmatarie l'accordo.

Qualora a livello regionale non venga attivata la procedura di ratifica entro il 10/1/2021, il presente accordo troverà piena ed integrale applicazione.

# AGIDAE

## VERBALE DI ACCORDO

### 9 DICEMBRE 2020

Il giorno 9/12/2020, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale in applicazione del CCNL AGIDAE/SCUOLA, composta da AGIDAE e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, per concordare, in riferimento a cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- I) la regolamentazione della didattica e del lavoro amministrativo a distanza nelle scuole paritarie;
- II) il ricorso alle prestazioni degli Ammortizzatori sociali per il personale dipendente (docente, non docente, ATA);
- III) il ricorso al lavoro intermittente.

#### **I) Accordo per la regolamentazione della didattica e del lavoro amministrativo a distanza nelle scuole paritarie che applicano il CCNL AGIDAE/Scuola**

LA COMMISSIONE

dopo approfondito esame e attenta valutazione

premessi che

- nella prima fase emergenziale le scuole paritarie hanno adottato, spesso in forme del tutto sperimentali, laddove possibile, il lavoro a distanza per garantire la continuità e la regolarità dell'anno scolastico e la sicurezza degli alunni e degli operatori;
- le Parti intendono con il presente Accordo, nel rispetto del vigente CCNL e delle normative nazionali, superare la fase autorganizzata e fornire alle scuole un adeguato strumento contrattuale di gestione della didattica a distanza (DAD) e del lavoro agile da remoto;

- la didattica a distanza è la forma di telelavoro contenuto nell'Accordo interconfederale del 9/6/2004;
- il lavoro di segreteria e amministrativo può essere svolto in modalità agile ai sensi della legge 22/5/2017 n. 81 che offre un riferimento imprescindibile per individuare il lavoro agile definito anche smart working; tale lavoro è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro;

tenuto conto

della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e di salute e sicurezza in epoca COVID 19;

conviene che

- il presente Accordo è lo strumento attuativo della normativa vigente che dispone che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione...";
- per la gestione delle attività didattiche, in via transitoria e fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, l'insegnamento può essere svolto a distanza. Per le funzioni amministrative il lavoro può essere svolto da remoto in modalità agile.
- il lavoro agile e la didattica a distanza sono una modalità dell'organizzazione del lavoro per garantire la salute e la sicurezza sanitaria, garantire un servizio di interesse pubblico, migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro tenuto conto anche delle politiche di genere;

concorda che

- la didattica a distanza:
  - a) sarà effettuata nella generalità delle scuole, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale;
  - b) per le scuole di secondo grado potrà essere effettuata in forma complementare, ovvero mediante attività didattiche in parte in presenza e in parte a distanza;
- ferma restando la disciplina legale con riferimento ai diritti di priorità, laddove la possibilità di accedere alla didattica a distanza sia circoscritta ad una parte dell'organico, la selezione del personale docente deve tenere conto dei seguenti criteri:
  - tutela per i lavoratori fragili a rischio;
  - esigenze di cura del personale;
  - richieste pervenute dal lavoratore per ordine di grado e classi di concorso;
  - sostenibilità del lavoro da remoto;
  - la programmazione e la regolamentazione didattica sulla base delle discipline e delle esigenze metodologiche didattiche, le modalità di erogazione, di verifica e valutazione degli apprendimenti e le forme di flessibilità sono regolate dall'art. 48 del CCNL AGIDAE 2016/2018.

Tutto ciò premesso, e quanto premesso costituisce parte integrante del presente Accordo,

LA COMMISSIONE STABILISCE QUANTO SEGUE

## 1) - Orario di lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del vigente CCNL AGIDAE, in caso di didattica a distanza effettuata in modalità sincrona o asincrona o in forma complementare a quella in presenza, è garantito, e normalmente retribuito, l'orario contrattuale individuale di lavoro del docente, che comprende anche le prestazioni connesse all'esercizio della funzione docente, nelle modalità programmate dal Collegio docenti.

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando, sulla base di quanto previsto dagli Istituti a seguito della programmazione del Collegio dei docenti, dette attività con altre in modalità asincrona, a completamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro.

I tempi di pausa, di cui al punto 6 (salute e sicurezza), previsti per le attività svolte con l'utilizzo di video terminale, come per la didattica a distanza, sono considerati parte integrante dell'orario di lavoro.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in modalità a distanza, qualora stabilito dalle norme emergenziali.

## 2) - Prestazione interna ed esterna, gestione

## della quarantena. diritti contrattuali, diritto alla disconnessione

### 2.1 - Prestazione interna ed esterna

La prestazione lavorativa a distanza può essere svolta presso il proprio domicilio o altro luogo con dispositivi efficaci che devono essere comunicati all'Istituto.

Ogni istituzione scolastica paritaria del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Le attività sincrone comportano l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante). Le attività asincrone, sono caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. l'approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale).

### 2.2 - Gestione della quarantena

Esclusi il caso in cui, a seguito di provvedimento dell'autorità sanitaria (ASL/ATS) e della conseguenziale certificazione del medico di base (MMG), la quarantena venga "certificata" come malattia, il docente, che si trovi in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario e la cui retribuzione sia a totale carico dell'Istituto, svolgerà regolarmente l'attività didattica a distanza, come stabilito al precedente punto 1) - Orario di lavoro, nei confronti delle proprie classi, sia che le stesse siano in quarantena, sia che svolgano regolare attività a scuola, nel qual caso sarà garantita la compresenza.

### 2.3 - Diritti contrattuali

Le prestazioni rese nella modalità a distanza o in lavoro agile non modificano gli orari individuali settimanali previsti dal vigente CCNL.

Il personale dipendente - docente e amministrativo - che svolge in tutto o in parte la propria attività in modalità a distanza o in modalità agile/smart working, mantiene tutti i diritti derivanti dal CCNL AGIDAE e dalle vigenti contrattazioni aziendali/regionali, riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: malattia, maternità, permessi retribuiti, permessi ex Legge 104, permessi per visite mediche, corsi di aggiornamento, ferie, orario di lavoro, PAP, POC.

Per il personale ATA, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro ("lavoro straordinario" ex art. 50 CCNL AGIDAE commi 9 e 10) viene riconosciuta e retribuita qualora effettivamente svolta e autorizzata dalla Direzione.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni delle autorità sanitarie e governative ai diversi livelli istituzionali, l'Istituto privilegia il lavoro svolto nella sede scolastica per favorire aspetti relazionali, collegiali, di coordinamento e di lavoro di gruppo, programmati nel collegio docenti.

#### 2.4 - Disconnessione

Esaurito l'orario di lavoro giornaliero programmato, il dipendente ha diritto alla disconnessione. La contrattazione aziendale e/o territoriale può definire le figure professionali per le quali possono essere programmate fasce orarie per l'organizzazione del lavoro in autonomia. La mancata reperibilità fuori dalle fasce orarie programmate non è sanzionabile.

#### 3) - Diritti sindacali

Il lavoro da remoto non sospende né riduce le libertà, i diritti, le agibilità sindacali che sono esercitati dal lavoratore anche attraverso gli stessi strumenti informatici con cui lavora da remoto. Nello specifico, si dovranno prevedere le modalità di partecipazione da remoto, tramite collegamento in video call, alle assemblee sindacali, di ricezione delle necessarie informazioni dalle RSA e l'accesso alle bacheche sindacali digitali opportunamente realizzate. L'esercizio dell'attività sindacale per le RSA e per le RLS è regolamentato dal punto B) DIRITTI SINDACALI del vigente CCNL.

#### 4) - Riservatezza e privacy ai tempi della didattica digitale

Nell'esercizio della didattica digitale, che si svolge nel rispetto dell'art. 4 della legge 300/70 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la didattica digitale e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'Istituto fornisce indicazioni agli studenti e ai genitori intestatari delle utenze, con riferimento all'uso corretto del proprio account, al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati di docenti e altri studenti.

#### 5) - Formazione

Nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008 va prevista una attività di formazione/informazione come condizione per accesso al lavoro a distanza. Le istituzioni scolastiche organizzano la necessaria formazione al personale docente sulla Didattica Digitale, con prioritario riferimento all'uso della piattaforma adottata. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia

di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della didattica digitale e del lavoro agile da remoto.

#### 6) - Salute e Sicurezza

A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro a distanza, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il personale che svolge la sua attività con il videoterminale ha diritto all'interruzione (pausa) non inferiore a quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale della sua attività. Altre modalità possono essere definite nella contrattazione aziendale e/o territoriale. Nel computo dei tempi di interruzione (pausa) non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 175 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

#### 7) - Assegnazione e gestione di strumenti e attrezzature di lavoro, acquisto apparecchiature, forme di compensazione, indennità telelavoro

L'Istituto/datore di lavoro fornisce gli strumenti per espletare la didattica digitale e per il lavoro agile (compresa la connessione Internet), le regole sulla conservazione e sulla manutenzione/riparazione sull'utilizzo di strumentazione ergonomica e a norma antinfortunistica (es. cuffie, schermi, sedie ergonomiche ecc.). In alternativa, il personale dipendente utilizza i propri strumenti e attrezzature percependo un'indennità forfettaria mensile di 30,00 (trenta) euro a partire dall'1/1/2021 fino al 30/6/2021.

#### II) Accordo sul ricorso alle prestazioni degli Ammortizzatori sociali per il personale dipendente al quale è applicato il CCNL AGIDAE

LA COMMISSIONE

dopo approfondito esame e attenta valutazione

tenuto conto

- degli accordi AGIDAE/OO.SS. del 19/3/2020, del 5/5/2020 e del 7/9/2020, sul ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD) entro il 31/12/2020;
- della possibilità, prevista dal D.L. n. 137/2020, di fare ricorso degli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD) entro il 31/1/2021;

STABILISCE QUANTO SEGUE

### a) - Retribuzione in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)

In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD), previsto dall'art. 12 del DL. n. 137/2020 "D. Ristori", entro il 31/1/2021, fermo restando che ogni lavoratore deve essere preventivamente informato delle ore non lavorate per le quali il datore di lavoro chiede l'intervento del FIS/CIGD, viene applicato quanto disposto dall'accordo AGIDAE/OO.SS. del 7/9/2020 e ai lavoratori è corrisposta un'integrazione pari al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante e viene mensilmente anticipato dal datore di lavoro l'assegno ordinario previsto dal FIS.

### b) - Calcolo della tredicesima mensilità in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)

La tredicesima mensilità, per i lavoratori in servizio a dicembre 2020, è calcolata secondo l'orario di lavoro stabilito dal contratto individuale di lavoro di ciascun dipendente nel corso dell'anno,

Per i periodi di fruizione di FIS e/o CIGD la tredicesima viene calcolata:

- a) per i periodi a zero ore sulla integrazione riconosciuta in base agli Accordi tra AGIDAE e le OO.SS.;
- b) per i periodi parzialmente lavorati, sulla retribuzione delle ore effettivamente lavorate e sulla integrazione stabilita dagli Accordi sopra citati.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente al presente accordo, restano confermati i ratei di tredicesima mensilità eventualmente calcolati e corrisposti, seguendo i criteri sopra indicati.

Fatti salvi accordi regionali e/o aziendali di miglior favore.

### c) - Calcolo delle ferie in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)

Per i mesi in cui si è fatto ricorso all'assegno FIS o alla CIGD le ferie maturano secondo il rateo di 2,75 giorni/mese, per i mesi in cui la retribuzione mensile netta è stata integrata al 100%.

Diversamente, le ferie non maturano per le ore mensilmente

non lavorate poste a carico del FIS/CIGD e il rateo di 2,75 giorni/mese si riduce in proporzione.

Fatti salvi accordi regionali e/o aziendali di miglior favore.

### d) - Validità

Il presente accordo sul ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD) resta valido anche nel caso in cui venga disposta la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per periodi successivi al 31/1/2021.

## II) Dichiarazione congiunta sul ricorso al lavoro intermittente per cause riconducibili allo stato di emergenza COVID-19

LA COMMISSIONE

dopo approfondito esame e attenta valutazione

premessi che

- sono in corso provvedimenti del Governo sullo stato d'emergenza sanitaria con ricadute sulle attività didattiche ed educative;
- un considerevole numero di istituzioni educative e scolastiche non statali, anche a seguito del perdurare dello stato di crisi epidemiologica, hanno oggettive difficoltà a reperire personale docente ed educativo munito dei titoli e dei requisiti di legge, per le sostituzioni del personale titolare;
- tale oggettiva difficoltà può determinare nell'anno scolastico in corso pesanti ricadute sulla continuità e sulla qualità del servizio educativo e scolastico;

tenuto conto

che nella gestione quotidiana degli Istituti si verificano improvvise e numerose assenze per condizioni di positività da COVID 19, di quarantena fiduciaria oppure di isolamento obbligatorio, al fine di ridurre e contenere l'emergenza sanitaria;

CONCORDA QUANTO SEGUE

1. di estendere la sfera di applicazione dell'art. 27 "Contratto di lavoro intermittente" del CCNL AGIDAE in vigore anche al personale educativo e docente;
2. che il contratto di lavoro intermittente, per il solo personale educativo e docente assunto per sostituzioni di personale legate alla pandemia in corso, possa essere stipulato senza limitazioni rispetto alle fasce di età;
3. che il presente accordo decorra dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'anno scolastico 2020-2021.

Le Parti, valuteranno entro il mese di agosto 2021 il perdurare delle condizioni in premessa e l'impatto del presente accordo per successive valutazioni.

# COOPERATIVE CONSORZI AGRICOLI

## VERBALE DI ACCORDO

### 18 DICEMBRE 2020

Il 18/12/2020, tra AGCI - AGRITAL, FEDAGRIPEASCA - Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal  
 CONFCOOPERATIVE LEGACOOOP, AGROALIMENTARE e FLAI 1.1.2020 e scade il 31.12.2023.  
 - CGIL FAI - CISL UILA - UIL, è stato sottoscritto il rinnovo del  
 CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

#### Qualificati

Livello	Minimo dall'1/12/2020	Minimo dall'1/12/2010	Minimo dall'1/10/2020	Minimo dall'1/11/2023
1	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08
Quadro 1	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08
Quadro 2	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91
2	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91
3	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81
4	1.534,65	1.553,58	1.573,58	1.593,54
5	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38
6	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
7	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26

#### Apprendisti Professionalizzanti

Livello	Da mese	A mese	Minimo dall'1/12/2020	Minimo dall'1/12/2010	Minimo dall'1/10/2020	Minimo dall'1/11/2023
1	1	12	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81
	13	24	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91
	25	36	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08
2	1	12	1.534,65	1.553,58	1.573,58	1.593,54
	13	24	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81
	25	36	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91

3	1	12	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	13	24	1.534,65	1.553,58	1.573,58	1.593,54
	25	36	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81
4	1	12	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26
	13	24	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	25	36	1.534,65	1.553,58	1.573,58	1.593,54
5	1	12	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26
	13	24	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	25	36	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38
6	1	12	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26
	13	24	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50

In sintesi elenchiamo le principali modifiche normative alla previgente disciplina:

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE														
<b>Integrazione Maternità operaie a tempo determinato</b>	Disciplina in vigore dall'1/1/2020	<p>Considerata la peculiarità della normativa in materia di prestazioni assistenziali per le operaie a tempo determinato e ferme restando le modalità applicative adottate e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali per la corresponsione delle integrazioni dall'1.1.2017 sottoscritti alla data di stipula del presente contratto, per le stesse lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro, dal mese successivo alla stipula del presente Ccnl, l'integrazione dell'indennità per congedo obbligatorio di maternità sarà corrisposta con le seguenti modalità semplificate che garantiscono una prestazione adeguata. Saranno, pertanto, indennizzate le giornate di congedo obbligatorio, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime. L'integrazione giornaliera lorda sarà la seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo giornaliero integrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>5,31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,70</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4,23</td> </tr> <tr> <td>area non pr.</td> <td>3,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per le lavoratrici a tempo parziale gli importi di cui sopra saranno riproporzionati all'orario di lavoro contrattuale.                      Il numero di giornate massime indennizzabili non potrà essere ridotto salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine del congedo obbligatorio.                      Per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice della documentazione INPS attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di maternità.                      L'integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell'eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem.                      Le parti si impegnano a monitorare l'andamento della prestazione anche al fine di valutare la possibilità di mutualizzazione attraverso gli strumenti della bilateralità esistenti.</p>	Livello	Importo giornaliero integrazione	3	5,31	4	4,94	5	4,70	6	4,56	7	4,23	area non pr.	3,57
Livello	Importo giornaliero integrazione															
3	5,31															
4	4,94															
5	4,70															
6	4,56															
7	4,23															
area non pr.	3,57															

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
<b>Estensione delle tutele per le donne vittime di violenza di genere</b>	Disciplina in vigore dall'1/1/2020	La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 24 del D.lgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa. Per le modalità di utilizzo del congedo valgono le disposizioni del citato articolo 24. La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall'articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.
<b>Permessi per l'assistenza dei genitori</b>	Disciplina in vigore dall'1/1/2020	Il lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito all'anno, frazionabili, per assistenza ai genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l'assistenza al medesimo soggetto. Per la fruizione di tali permessi il lavoratore presenterà alla cooperativa idonea documentazione non appena ne abbia disponibilità e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza.
<b>Ferie solidali</b>	Disciplina in vigore dall'1/1/2020	<p>Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.</p> <p>La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.</p> <p>L'impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di "ferie solidali" e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.</p> <p>L'impresa, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.</p>

# MARITTIMI

## VERBALE DI ACCORDO

### 16 DICEMBRE 2020

Il giorno 16/12/2020, tra CONFITARMA, ASSARMATORI, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FILT-CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, si è sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'Industria Armatoriale.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023.

L'incremento retributivo complessivo è stato frazionato in tre tranches, la prima con decorrenza 1/1/2022, la seconda con decorrenza 1/7/2022, la terza con decorrenza 1/7/2023

L'utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di legge riferite all'emergenza COVID-19. Le parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di valutare, a valle, l'opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale materia.

## Una Tantum

Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una-tantum.

Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una tantum

da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.

Con riferimento ai marittimi in T.P., l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.

Al personale di terra assunto prima dell'1/1/2018 l'importo sarà corrisposto per intero.

Al personale di terra assunto dopo il 1/1/2018, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.

Al personale di terra in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.

Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2022).

### Aumenti 1/1/2022

	Aumento 1/1/2022	Minimo contrattuale 1/1/2022	1° Scatto (ex 5%) 1/1/2022	Scatto successivo (ex 3%) 1/1/2022	Scatto Com.ti e D.M. e succ. (ex 2%) 1/1/2022
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	32,80	3.313,18			54,43
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl	31,06	3.136,83			51,06
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	28,67	2.895,54	115,57	69,34	

Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAL-PEM)	28,67	2.895,54	115,57	69,34
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	21,30	2.150,89	79,88	47,92
1° Ufficiale mediterraneo	20,96	2.117,45	78,26	46,96
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	17,99	1.816,55	63,75	38,25
2° Ufficiale mediterraneo	17,59	1.776,17	61,78	37,07
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	16,74	1.690,24	57,64	34,59
3° Ufficiale mediterraneo	16,42	1.658,87	56,13	33,68
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso	16,74	1.690,24	57,64	34,59
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo	16,42	1.658,87	56,13	33,68
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso	13,39	1.352,19	46,11	27,67
3° Ufficiale Junior mediterraneo	13,14	1.327,10	44,90	26,94
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo	15,58	1.573,33	52,05	31,22
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista	14,99	1.514,47	49,22	29,53
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2°cuoco/fuochista/				
ingrassatore/barista regionali	13,29	1.341,84	40,91	24,55
Carbonaio	13,23	1.336,42	40,65	24,39
Assistente Commissario + 12 mesi	13,30	1.343,69	40,97	24,58
Assistente Commissario + 6 -12 mesi	12,83	1.296,27	---	---
Assistente Commissario - 6 mesi	12,11	1.223,14	---	---
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1.a / garzone di 1.a	11,99	1.211,46	34,65	20,79
Giovanotto di 2.a/garzone di 2.a/garzone di cucina	11,57	1.168,37	32,58	19,55
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente	11,04	1.114,72	30,01	18,00
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 toc.				
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 toc.	21,30	2.150,89	79,88	47,92
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	18,21	1.838,84	64,88	38,93
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	15,86	1.601,51	53,42	32,05
Comandante in 2.a su navi da crociera				
	28,86	2.915,03		46,72
Direttore di macchina in 2.a su navi da crociera				
	28,86	2.915,03		46,72

Direttore sanitario su navi da crociera	31,06	3.136,83		
1° Ufficiale/1° Commissario/ Medico di bordo su navi da crociera	19,75	1.994,44	72,32	43,39
2° Ufficiale/2° Commissario su navi da crociera	16,84	1.700,47	58,14	34,88
3° Ufficiale/3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico	15,74	1.589,56	52,78	31,67
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera	14,48	1.462,21	46,66	27,99
Sottufficiale/1° guardarobiere/ tipografo/ assistente ufficio su navi da crociera	13,97	1.410,67	44,18	26,50
Comune/2° cuoco/lavandaio/stiratrice su navi da crociera	12,44	1.256,79	36,77	22,07
Carbonaio su navi da crociera	12,29	1.241,11	36,01	21,60
3° cuoco su navi da crociera	11,74	1.185,53	33,33	19,99
Giovanotto di 1.a / giovanotto di macchina / garzone di 1.a / garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera	11,13	1.124,00	30,37	18,22
Giovanotto di 2.a / garzone di 2.a su navi da crociera	10,72	1.083,00	28,84	17,04
Mozzo / Piccolo / Accompagnatrice turistica su navi da crociera	10,22	1.032,41	25,96	15,57
Allievo commiss. + 1 su navi da crociera	8,84	893,07		
Allievo commiss. - 1 su navi da crociera	8,52	860,98		
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera	8,84	893,07		
Allievo cuoco - 1 su navi da crociera	8,52	860,98		
Comandante Rimorchiatori	20,45	2.065,63	75,83	
Direttore di Macchina Rimorchiatori	20,45	2.065,63	75,83	
1° Ufficiale Rimorchiatori	17,45	1.762,18	61,15	
2° Ufficiale Rimorchiatori	16,76	1.692,76	57,80	
Sottufficiale Rimorchiatori	15,80	1.595,79	53,01	
Comune Rimorchiatori	15,02	1.517,04	49,36	
Giovanotto Rimorchiatori	12,55	1.267,28	37,35	
Mozzo Rimorchiatori	12,05	1.216,61	34,91	
Comandante aliscafi	25,28	2.552,91	99,74	59,84
Direttore di macchina aliscafi	23,79	2.402,72	92,47	55,48
1° Ufficiale aliscafi	17,41	1.758,85	60,99	36,59
Sottufficiale aliscafi	14,99	1.514,47	49,22	29,53

Comune aliscafi	13,29	1.341,84	40,91	24,55
Giovanotto aliscafi	12,05	1.217,51	34,93	20,96
Mozzo aliscafi	11,35	1.146,66	31,54	18,93
Conduuttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl	16,06	1.621,72	55,20	22,08
Comandante / conduuttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	16,06	1.621,72	53,20	21,28
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	16,06	1.621,72	52,33	20,93
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl	14,13	1.426,77	45,80	18,32
Ufficiale su navi fino a 151 tsl	13,64	1.377,52	43,44	17,38
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	13,15	1.328,27	41,08	16,44
Comune su navi fino a 151 tsl	11,72	1.184,15	34,13	13,65
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	10,24	1.034,36	26,91	10,76
Mozzo su navi fino a 151 tsl	9,89	999,26	25,22	10,09
Comandante del diporto	16,06	1.621,72		
Direttore di macchina del diporto	16,06	1.621,72		
Capitano del diporto	15,09	1.524,25		
Ufficiale di navigazione del diporto	13,74	1.387,66		
Sottufficiale del diporto	13,15	1.328,27		
Comune del diporto	11,72	1.184,15		
Qualifiche iniziali del diporto	9,89	999,27		

**Una tantum**

	Una tantum (importo complessivo)	Una tantum (prima tranche)	Una tantum (seconda tranche)	Una tantum (terza tranche)
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	1.579,38	421,17	526,46	631,75
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl	1.495,32	398,75	498,44	598,13
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	1.380,29	368,08	460,10	552,12
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	1.380,29	368,08	460,10	552,12
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	1.025,32	273,42	341,77	410,13
1° Ufficiale mediterraneo	1.009,38	269,17	336,46	403,75
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	865,94	230,92	288,65	346,38
2° Ufficiale mediterraneo	846,69	225,79	282,23	338,68
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	805,73	214,86	268,58	322,29

3° Ufficiale mediterraneo	790,78	210,87	263,59	316,31
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso	805,73	214,86	268,58	322,29
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo	790,78	210,87	263,59	316,31
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso	644,59	171,89	214,86	257,83
3° Ufficiale Junior mediterraneo	632,62	168,70	210,87	253,05
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo	750,00	200,00	250,00	300,00
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/ tankista/elettricista	721,94	192,52	240,65	288,78
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2°cuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali	639,65	170,57	213,22	255,86
Carbonaio	637,07	169,88	212,36	254,83
Assistente Commissario + 12 mesi	640,53	170,81	213,51	256,21
Assistente Commissario + 6-12 mesi	617,93	164,78	205,98	247,17
Assistente Commissario - 6 mesi	583,07	155,48	194,36	233,23
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1.a / garzone di 1.a	577,50	154,00	192,50	231,00
Giovanotto di 2.a/garzone di 2.a/garzone di cucina	556,96	148,52	185,65	222,78
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente	531,38	141,70	177,13	212,55
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 toc.	1.025,32	273,42	341,77	410,13
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 toc.	1.025,32	273,42	341,77	410,13
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	876,57	233,75	292,19	350,63
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	763,43	203,58	254,48	305,37
Comandante in 2.a su navi da crociera	1.389,58	370,56	463,19	555,83
Direttore di macchina in 2.a su navi da crociera	1.389,58	370,56	463,19	555,83
Direttore sanitario su navi da crociera	1.495,32	398,75	498,44	598,13
1° Ufficiale/1° Commissario/ Medico di bordo su navi da crociera	950,74	253,53	316,91	380,30
2° Ufficiale/2° Commissario su navi da crociera	810,61	216,16	270,20	324,24
3° Ufficiale/3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico	757,74	202,06	252,58	303,10

Sottufficiale capo servizio su navi da crociera	697,03	185,87	232,34	278,81
Sottufficiale/1° guardarobiere/ tipografo/ assistente ufficio su navi da crociera	672,46	179,32	224,15	268,98
Comune/2° cuoco/lavandaio/stiratrice su navi da crociera	599,11	159,76	199,70	239,64
Carbonaio su navi da crociera	591,63	157,77	197,21	236,65
3° cuoco su navi da crociera	565,14	150,70	188,38	226,06
Giovanotto di 1.a / giovanotto di macchina / garzone di 1.a / garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera	535,81	142,88	178,60	214,32
Giovanotto di 2.a / garzone di 2.a su navi da crociera	516,26	137,67	172,09	206,50
Mozzo / Piccolo / Accompagnatrice turistica su navi da crociera	492,14	131,24	164,05	196,86
Allievo commiss. + 1 su navi da crociera	425,72	113,53	141,91	170,29
Allievo commiss. - 1 su navi da crociera	410,43	109,45	136,81	164,17
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera	425,72	113,53	141,91	170,29
Allievo cuoco - 1 su navi da crociera	410,43	109,45	136,81	164,17
Comandante Rimorchiatori	984,68	262,58	328,23	393,87
Direttore di Macchina Rimorchiatori	984,68	262,58	328,23	393,87
1° Ufficiale Rimorchiatori	840,02	224,01	280,01	336,01
2° Ufficiale Rimorchiatori	806,93	215,18	268,98	322,77
Sottufficiale Rimorchiatori	760,71	202,85	253,57	304,28
Comune Rimorchiatori	723,17	192,84	241,06	289,27
Giovanotto Rimorchiatori	604,11	161,09	201,37	241,64
Mozzo Rimorchiatori	579,96	154,65	193,32	231,98
Comandante aliscafi	1.216,96	324,52	405,65	486,79
Direttore di macchina aliscafi	1.145,37	305,43	381,79	458,15
1° Ufficiale aliscafi	838,44	223,58	279,48	335,38
Sottufficiale aliscafi	721,94	192,52	240,65	288,78
Comune aliscafi	639,65	170,57	213,22	255,86
Giovanotto aliscafi	580,38	154,77	193,46	232,15
Mozzo aliscafi	546,61	145,76	182,20	218,64
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl	773,07	206,15	257,69	309,23

Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	773,07	206,15	257,69	309,23
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	773,07	206,15	257,69	309,23
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl	680,13	181,37	226,71	272,05
Ufficiale su navi fino a 151 tsl	656,66	175,11	218,89	262,66
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	633,18	168,85	211,06	253,27
Comune su navi fino a 151 tsl	564,48	150,53	188,16	225,79
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	493,08	131,49	164,36	197,23
Mozzo su navi fino a 151 tsl	476,35	127,03	158,78	190,54
Comandante del diporto	773,07	206,15	257,69	309,23
Direttore di macchina del diporto	773,07	206,15	257,69	309,23
Capitano del diporto	726,60	193,76	242,20	290,64
Ufficiale di navigazione del diporto	661,49	176,40	220,50	264,60
Sottufficiale del diporto	633,18	168,85	211,06	253,27
Comune del diporto	564,48	150,53	188,16	225,79
Qualifiche iniziali del diporto	476,35	127,03	158,78	190,54

**Aumenti 1/7/2022**

	Aumento 1/7/2022	Minimo contrattuale 1/7/2022	1° Scatto (ex 5%) 1/7/2022	Scatto succes- sivo (ex 3%) 1/7/2022	Scatto Com.ti e D.M. e succ. (ex 2%) 1/7/2022
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	82,01	3.395,19			56,07
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl	77,64	3.214,47			52,61
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	71,67	2.967,21	119,15	71,49	
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	71,67	2.967,21	119,15	71,49	
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	53,24	2.204,13	82,54	49,52	
1° Ufficiale mediterraneo	52,41	2.169,87	80,88	48,53	
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	44,96	1.861,51	65,99	39,59	
2° Ufficiale mediterraneo	43,96	1.820,14	63,98	38,39	
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	41,84	1.732,08	59,74	35,85	
3° Ufficiale mediterraneo	41,06	1.699,94	58,18	34,91	
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso	41,84	1.732,08	59,74	35,85	
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo	41,06	1.699,94	58,18	34,91	
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso	33,47	1.385,66	47,79	28,68	
3° Ufficiale Junior mediterraneo	32,85	1.359,95	46,55	27,93	

Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo	38,94	1.612,27	53,99	32,39
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/ tankista/elettricista	37,49	1.551,96	51,09	30,66
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2° cuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali	33,21	1.375,06	42,57	25,54
Carbonaio	33,08	1.369,50	42,31	25,38
Assistente Commissario + 12 mesi	33,26	1.376,95	42,63	25,58
Assistente Commissario + 6-12 mesi	32,09	1.328,36		
Assistente Commissario - 6 mesi	30,28	1.253,42		
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1.a / garzone di 1.a	29,99	1.241,45	36,15	21,69
Giovanotto di 2.a/garzone di 2.a/garzone di cucina	28,92	1.197,29	34,03	20,42
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente	27,59	1.142,31	31,39	18,83
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 toc.	53,24	2.204,13	82,54	49,52
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 toc.	53,24	2.204,13	82,54	49,52
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	45,52	1.884,36	67,15	40,29
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	39,64	1.641,15	55,40	33,24
Comandante in 2.a su navi da crociera	72,15	2.987,18		48,17
Direttore di macchina in 2.a su navi da crociera	72,15	2.987,18		48,17
Direttore sanitario su navi da crociera	77,64	3.214,47		
1° Ufficiale/1° Commissario/ Medico di bordo su navi da crociera	49,37	2.043,81	74,78	44,87
2° Ufficiale/2° Commissario su navi da crociera	42,09	1.742,56	60,24	36,15
3° Ufficiale/3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico	39,35	1.628,91	54,75	32,85
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera	36,19	1.498,40	48,47	29,08
Sottufficiale/1° guardarobiere/ tipografo/ assistente ufficio su navi da crociera	34,92	1.445,58	45,93	27,55
Comune/2° cuoco/lavandaio/stiratrice su navi da crociera	31,11	1.287,90	38,33	23,00
Carbonaio su navi da crociera	30,72	1.271,83	37,55	22,52
3° cuoco su navi da crociera	29,34	1.214,88	34,80	20,87

Giovanotto di 1.a / giovanotto di macchina / garzone di 1.a / garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera	27,82	1.151,82	31,76	19,06
Giovanotto di 2.a / garzone di 2.a su navi da crociera	26,81	1.109,80	29,74	17,85
Mozzo / Piccolo / Accompagnatrice turistica su navi da crociera	25,55	1.057,96	27,24	16,34
Allievo commiss. + 1 su navi da crociera	22,11	915,17		
Allievo commiss. - 1 su navi da crociera	21,31	882,30		
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera	22,31	915,17		
Allievo cuoco - 1 su navi da crociera	21,31	882,30		
Comandante Rimorchiatori	51,13	2.116,76	78,39	
Direttore di Macchina Rimorchiatori	51,13	2.116,76	78,39	
1° Ufficiale Rimorchiatori	46,62	1.805,80	63,33	
2° Ufficiale Rimorchiatori	41,90	1.734,66	59,90	
Sottufficiale Rimorchiatori	39,50	1.635,29	54,98	
Comune Rimorchiatori	37,55	1.554,59	51,24	
Giovanotto Rimorchiatori	31,77	1.298,64	38,92	
Mozzo Rimorchiatori	30,11	1.246,73	36,42	
Comandante aliscafi	63,19	2.616,10	102,90	61,74
Direttore di macchina aliscafi	59,47	2.462,20	95,44	57,26
1° Ufficiale aliscafi	43,54	1.802,39	63,17	37,90
Sottufficiale aliscafi	37,49	1.551,96	51,09	30,66
Comune aliscafi	33,21	1.375,06	42,57	25,54
Giovanotto aliscafi	30,14	1.247,64	36,44	21,86
Mozzo aliscafi	28,38	1.175,04	32,96	19,78
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl	40,14	1.661,87	57,20	22,88
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	40,14	1.661,87	55,20	22,08
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	40,14	1.661,87	54,33	21,73
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl	35,32	1.462,08	47,56	19,02
Ufficiale su navi fino a 151 tsl	34,10	1.411,62	45,15	18,06
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	32,88	1.361,15	42,73	17,09

Comune su navi fino a 151 tsl	29,31	1.213,47	35,59	14,24
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	25,60	1.059,97	28,19	11,27
Mozzo su navi fino a 151 tsl	24,73	1.024,00	26,45	10,58
Comandante del diporto	40,14	1.661,86		
Direttore di macchina del diporto	40,14	1.661,86		
Capitano del diporto	37,73	1.561,98		
Ufficiale di navigazione del diporto	34,35	1.422,01		
Sottufficiale del diporto	32,88	1.361,15		
Comune del diporto	29,31	1.213,46		
Qualifiche iniziali del diporto	24,73	1.024,00		

**Aumenti 1/7/2023**

	Aumento 1/7/2023	Minimo contrattuale 1/7/2023	1° Scatto (ex 5%) 1/7/2023	Scatto succes- sivo (ex 3%) 1/7/2023	Scatto Com.ti e D.M. e succ. (ex 2%) 1/7/2023
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	82,01	3.477,20			57,71
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl	77,64	3.292,12			54,16
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	71,67	3.038,88	122,73	73,64	
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAI-PEM)	71,67	3.038,88	122,73	73,64	
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	53,24	2.257,37	85,20	51,12	
1° Ufficiale mediterraneo	52,41	2.222,28	83,50	50,10	
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	44,96	1.906,48	68,24	40,94	
2° Ufficiale mediterraneo	43,96	1.864,10	66,18	39,71	
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso	41,84	1.773,92	61,83	37,10	
3° Ufficiale mediterraneo	41,06	1.741,00	60,24	36,14	
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso	41,84	1.773,92	61,83	37,10	
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo	41,06	1.741,00	60,24	36,14	
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso	33,47	1.419,13	49,46	29,68	
3° Ufficiale Junior mediterraneo	32,85	1.392,80	48,19	28,92	
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo	38,94	1.651,22	55,94	33,56	
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/					
tankista/elettricista	37,49	1.589,44	52,97	31,78	
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2°cuoco/fuochista/					

ingrassatore/barista regionali	33,21	1.408,27	44,23	26,54
Carbonaio	33,08	1.402,58	43,96	26,37
Assistente Commissario + 12 mesi	33,26	1.410,21	44,29	26,58
Assistente Commissario + 6 -12 mesi	32,09	1.360,45		
Assistente Commissario - 6 mesi	30,28	1.283,69		
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1.a / garzone di 1.a	29,99	1.271,43	37,65	22,59
Giovanotto di 2.a/garzone di 2.a/garzone di cucina	28,92	1.226,21	35,47	21,28
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente	27,59	1.169,90	32,77	19,66
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 toc.	53,24	2.257,37	85,20	51,12
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 toc.	53,24	2.257,37	85,20	51,12
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	45,52	1.929,87	69,43	41,66
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.	39,64	1.680,79	57,38	34,43
Comandante in 2.a su navi da crociera	72,15	3.059,34		49,61
Direttore di macchina in 2.a su navi da crociera	72,15	3.059,34		49,61
Direttore sanitario su navi da crociera	77,64	3.292,12		
1° Ufficiale/1° Commissario/ Medico di bordo su navi da crociera	49,37	2.093,18	77,25	46,35
2° Ufficiale/2° Commissario su navi da crociera	42,09	1.784,65	62,35	37,41
3° Ufficiale/3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico	39,35	1.668,25	56,72	34,03
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera	36,19	1.534,60	50,28	30,16
Sottufficiale/1° guardarobiere/ tipografo/ assistente ufficio su navi da crociera	34,92	1.480,50	47,67	28,60
Comune/2° cuoco/lavandaio/stiratrice su navi da crociera	31,11	1.319,00	39,88	23,93
Carbonaio su navi da crociera	30,72	1.302,55	39,08	23,44
3° cuoco su navi da crociera	29,34	1.244,22	36,27	21,75
Giovanotto di 1.a / giovanotto di macchina / garzone di 1.a / garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera	27,82	1.179,64	33,15	19,89
Giovanotto di 2.a / garzone di 2.a su navi da crociera	26,81	1.136,61	31,08	18,65
Mozzo / Piccolo / Accompagnatrice turistica su navi da crociera	25,55	1.083,52	28,52	17,10

Allievo commiss. + 1 su navi da crociera	22,11	937,28		
Allievo commiss. - 1 su navi da crociera	21,31	903,61		
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera	22,31	937,28		
Allievo cuoco - 1 su navi da crociera	21,31	903,61		
Comandante Rimorchiatori	51,13	2.167,89	80,95	
Direttore di Macchina Rimorchiatori	51,13	2.167,89	80,95	
1° Ufficiale Rimorchiatori	46,62	1.849,42	65,51	
2° Ufficiale Rimorchiatori	41,90	1.776,56	61,99	
Sottufficiale Rimorchiatori	39,50	1.674,79	56,96	
Comune Rimorchiatori	37,55	1.592,14	53,12	
Giovanotto Rimorchiatori	31,77	1.330,01	40,49	
Mozzo Rimorchiatori	30,11	1.276,84	37,93	
Comandante aliscafi	63,19	2.679,29	106,06	63,63
Direttore di macchina aliscafi	59,47	2.521,67	98,42	59,05
1° Ufficiale aliscafi	43,54	1.845,93	65,34	39,20
Sottufficiale aliscafi	37,49	1.589,44	52,97	31,78
Comune aliscafi	33,21	1.408,27	44,23	26,54
Giovanotto aliscafi	30,14	1.277,78	37,95	22,77
Mozzo aliscafi	28,38	1.203,43	34,38	20,63
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl	40,14	1.702,01	59,21	23,68
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	40,14	1.702,01	57,21	22,88
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	40,14	1.702,01	56,34	22,53
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl	35,32	1.497,40	49,33	19,73
Ufficiale su navi fino a 151 tsl	34,10	1.445,71	46,85	18,74
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	32,88	1.394,03	44,37	17,75
Comune su navi fino a 151 tsl	29,31	1.242,78	37,06	14,82
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	25,60	1.085,57	29,47	11,78
Mozzo su navi fino a 151 tsl	24,73	1.048,73	27,69	11,08
Comandante del diporto	40,14	1.702,01		
Direttore di macchina del diporto	40,14	1.702,01		

Capitano del diporto	37,73	1.599,70
Ufficiale di navigazione del diporto	34,35	1.456,36
Sottufficiale del diporto	32,88	1.394,02
Comune del diporto	29,31	1.242,77
Qualifiche iniziali del diporto	24,73	1.048,74

**Aumenti CCNL "Personale di terra" - Confitarma**

Livelli di inquadramento	Aumento 1/1/2022	Minimo contrattuale 1/1/2022	Aumento 1/7/2022	Minimo contrattuale 1/7/2022	Aumento 1/7/2023	Minimo contrattuale 1/7/2023
7°	28,82	2.400,60	72,06	2.472,66	72,06	2.544,72
6°	22,94	2.111,84	57,35	2.169,19	57,35	2.226,53
5°	19,71	1.835,77	49,27	1.885,04	49,27	1.934,32
4°	18,37	1.734,68	45,93	1.780,61	45,93	1.826,54
3°	16,24	1.529,93	40,60	1.570,53	40,60	1.611,13
2°	14,57	1.389,37	36,42	1.425,78	36,42	1.462,20
1°	13,43	1.323,30	33,57	1.356,87	33,57	1.390,44

**Una Tantum**

Livelli di inquadramento	Una tantum (importo complessivo)	Una tantum (prima tranche)	Una tantum (seconda tranche)	Una tantum (terza tranche)
7°	979,50	261,20	326,50	391,80
6°	862,68	230,05	287,56	345,07
5°	750,00	200,00	250,00	300,00
4°	708,80	189,01	236,27	283,52
3°	625,13	166,70	208,38	250,05
2°	567,77	151,40	189,26	227,11
1°	540,95	144,25	180,32	216,38

# TELECOMUNICAZIONI

## IPOSTESI DI ACCORDO

### 12 NOVEMBRE 2020

Il giorno 12/11/2020, tra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Il presente contratto decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31/12/2022.

#### Qualificati

Livello	Minimo dall'1/4/2021	Minimo dall'1/12/2021	Minimo dall'1/4/2022	Minimo dall'1/10/2022
7	1.742,22	1.764,97	1.791,59	1.809,34
Quadro	1.742,22	1.764,97	1.791,59	1.809,34
6	1.555,12	1.570,53	1.593,64	1.609,05
5 S	1.327,46	1.342,09	1.364,03	1.378,66
5	1.268,32	1.282,32	1.303,32	1.317,32
4	1.143,46	1.156,07	1.174,98	1.187,59
3	1.039,75	1.046,50	1.056,63	1.063,38
2	920,32	924,92	931,81	936,41
1	780,26	784,06	789,76	793,57

#### Apprendisti Professionalizzanti

Livello	Da mese	A mese	Minimo dall'1/4/2021	Minimo dall'1/12/2021	Minimo dall'1/4/2022	Minimo dall'1/10/2022
Laureato 3	1	30	920,32	924,92	931,81	936,41
Laureato 4	1	18	920,32	924,92	931,81	936,41
	19	30	1.039,75	1.046,50	1.056,63	1.063,38
Laureato 5	1	18	1.039,75	1.046,50	1.056,63	1.063,38
	19	30	1.143,46	1.156,07	1.174,98	1.187,59

Laureato 6	1	18	1.143,46	1.156,07	1.174,98	1.187,59
	19	30	1.268,32	1.282,32	1.303,32	1.317,32
Laureato 7	1	18	1.268,32	1.282,32	1.303,32	1.317,32
	19	30	1.555,12	1.570,53	1.593,64	1.609,05
Profess. 3	1	36	920,32	924,92	931,81	936,41
Profess. 4	1	18	920,32	924,92	931,81	936,41
	19	36	1.039,75	1.046,50	1.056,63	1.063,38
Profess. 5	1	18	1.039,75	1.046,50	1.056,63	1.063,38
	19	36	1.143,46	1.156,07	1.174,98	1.187,59
Profess. 6	1	18	1.143,46	1.156,07	1.174,98	1.187,59
	19	36	1.268,32	1.282,32	1.303,32	1.317,32
Profess. 7	1	18	1.268,32	1.282,32	1.303,32	1.317,32
	19	36	1.555,12	1.570,53	1.593,64	1.609,05

In sintesi elenchiamo le principali modifiche normative alla previgente disciplina:

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
<b>Una tantum</b>	Disciplina in vigore dal 1/2/2021	<p>Le Parti, inoltre, convengono che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell'anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all'Accordo 30/5/2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l'importo viene erogato con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 225 con le competenze del mese dell'anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;</li> <li>• € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.</li> </ul> </li> <li>2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL (*), un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all'Accordo 30/5/2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l'importo viene erogato con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;</li> <li>• € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.</li> </ul> </li> </ol> <p>Detto importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;</li> <li>• è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.</li> </ul>
<b>Elemento Retributivo di Settore (ERS)</b>	Disciplina in vigore dal 1/4/2021	<p>Le Parti stipulanti convengono che a decorrere dall'1/4/2021 sarà erogato l'Elemento Retributivo di Settore (ERS). Le Parti concordano, altresì, che dall'1/4/2021 l'Elemento Retributivo Separato di cui alla tabella allegata all'Accordo di Programma per il rinnovo del CCNL TLC del 23/11/2017 confluisce nell'ERS.</p> <p>Le Parti, infine, convengono che l'ERS è un elemento retributivo strettamente collegato all'andamento e alla produttività settoriale e che sarà valutato, negli effetti,</p>

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
		nell'ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL, tenendo conto delle risultanze degli incontri di cui all'art. 3, Produttività, del CCNL che si svolgono con cadenza annuale.
<b>Trasferta</b>	Disciplina previgente	Qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, verranno rimborsate le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria). Gli importi saranno riferiti ai trattamenti individuati secondo le prassi in atto a livello aziendale.
	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	Al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, e/o corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria). Gli importi del suddetto rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai trattamenti individuati secondo le prassi in atto a livello aziendale. Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
<b>Trasferimenti</b>	Disciplina previgente	Potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare attenzione a quelle eventualmente addotte da lavoratori ultracinquantacinquenni. Deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a venti giorni.
	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	I trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive i cui dettagli verranno forniti al lavoratore nella comunicazione di cui al successivo comma. In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare attenzione a quelle eventualmente addotte da lavoratori ultracinquantacinquenni, Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore; con un preavviso non inferiore a venti giorni. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto nel corso del quale sarà considerata la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi quali il Telelavoro, la remotizzazione, la mobilità professionale. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengano disposti verso Comuni appartenenti alla stessa provincia o a province limitrofe, qualora detti trasferimenti intervengano entro un raggio chilometrico pari a 25 km dalla sede, dallo stabilimento, o cantiere di pertinenza. Sono fatte salve le regolamentazioni eventualmente presenti a livello di singola azienda.
<b>Orario di lavoro</b>	Disciplina previgente	• 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni alla settimana
	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	• 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni alla settimana. Al fine di adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle dinamiche dello sviluppo delle nuove tecnologie a livello aziendale potrà essere concordata una minore durata dell'orario normale di lavoro, definendone le misure di compensazione che assicurino l'invarianza del trattamento economico interessato.
<b>Lavoro supplementare</b>	Disciplina previgente	- maggiorazione del 20% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale limite la maggiorazione sarà del 24%.
	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione lavorativa, nel limite massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), sono compensate con una quota oraria della retribuzione Maggiorata del 15% comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti nei limiti del 25% dell'orario settimanale stabilito per ciascun

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
<b>Comporto prolungato</b>	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	<p>lavoratore e con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 18% comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti per le ore eccedenti tale limite.</p> <p>A fronte di gravi patologie che richiedano il ricorso a terapie "salva vita", l'Azienda - dietro presentazione di idonea certificazione - riconoscerà, alla scadenza del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro come definito al presente comma, un ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro pari a 120 giorni di calendario, al 50% della retribuzione. A questo fine si rinvia, per l'identificazione delle gravi patologie che richiedono il ricorso a terapie "salva vita", a quanto previsto in materia da previsioni legislative e di prassi. Restano salvi eventuali condizioni di miglior favore previsti a livello aziendale.</p> <p>In ogni caso ove si verificano più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, i suddetti trattamenti si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nel periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso</p>
<b>Congedo per vittime di violenza</b>	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	<p>Congedo retribuito della durata massima di tre mesi, nonché chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo le modalità indicate all'art. 18 comma 3, lett. A) del presente Contratto alla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La lavoratrice potrà richiedere un'anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.</p> <p>Durante il periodo in cui la lavoratrice è in congedo percepisce una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e matura integralmente anzianità, ferie, tredicesima mensilità, Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il periodo di tre mesi non deve necessariamente essere continuativo e deve essere distribuito nell'arco temporale di tre anni. In assenza di regole specifiche previste dalla contrattazione collettiva, alla dipendente è sempre consentito di scegliere fra la fruizione su base oraria o quella giornaliera. L'utilizzo a ore è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. In sede aziendale la durata del congedo potrà essere prolungata di ulteriori 3 mesi qualora permangano sussistenti le motivazioni e requisiti di cui alla sopra richiamata disposizione di legge. Sempre a tale livello potranno essere definite ulteriori misure qualora le suddette motivazioni e requisiti si protragano, in tal caso comunque anche tale ulteriore periodo sarà considerato neutro ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro.</p>
<b>Contratto di somministrazione</b>	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	<p>Fermo restando il limite disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 81 del 2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 35% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso (l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% - di ricorso a detti istituti. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. La suddetta facoltà troverà applicazione laddove vengano utilizzati solo i rapporti di cui al suddetto comma. Negli altri casi varranno le vigenti disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018.</p> <p>I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansione oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.</p> <p>Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.</p>

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
<b>Contratto a tempo determinato</b>	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	<p>Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato può essere richiesto un periodo di prova non superiore a venti giorni. Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a due mesi prima dell'inizio del congedo.</p> <p>L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, nonché alla RSU ovvero, in mancanza di queste, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, informazioni in inerito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.</p> <p>Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo pari almeno a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, entro i successivi dodici mesi dalla cessazione del rapporto, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato nei termini e alle condizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 81 del 2015 e si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto; esso non può essere esercitato qualora il rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Per le lavoratrici in congedo di maternità si richiama quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 81 del 2015, Fermo restando quanto previsto dall'art. 26, del D.Lgs. 81 del 2015, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.</p> <p>In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata a un periodo massimo pari a un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto stesso.</p> <p>In caso di proroga del contratto a termine, il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro si calcola con riferimento all'intero periodo contrattuale e pertanto dalla data di inizio del contratto. Nel caso di rinnovo del contratto, il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro si calcola con riferimento al singolo rinnovo.</p>
<b>Contratto part time</b>	Disciplina in vigore dal 12/11/2020	<p>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare per iscritto clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero della durata della prestazione lavorativa nei limiti del 100% dell'orario ridotto e comunque non oltre il normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno fermo restando che la misura massima dell'aumento, non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.</p> <p>Tali clausole potranno essere utilizzate in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• campagne pubblicitarie, iniziative promozionali e attività per l'immissione sul mercato di nuovi prodotti/servizi, anche connesse all'aggiudicazione di una nuova commessa, nonché avvio di nuove unità produttive/organizzative;</li> <li>• variazioni operative conseguenti a interventi di manutenzione/aggiornamento/implementazione di sistemi e/o delle postazioni di lavoro entro periodi temporali definiti;</li> <li>• attività necessarie per garantire la sicurezza, la continuità e la funzionalità degli impianti e/o servizi e/o per ottemperare agli obblighi legislativi/amministrativi/regolatori;</li> <li>• variazioni operative relative ad attività di installazione, montaggio e/o manutenzione di impianti/apparati conseguenti ad eventi climatici o a cause di forza maggiore;</li> <li>• esigenze sostitutive temporanee per assenze con diritto alla conservazione del posto.</li> </ul> <p>Altre ragioni possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello. Le variazioni di cui al presente comma sono preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e sono compensate con il pagamento di una maggiorazione del 15% della</p>

ISTITUTO	DECORRENZA	NOTE
		<p>retribuzione oraria globale di fatto, il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5 del D.Lgs. 81 del 2015, ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20/5/1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.</p> <p>La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Le Parti si danno altresì atto che non configurano fattispecie di clausole elastiche la variazione della collocazione temporale della prestazione conseguente a operazioni di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino finintera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa, nonché le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni.</p> <p>In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario contrattuale giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 20% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore e del 24% per le prestazioni eccedenti nel mese tale limite.</p>

# AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

## PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19

### 12 GENNAIO 2021

Siglato il 12/1/2021, tra l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA, verbale di accordo di modifica ed integrazione al "Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus Covid-19 nell'ambiente di lavoro" del 13/5/2020.

Premesso che

a) a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, le Istituzioni hanno dovuto adottare i necessari provvedimenti legislativi che, nel predisporre urgenti misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, hanno previsto specifiche disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione (riguardanti sia entrate di natura tributaria che non tributaria), nonché, più in generale, l'attività di riscossione.

I suddetti provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2020 e più volte oggetto di proroga, con l'emanazione del Decreto Legge 20/10/2020, n. 129 hanno definitivamente disposto il differimento al 31/12/2020 del termine ultimo di sospensione fissato in precedenza al 15/10/2020. Fino a tale data sono stati pertanto sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, scadenti nel periodo intercorrente fra l'8/3/2020 e il 31/12/2020. Conseguentemente, il DL in argomento ha disposto che i versamenti oggetto di sospensione debbano essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 31/1/2021);

b) le misure immediatamente predisposte da Agenzia delle entrate- Riscossione in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le ricadute di tali disposizioni sull'operatività dell'Ente hanno condotto alla deci-

sione di procedere alla temporanea chiusura degli sportelli dal 16/3/2020, gradualmente riaperti dal 15/6/2020 con limitazione quantitativa di accesso dei contribuenti e delle postazioni di front office operative; nel frattempo sono stati attivati canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici. Le prestazioni lavorative dei dipendenti sono state garantite, senza soluzione di continuità, mediante il ricorso alla collocazione di questi ultimi in modalità agile, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere in presenza; ciò ha consentito, pur al cospetto della riduzione dei volumi di attività, di mantenere invariata la capacità produttiva del personale;

c) in data 9/9/2020 è stato sottoscritto tra l'Ente e le OO.SS. un Verbale di Riunione per regolamentare la ripresa delle attività in presenza, a decorrere dal 28/9/2020, adottando, in via provvisoria, fasce di orario differenziate di ingresso e di flessibilità, al fine di gestire e ottimizzare l'accesso dei dipendenti nelle sedi di lavoro nel rispetto del mantenimento delle distanze sociali;

d) la scadenza dei termini di differimento delle attività di riscossione innanzi menzionata determina l'esigenza di aumentare la ricettività degli sportelli mediante l'incremento del personale da adibire agli stessi fermi restando gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Gli orari di apertura degli sportelli nella prima fase resteranno fissati dalle 08:15 alle 13:15 solo su prenotazione. L'incremento del personale in presenza sarà realizzato in coerenza con quanto precedentemente concordato in materia di ripresa delle attività.

Tanto sopra premesso e le premesse sono da considerarsi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti conven-gono quanto segue.

Il paragrafo 6 del “Protocollo condiviso del 13/5/2020 di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro” viene integrato come segue.

## **Personale addetto ad attività esterne**

Ad integrazione delle misure di Sicurezza sul lavoro già individuate nel citato Protocollo condiviso del 13/5/2020, tenuto conto delle evidenze contenute negli aggiornamenti al DVR, il personale dell'Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.

Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e

protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:

- visiera protettiva;
- mascherina filtrante del tipo FFP2;
- guanti monouso;
- flacone con gel disinfettante.

Con riferimento agli Ufficiali di Riscossione e ai Messi, sarà cura del Responsabile turnare le attività in modo da limitare la presenza contemporanea negli uffici, nonché fornire le istruzioni tecnico operative necessarie nell'attuale contesto.

Per maggior sicurezza negli spostamenti è altresì raccomandato l'utilizzo dell'automezzo personale del dipendente o dell'automezzo dell'Ente eventualmente a disposizione presso la sede.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio per una valutazione congiunta delle misure adottate nel presente verbale.

# METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA - CONFAPI

## VERBALE DI ACCORDO

### 12 GENNAIO 2021

---

Il giorno 12/1/2021, UNIONMECCANICA con l'assistenza della CONFAPI e FIM-CISL e FIOM-CGIL, UILM-UIL hanno sottoscritto una Dichiarazione comune sul Welfare - art. 52 Ccnl Unionmeccanica CONFAPI

Con la presente Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 1/7/2020, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici

ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3/7/2017, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.

Per quanto sopra, a partire dal 15/1/2021 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150,00 rispettando le condizioni disciplinate all'art. 52 del CCNL.